SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142° — Numero 218

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 19 settembre 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

In relazione all'entrata in vigore della legge 24 novembre 2000, n. 340, art. 31, comma 1, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 275 del 24 novembre 2000, a decorrere dal 9 marzo 2001 i F.A.L. delle province sono aboliti.

Per tutti quei casi in cui le disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel F.A.L. come unica forma di pubblicità legale, in virtù del comma 3 dell'art. 31 della citata legge, si dovrà effettuare la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* - Parte II, seguendo le modalità riportate nel prospetto allegato in ogni fascicolo, o consultando il sito internet www.ipzs.it

È a disposizione inoltre, per maggiori informazioni, il numero verde 800864035.

SOMMARIO

CIRCOLARI

Ministero delle attività produttive

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

REGIONE TOSCANA

Ordinanze adottate dal presidente della giunta regionale in qualità di commissario delegato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 «Istituzione del Servizio nazionale di protezione civile».

01A9828

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 18 settembre 2001, n. **347.**

Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure finalizzate alla stabilizzazione della spesa sanitaria, sulla base di quanto stabilito nell'accordo Stato-regioni approvato in data 8 agosto 2001 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 settembre 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per gli affari regionali, con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie e con il Ministro per la funzione pubblica;

EMANA
il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Patto di stabilità interno

1. Ai fini del concorso delle autonomie regionali al rispetto degli obblighi comunitari della Repubblica ed alla conseguente realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2002-2004 il complesso delle spese correnti per l'esercizio 2002, al netto delle spese per interessi passivi, delle spese finanziate da programmi comunitari e delle spese relative all'assistenza sanitaria delle regioni a statuto ordinario non può superare l'ammontare degli impegni a tale titolo relativi all'esercizio 2000, aumentati del 4,5 per cento. Per gli esercizi 2003 e 2004 si applica un incremento pari al tasso di inflazione programmato indicato dal documento di programmazione economico finanziaria. L'ammontare delle spese per l'assistenza sanitaria resta regolato sino al 2004 nei termini stabiliti dall'accordo Stato-regioni approvato l'8 agosto 2001 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, le regioni possono prevedere ulteriori spese correnti necessarie per l'esercizio delle funzioni statali ad esse trasferite a decorrere dall'anno 2000 e seguenti, nei limiti dei corrispondenti finanziamenti statali.

3. Le limitazioni percentuali di incremento di cui al comma 1, si applicano al complesso dei pagamenti per spese correnti, come definite dai commi 1 e 2, con riferimento ai pagamenti effettuati nell'esercizio 2000.

4. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano con il Ministero dell'economia e delle finanze il livello delle spese correnti e dei relativi pagamenti per gli esercizi 2002, 2003 e 2004.

5. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «risorse pubbliche» sono sostituite dalle seguenti: «le risorse finanziarie pubbliche individuate ai sensi del comma 3».

Art. 2.

Disposizioni in materia di spesa nel settore sanitario

1. Le regioni adottano le iniziative e le disposizioni necessarie affinché le aziende sanitarie ed ospedaliere, nell'acquisto di beni e servizi, aderiscano alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero ad altri strumenti di contenimento della spesa sanitaria approvati dal CIPE, su parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. Le regioni prevedono, inoltre, l'individuazione e l'irrogazione di sanzioni nei confronti degli amministratori che non si adeguino. Le regioni, in conformità alle direttive tecniche stabilite dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze, adottano le opportune iniziative per favorire lo sviluppo del commercio elettronico e semplificare l'acquisto di beni e servizi in materia sanitaria.

2. Le aziende sanitarie ed ospedaliere possono decidere di non aderire alle convenzioni solo per singoli acquisti per i quali sia dimostrata la non convenienza. Tali provvedimenti sono trasmessi al collegio sindacale ed alla regione territorialmente competente per con sentire l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo.

3. Le regioni, attraverso le proprie strutture ed unità di controllo, attivano sistemi informatizzati per la raccolta di dati ed informazioni riguardanti la spesa per beni e servizi, realizzano, entro il 31 dicembre 2001, l'Osservatorio regionale dei prezzi in materia sanitaria, rendendo disponibili i relativi dati su un apposito sito internet.

4. Nel monitoraggio della spesa sanitaria relativa alle singole regioni si attribuisce separata evidenza:

a) agli acquisti effettuati al di fuori delle convenzioni e per importi superiori ai prezzi di riferimento;

b) alla spesa complessiva per il personale del comparto sanità, ivi compreso il personale dirigente, superiore al livello registrato nell'anno 2000, fatti salvi gli incrementi previsti dai rinnovi contrattuali.

5. All'articolo 87 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:

«*6-bis.* Le regioni adottano le necessarie iniziative per attivare, nel proprio territorio, il monitoraggio delle prescrizioni mediche, farmaceutiche, specialistiche ed ospedaliere previsto dal presente articolo, assicurando la tempestiva disponibilità delle informazioni, anche per via telematica, ai Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze, nonché alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali.

6-ter. Le regioni garantiscono la standardizzazione dei dati e l'interoperabilità delle soluzioni tecnologiche adottate con quelle che verranno definite nell'ambito del nuovo sistema informativo nazionale del Ministero della salute.

6-quater. Le regioni determinano le modalità e gli strumenti del monitoraggio. Le regioni determinano, inoltre, le sanzioni da applicare a carico dei soggetti che abbiano omesso gli adempimenti connessi al monitoraggio o che abbiano effettuato prescrizioni in misura superiore al livello appropriato.».

6. All'articolo 85, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «A decorrere dal 1° gennaio 2002» sono sostituite dalle seguenti: «Dal 1° gennaio 2003»;

b) le parole: «dal 1° gennaio 2003» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2004».

Art. 3.

Disposizioni in materia di equilibrio dei presidi ospedalieri e di sperimentazioni gestionali

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto il seguente:

«*2-bis.* Non costituiscono principi fondamentali, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, le materie di cui agli articoli 4, comma 1-*bis*, e 9-*bis*.».

2. Le regioni adottano le disposizioni necessarie:

a) per stabilire l'obbligo delle aziende sanitarie ed ospedaliere di garantire l'equilibrio economico dei singoli presidi ospedalieri;

b) per individuare le tipologie degli eventuali provvedimenti di riequilibrio;

c) per determinare le misure a carico dei direttori generali nell'ipotesi di mancato raggiungimento dell'equilibrio economico.

3. Fino alla data di entrata in vigore delle leggi regionali o dei provvedimenti adottati in applicazione dei commi 1 e 2, continuano ad applicarsi tutte le disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, come modificate dal presente articolo.

4. Nell'ambito della ristrutturazione della rete ospedaliera prevista dall'articolo 2, comma 5, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni ed integrazioni, le regioni adottano lo standard di dotazione media di 5 posti letto per mille abitanti di cui l'1 per mille riservato alla riabilitazione ed alla lungodegenza post-acuzie. Gli esuberi di personale risultanti dalla ristrutturazione sono prioritariamente riassorbiti nell'ambito delle strutture realizzate in sede di riconversione di quelle dismesse, per assicurare la sostituzione del personale cessato dal servizio nell'ambito della stessa azienda e per realizzare servizi medici ed infermieristici domiciliari per malati cronici e terminali. Per le ulteriori eccedenze di personale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

5. Gli effetti finanziari positivi o negativi derivanti dall'entrata in vigore delle leggi o dei provvedimenti regionali adottati ai sensi del presente decreto sono acquisiti o ricadono sui bilanci delle singole regioni.

6. All'articolo 9-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: «La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, autorizza» sono sostituite dalle seguenti: «Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano autorizzano»;

b) al comma 2 le parole: «è proposto dalla regione interessata» sono sostituite dalle seguenti: «è adottato dalla regione o dalla provincia autonoma interessata».

7. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono ai Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze, nonché alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali, copia dei programmi di sperimentazione aventi ad oggetto i nuovi modelli gestionali adottati sulla base dell'articolo 9-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero sulla base della normativa regionale o provinciale disciplinante la materia. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono annualmente ai predetti Ministeri, nonché alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali, una relazione sui risultati conseguiti con la sperimentazione, sia sul piano economico sia su quello della qualità dei servizi.

Art. 4.

Accertamento e copertura dei disavanzi

1. Relativamente all'anno 2001, per le finalità di cui al comma 4 dell'articolo 83, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ai fini della anticipazione delle misure di copertura degli eventuali disavanzi di gestione, l'accertamento di detti disavanzi è effettuato con riferimento ai dati di preconsuntivo entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le risultanze dell'accertamento sono comunicate entro i successivi dieci giorni al Ministero della salute ed al Ministero dell'economia e delle finanze, nonché alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali.

2. Entro il 30 giugno dell'anno successivo le regioni comunicano al Ministero della salute, al Ministero dell'economia e delle finanze, nonché alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali, le risultanze dell'accertamento dei conti consuntivi della spesa sanitaria previsto dall'articolo 83, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

3. Gli eventuali disavanzi di gestione accertati o stimati, nel rispetto dell'accordo Stato-regioni 2001, sono coperti dalle regioni con le modalità stabilite da norme regionali che prevedano alternativamente o cumulativamente l'introduzione di:

a) misure di compartecipazione alla spesa sanitaria, ivi inclusa l'introduzione di forme di corresponsabilizzazione dei principali soggetti che concorrono alla determinazione della spesa;

b) variazioni dell'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche o altre misure fiscali previste nella normativa vigente;

c) altre misure idonee a contenere la spesa, ivi inclusa l'adozione di interventi sui meccanismi di distribuzione dei farmaci.

4. Al fine di assicurare la copertura della quota dei disavanzi relativi all'anno 2000 di pertinenza regionale in base all'accordo tra lo Stato e le regioni citato all'articolo 1, comma 1, le regioni sono autorizzate a contrarre, anche in deroga alle limitazioni previste dalle vigenti disposizioni, mutui con oneri a carico dei rispettivi bilanci.

Art. 5.

Tetti di spesa

1. A decorrere dall'anno 2002 l'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica territoriale non può superare, a livello nazionale ed in ogni singola regione, il 13 per cento della spesa sanitaria complessiva. A tale fine le regioni adottano, sentite le associazioni di categoria interessate, i provvedimenti necessari ad assicurare il rispetto della disposizione di cui al presente articolo.

Art. 6.

Livelli di assistenza

1. Nell'ambito della ridefinizione dei Livelli essenziali di assistenza (LEA), entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la Commissione unica del farmaco, con proprio provvedimento, individua i farmaci che, in relazione al loro ruolo non essenziale, alla presenza fra i medicinali concedibili di prodotti aventi attività terapeutica sovrapponibile ed un migliore rapporto tra costi e benefici, possono essere totalmente o parzialmente esclusi dalla rimborsabilità.

2. La totale o parziale esclusione dalla rimborsabilità dei farmaci di cui al comma 1 è disposta, anche con provvedimento amministrativo della regione, tenuto conto dell'andamento della propria spesa farmaceutica rispetto al tetto di spesa programmato.

Art. 7.

Prezzo di rimborso dei farmaci di uguale composizione

1. A decorrere dal 1° novembre 2001 i medicinali non coperti da brevetto aventi uguale composizione in principi attivi, nonché forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio, numero di unità posologiche e dosi unitarie uguali, sono rimborsati al farmacista dal Servizio sanitario nazionale fino alla concorrenza del prezzo più basso del corrispondente farmaco generico disponibile nel normale ciclo distributivo regionale, sulla base di apposite direttive definite dalla regione.

2. Il medico nel prescrivere i farmaci di cui al comma 1, aventi un prezzo superiore al minimo, può apporre sulla ricetta adeguata indicazione secondo la quale il farmacista all'atto della spedizione della ricetta non può sostituire il farmaco prescritto con un medicinale uguale avente un prezzo più basso di quello originariamente prescritto dal medico stesso.

3. Il farmacista, in assenza dell'indicazione di cui al comma 2, dopo aver informato l'assistito, consegna allo stesso il farmaco avente il prezzo più basso, disponibile nel normale ciclo distributivo regionale, in riferimento a quanto previsto nelle direttive regionali di cui al comma 1.

4. Qualora il medico apponga sulla ricetta l'indicazione di cui al comma 2, con cui ritiene il farmaco prescritto insostituibile ovvero l'assistito non accetti la sostituzione proposta dal farmacista, ai sensi del comma 3, la differenza fra il prezzo più basso ed il prezzo del farmaco prescritto è a carico dell'assistito.

Art. 8.

Particolari modalità di erogazione di medicinali agli assistiti

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche con provvedimenti amministrativi, hanno facoltà di:

a) disporre che nel proprio territorio le categorie di medicinali che richiedono un controllo ricorrente del paziente siano erogate agli assistiti dal Servizio sanitario nazionale direttamente tramite le proprie strutture aziendali. Nell'attuare tale modalità di erogazione deve essere garantita l'economicità e la non difficoltosa reperibilità dei farmaci;

b) stipulare accordi con le associazioni sindacali delle farmacie convenzionate, pubbliche e private, per consentire agli assistiti di rifornirsi dei medicinali di cui alla lettera *a)* anche presso le farmacie predette;

c) assicurare l'erogazione diretta da parte delle aziende sanitarie dei medicinali necessari al trattamento dei pazienti in assistenza domiciliare, residenziale e semiresidenziale;

d) disporre, al fine di garantire la continuità assistenziale, che la struttura pubblica fornisca direttamente i farmaci, limitatamente al primo ciclo terapeutico completo, sulla base di direttive regionali, per il periodo immediatamente successivo alla dimis sione del ricovero ospedaliero o alla visita specialistica ambulatoriale.

Art. 9.

Numero di confezioni prescrivibili per singola ricetta

1. Fermo restando quanto previsto dal comma 12 dell'articolo 85 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la prescrizione dei medicinali destinati al trattamento delle patologie individuate dai regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, è limitata al numero massimo di tre pezzi per ricetta; la prescrizione non può comunque superare i sessanta giorni di terapia. Sono abrogati il comma 6, dell'articolo 1, del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 467, nonché il primo e il secondo periodo del comma 9, dell'articolo 3, del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124. Limitatamente ai medicinali a base di antibiotici in confezione monodose e ai medicinali somministrati esclusivamente per fleboclisi è confermata la possibilità di prescrizione fino a sei pezzi per ricetta, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724. Per i farmaci analgesici oppiacei, utilizzati nella terapia del dolore di cui alla legge 8 febbraio 2001, n. 12, è consentita la prescrizione in un'unica ricetta di un numero di confezioni sufficienti a coprire una terapia massima di trenta giorni.

Art. 10.

Introduzione sperimentale del prezzo di rimborso dei farmaci

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, avvia con le regioni interessate una sperimentazione della durata di sei mesi per l'introduzione del prezzo di rimborso di particolari categorie di farmaci in relazione alle due seguenti metodiche:

a) adozione del prezzo di riferimento dei farmaci per categorie terapeutiche omogenee;

b) riduzione del prezzo del farmaco rimborsabile all'aumentare del fatturato relativo al farmaco medesimo.

Art. 11.

Percentuale di sconto a carico di farmacie

1. A decorrere dal 1° ottobre 2001, il terzo periodo del comma 40, dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si applica nei confronti delle farmacie che presentano un fatturato annuo non superiore a 500 milioni di lire.

Art. 12.

Norma finale

1. I principi desumibili dal presente decreto costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.

Art. 13.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 settembre 2001

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

SIRCHIA, *Ministro della salute*

LA LOGGIA, *Ministro per gli affari regionali*

STANCA, *Ministro per l'innovazione e le tecnologie*

FRATTINI, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

01G0406

DECRETO-LEGGE 18 settembre 2001, n. **348**

Disposizioni urgenti per la partecipazione militare italiana alla missione internazionale di pace in Macedonia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 19 luglio 2001, n. 294, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 agosto 2001, n. 339, recante proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace, nonché prosecuzione dei programmi delle Forze di polizia italiane in Albania;

Vista la decisione di intervenire militarmente nella Macedonia, adottata dal Consiglio Atlantico della NATO il 22 agosto 2001, dopo il fallimento del piano di conciliazione adottato dal Governo macedone;

Ritenuto che l'Italia debba ulteriormente impegnarsi nelle attività volte a stabilire la pace nella regione balcanica e ad instaurare condizioni di convivenza e sviluppo nello spirito della Carta delle Nazioni Unite;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni volte a disciplinare la partecipazione italiana alle predette operazioni umanitarie in Macedonia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 settembre 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro della difesa e del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. È autorizzata, a decorrere dal 23 agosto 2001 e fino al 30 settembre 2001, la partecipazione di un contingente militare all'intervento in Macedonia, deliberato dal Consiglio Atlantico della NATO il 22 agosto 2001.

2. Al personale di cui al comma 1 si applicano le disposizioni relative allo stato giuridico e al trattamento economico, assicurativo e pensionistico previste dall'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 19 luglio 2001, n. 294, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 agosto 2001, n. 339, per il personale che partecipa alle operazioni in Macedonia, in Albania, nei territori della ex Jugoslavia e in Kosovo.

3. Sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni effettuate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto nell'ambito delle operazioni di cui al comma 1.

Art. 2.

1. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 19 luglio 2001, n. 294, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 agosto 2001, n. 339, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Al personale impiegato nei programmi di cui al comma 1, durante i periodi di riposo e di recupero previsti dalle vigenti disposizioni per l'impiego all'estero, fruiti fuori del teatro di operazioni e in costanza di missione, è corrisposta un'indennità giornaliera pari alla diaria di missione estera percepita.».

Art. 3.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, valutati complessivamente in lire 8.564 milioni, si provvede, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 settembre 2001

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARTINO, *Ministro della difesa*

RUGGIERO, *Ministro degli affari esteri*

SCAJOLA, *Ministro dell'interno*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

01G0407

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 16 luglio 2001, n. **349.**

Regolamento recante: «Modificazioni al certificato di assistenza al parto, per la rilevazione dei dati di sanità pubblica e statistici di base relativi agli eventi di nascita, alla nati-mortalità ed ai nati affetti da malformazioni».

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, in materia di «Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali», e successive modificazioni;

Visto l'articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, recante: «Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative»;

Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, concernente: «Disposizioni integrative della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sul trattamento di dati sensibili da parte dei soggetti pubblici»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318, concernente: «Regolamento recante norme per l'individuazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali, a norma dell'articolo 15, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675»;

Visto il decreto ministeriale 19 aprile 1978, recante: «Nuovo modello di certificato di assistenza al parto»;

Visto l'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 luglio 1999, recante: «Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano in materia di accertamenti utili alla diagnosi precoce delle malformazioni, e di obbligatorietà del controllo per l'individuazione e il tempestivo trattamento dell'ipotiroidismo congenito, della fenilchetonuria e della fibrosi cistica»;

Visto il decreto dell'Alto commissario per l'igiene e la sanità pubblica 8 ottobre 1953, relativo all'«Approvazione dell'unito modello per la denuncia dei nati deformi»;

Considerata l'importanza ai fini di sanità pubblica, del rilevamento dei dati statistici relativi agli eventi di nascita, dei nati affetti da malformazioni e dei nati morti, mediante la compilazione da parte delle ostetriche e del personale medico del certificato di assistenza al parto, quale strumento di tutela della salute dell'individuo e della collettività;

Considerata la necessità di modificare il certificato di assistenza al parto, individuando uno strumento omogeneo per la rilevazione dei dati di base relativi agli eventi di nascita, e dei dati relativi ai nati affetti da malformazioni e ai nati morti;

Considerata, altresì, la necessità di apportare modifiche al modello per la denuncia di nato con malformazione congenita ed individuare uno strumento di base utile per la rilevazione dei dati specifici;

Considerato il determinante apporto tecnico di competenza dell'Istituto nazionale di statistica;

Visto il parere espresso dal Consiglio superiore di sanità nella seduta del 27 ottobre 1999;

Visto il parere espresso dal Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, nella seduta del 1° marzo 2000;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 22 marzo 2001;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella seduta del 4 giugno 2001;

Vista la prescritta comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata in data 21 giugno 2001;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

1. È approvato il nuovo certificato di assistenza al parto, in seguito denominato «certificato», quale strumento utilizzabile ai fini statistici e di sanità pubblica, secondo l'allegato schema esemplificativo di base che costituisce parte integrante del presente regolamento.

2. Il certificato, che contiene almeno le informazioni riportate nello schema allegato, è composto delle seguenti sezioni:

sezione generale;

sezione A: informazioni socio-demografiche sul/sui genitore/i;

sezione B: informazioni sulla gravidanza;

sezione C: informazioni sul parto e sul neonato;

sezione D: informazioni sulle cause di nati-mortalità;

sezione E: informazioni sulla presenza di malformazioni.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere, nel rispetto della normativa di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive integrazioni, ulteriori informazioni da rilevarsi attraverso il certificato, fermo restando il suo contenuto informativo di base richiamato nel comma 2.

4. Il certificato viene redatto, non oltre il decimo giorno dalla nascita, a cura dell'ostetrica/o o del medico che ha assistito il parto o del medico responsabile dell'unità operativa in cui è avvenuta la nascita per le sezioni A, B e C, ed a cura del medico accertatore per le sezioni D ed E.

5. L'originale del certificato viene conservato presso la direzione sanitaria degli istituti di cura pubblici e privati in cui è avvenuto il parto.

6. Nei casi di nascita avvenuta a domicilio o in struttura diversa da istituto di cura pubblico o privato, il certificato deve essere consegnato dall'ostetrica/o o dal medico che ha assistito il parto all'azienda USL di evento, non oltre il decimo giorno dall'evento nascita.

7. I direttori sanitari delle aziende ospedaliere autonome, dei policlinici universitari, degli I.R.C.C.S. trasmettono almeno trimestralmente le informazioni contenute nel certificato alle regioni e province autonome di appartenenza.

8. I direttori sanitari degli istituti di cura pubblici e privati trasmettono tempestivamente alle aziende USL di evento le informazioni contenute nei certificati.

9. Le aziende USL di evento inviano almeno trimestralmente alla regione o alla provincia autonoma di appartenenza le informazioni contenute nel certificato.

10. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono modalità e tempi di trasmissione tempestiva delle informazioni contenute nel certificato all'azienda USL di residenza della puerpera, sia all'interno della stessa regione che in regione diversa dall'evento nascita.

11. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dopo aver verificato la completezza, la congruenza e l'accuratezza delle informazioni rilevate, inviano almeno semestralmente al Ministero della sanità - Direzione generale del sistema informativo e statistico e degli investimenti strutturali e tecnologici, su supporto magnetico, secondo il tracciato record e le modalità stabiliti nell'allegato, le informazioni rilevate attraverso il certificato, prive degli elementi identificativi diretti, che costituiscono debito informativo nei confronti del livello centrale.

12. Il Ministero della sanità trasmette all'ISTAT copia dell'archivio costituito, in applicazione del comma 11, privo degli elementi identificativi diretti.

Art. 2.

1. In caso di nati morti a cura del medico accertatore viene compilata la sezione D del certificato, comunque integrata — quando siano state riscontrate anche malformazioni — dalla compilazione della sezione E.

Art. 3.

1. In presenza di nati vivi con malformazioni congenite viene compilata, da parte del medico accertatore, la sezione E del certificato, che sostituisce il «modello 51 sanità pubblica», concernente la denuncia di nato con malformazioni congenite, quale strumento di base utile per la rilevazione dei dati essenziali.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono le modalità per garantire che le informazioni dei certificati dei nati con malformazioni pervengano ai registri per le malformazioni congenite di competenza territoriale, ai quali afferiscono anche i dati raccolti ai sensi dell'articolo 1, punto 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 luglio 1999.

Art. 4.

1. I dati idonei ad identificare anche indirettamente i soggetti interessati sono comunque trattati nel rispetto dei principi contenuti nell'articolo 3, comma 4 e comma 5 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135.

2. Le strutture pubbliche e private coinvolte nel flusso dei dati relativi al certificato individuano al loro interno i soggetti responsabili e incaricati del trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 8 e 19 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, ed adottano le misure minime di sicurezza individuate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318.

Art. 5.

1. Il decreto ministeriale 19 aprile 1978 è abrogato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 16 luglio 2001

Il Ministro: SIRCHIA

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 3 settembre 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6 Sanità, foglio n. 171

ALLEGATO

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DI BASE
CERTIFICATO DI ASSISTENZA AL PARTO

Sezione Generale

REGIONE

Istituto / Azienda Ospedaliera
Azienda USL
Comune di evento

COGNOME della puerpera

NOME della puerpera

CODICE SANITARIO INDIVIDUALE della puerpera

Sezione A informazioni socio-demografiche sul/sui genitore/i

MADRE: Data di nascita

Cittadinanza

Comune di nascita

Comune di residenza

Regione e Azienda USL di residenza

Titolo di studio

Condizione professionale/non professionale

Stato civile

se coniugata: data del matrimonio (mese ed anno)

Precedenti concepimenti

Se si N. parti precedenti
N. nati vivi
N. nati morti
N. aborti spontanei
N. IVG
N. tagli cesarei precedenti
Data ultimo parto precedente

PADRE : Data di nascita

Cittadinanza

Comune di nascita

Titolo di studio

Condizione professionale/non professionale

Consanguineità tra madre e padre Grado

Sezione B informazioni sulla gravidanza

Accertamenti in gravidanza:

Visite di controllo in gravidanza

Prima visita di controllo in gravidanza a settimane

Numero di ecografie

Indagini prenatali:
amniocentesi
villi coriali
fetoscopia/funicolocentesi
ecografia > 22 settimane

Decorso della gravidanza

Difetto di accrescimento fetale

Concepimento con tecniche di procreazione medico-assistita

Se si: metodo di procreazione medico-assistita

Età gestazionale (settimane compiute)

Sezione C informazioni sul parto e sul neonato

C1 : parto

Luogo del parto

Modalità del travaglio

Se indotto : tipo di induzione

Presentazione del neonato

Modalità del parto ☐

Data del parto gg mm aaaa ☐☐ ☐☐ ☐☐☐☐ hh mm ☐☐ ☐☐

Genere del parto ☐

Se parto plurimo: N. nati maschi ☐ N. nati femmine ☐

Personale sanitario presente al parto:

- ostetrica/o ☐
- ostetrico-ginecologo ☐
- pediatra/neonatologo ☐
- anestesista ☐
- altro personale sanitario o tecnico ☐

Presenza in sala parto: ☐

Profilassi Rh: ☐

C2 : neonato ***da compilare per ogni nato***

Sesso ☐

Tipo genitali esterni ☐

Numero d'ordine del nato nel presente parto ☐

Peso (grammi) ☐☐☐☐

Lunghezza (cm.) ☐☐

Circonferenza cranica (cm.) ☐☐

Vitalità: ☐

Punteggio Apgar dopo 5 min dalla nascita: ☐☐

Necessità di rianimazione ☐

Presenza di malformazione ☐

Se si compilare la sezione E

Sezione D informazioni sulle cause di nati-mortalità

Malattia o condizione morbosa principale del feto ☐☐☐☐☐
....

Altra malattia o condizione morbosa del feto ☐☐☐☐☐
....

Malattia o condizione morbosa principale della madre interessante il feto ☐☐☐☐☐

....

Altra malattia o condizione morbosa della madre interessante il feto ☐☐☐☐☐

....

Altra circostanza rilevante ☐☐☐☐☐

....

Momento della morte ☐

Esecuzione esami strumentali in caso di malformazioni ☐

Esecuzione fotografie in caso di malformazioni ☐

Riscontro autoptico ☐

Sezione E informazioni sulla presenza di malformazioni

Malformazioni diagnosticate 1) ☐☐☐☐☐
2) ☐☐☐☐☐
3) ☐☐☐☐☐

Cariotipo del nato (se effettuato prima della nascita)

....

Età gestazionale alla diagnosi di malformazione (in settimane compiute) ☐☐

Età neonatale alla diagnosi di malformazione (in giorni compiuti) ☐☐

Eventuali malformazioni in famiglia:

- fratelli ☐
- madre ☐
- padre ☐
- genitori madre ☐
- genitori padre ☐
- altri parenti madre (fratelli/cugini/zii) ☐
- altri parenti padre (fratelli/cugini/zii) ☐

Malattie insorte in gravidanza 1) ....☐☐☐☐☐
2) ....☐☐☐☐☐

Firma dell'ostetrica/o

....

Firma del medico

....

DEFINIZIONE E CODIFICA DELLE INFORMAZIONI CONTENUTE NELLO SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DEL CERTIFICATO DI ASSISTENZA AL PARTO.

SEZIONE GENERALE

Regione.

La regione o provincia autonoma è identificata dal medesimo codice utilizzato nei modelli di rilevazione delle attività gestionali ed economiche delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere ai sensi del decreto del Ministro della sanità 23 dicembre 1986 e successive modificazioni ed mtegrazioni. Il codice è costituito da 3 caratteri.

Istituto/azienda ospedaliera.

L'istituto è identificato dallo stesso codice utilizzato nei modelli di rilevazione delle attività gestionali ed economiche delle aziende USL e delle aziende ospedaliere (HSP11 e HSP 11-*bis*). Il codice è costituito da 5 caratteri dei quali i primi tre sono costituiti da un progressivo numerico attribuito in ambito regionale e i rimanenti due costituiscono un ulteriore progressivo che individua le singole strutture del complesso ospedaliero, secondo quanto previsto nel modello HSP 11-*bis*.

Omettere il campo nel caso in cui il parto non sia avvenuto all'interno di un istituto di cura.

Azienda USL.

Indicare il codice dell'azienda USL nella quale è avvenuto l'evento parto. Il codice, a tre caratteri, è lo stesso utilizzato nei modelli di rilevazione delle attività gestionali ed economiche delle aziende USL e delle aziende ospedaliere.

Comune di evento.

Per la codifica del comune di evento utilizzare il codice ISTAT, nel quale i primi tre caratteri individuano la provincia e i successivi tre un progressivo all'interno di ciascuna provincia che identifica il singolo comune.

Cognome della puerpera.

Indicare il cognome da nubile della puerpera. Si ammette un massimo di 20 caratteri.

In caso di donna che vuole partorire in anonimato (figlio non riconosciuto o di filiazione ignota) indicare il codice 999 per «Donna che non vuole essere nominata».

Deve essere comunque assicurato un raccordo tra il certificato di assistenza al parto privo dei dati idonei ad identificare la donna che non consente di essere nominata con la cartella clinica custodita presso il luogo dove è avvenuto il parto.

Nome della puerpera.

Indicare il nome della puerpera. Si ammette un massimo di 20 caratteri.

Il nome della puerpera non va riportato in caso di donna che non vuole essere nominata.

In caso di «Donna che non vuole essere nominata» vale quanto precisato alla voce «Cognome della puerpera».

Codice sanitario individuale della puerpera.

Il codice sanitario individuale, per i cittadini italiani, è costituito dal codice fiscale (legge n. 412/1991) ed è composto da 16 caratteri.

In caso di «Donna che non vuole essere nominata» il codice sanitario individuale non va riportato; vale, comunque, quanto precisato alla voce «Cognome della puerpera».

SEZIONE A - INFORMAZIONI SOCIO-DEMOGRAFICHE SUL/SUI GENITORE/I

Data di nascita della madre.

La data di nascita va riportata, riempiendo tutti gli otto caratteri previsti: i primi due caratteri indicano il giorno, i successivi due il mese, gli ultimi quattro l'anno.

In caso di «Donna che non vuole essere nominata» indicare solo l'anno di nascita e non il giorno ed il mese.

Cittadinanza della madre.

Per indicare la cittadinanza utilizzare il seguente codice a tre caratteri:

100 per la cittadinanza italiana;

codice Stato estero definito dal Ministero dell'interno (elenco A).

Comune di nascita della madre.

Per la codifica del comune di nascita valgono le stesse indicazioni descritte per il comune di evento. Nel caso in cui la madre sia nata in un Paese straniero indicare il codice 999 al posto della provincia, seguito dal codice dello Stato estero definito dal Ministero dell'interno per l'anagrafe della popolazione (elenco A).

In caso di «Donna che non vuole essere nominata» indicare solo i primi tre caratteri che individuano la provincia, secondo il codice ISTAT.

Comune di residenza della madre.

Per la codifica del comune di residenza valgono le stesse indicazioni descritte per il comune di evento.

In caso di donna che vuole partorire in anonimato (figlio non riconosciuto o di filiazione ignota) indicare nei primi tre caratteri che individuano la provincia, secondo il codice ISTAT, il codice 999 per «Donna che non vuole essere nominata».

Regione e azienda USL di residenza della madre.

Indicare il codice della regione e dell'azienda USL di residenza della madre. Ciascun codice, a tre caratteri, è lo stesso utilizzato nei modelli di rilevazione delle attività gestionali ed economiche delle aziende USL e delle aziende ospedaliere.

Titolo di studio della madre.

Codici da utilizzare:

laurea: 1;

diploma universitario o laurea breve: 2;

diploma di scuola media superiore: 3;

diploma di scuola media inferiore: 4;

licenza elementare o nessun titolo: 5.

Condizione professionale/non professionale della madre.

Con la condizione professionale si intende rilevare la condizione professionale (occupato/non occupato), la posizione nella professione e il ramo di attività economica. Il codice, a tre cifre, è così costituito:

1ª cifra - occupato: 1;

disoccupato: 2;

in cerca di prima occupazione: 3;

studente: 4;

casalinga: 5;

altra condizione (ritirato dal lavoro, inabile, ecc.): 6.

Se occupata compilare 2ª (posizione nella professione) e 3ª (ramo di attività economica) cifra:

2ª cifra - imprenditore o libero professionista: 1;

altro lavoratore autonomo: 2;

lavoratore dipendente: dirigente o direttivo: 3;

lavoratore dipendente: impiegato: 4;

lavoratore dipendente: operaio: 5;

altro lavoratore dipendente (apprendista, lavoratore a domicilio, ecc.): 6.

3ª cifra - agricoltura, caccia e pesca: 1;

industria: 2;

commercio, pubblici servizi, alberghi: 3;

pubblica amministrazione: 4;

altri servizi privati: 5.

Stato civile della madre.

Indicare:

nubile: 1;

coniugata: 2;

separata: 3;

divorziata: 4;

vedova: 5.

Data di matrimonio.

Se trattasi di donna coniugata indicare il mese e l'anno dell'unico o ultimo matrimonio.

Precedenti concepimenti.

Indicare se la donna ha avuto, prima del presente parto, altri concepimenti.

Numero parti precedenti.

Indicare il totale dei parti avuti dalla donna precedentemente al presente.

Nati vivi.

Indicare il numero dei nati vivi.

Nati morti.

Indicare il numero dei nati morti.

Numero aborti spontanei.

Indicare il numero di eventuali aborti spontanei.

Numero aborti IVG.

Indicare il numero di eventuali IVG.

Tagli cesarei precedenti.

Indicare il numero dei tagli cesarei.

Data ultimo parto.

Indicare la data dell'ultimo parto avuto dalla donna utilizzando il codice a otto caratteri: giorno, mese e l'anno.

Data di nascita del padre.

La data di nascita va riportata, riempiendo tutti gli otto caratteri previsti: i primi due caratteri indicano il giorno, i successivi due il mese, gli ultimi quattro l'anno.

Cittadinanza del padre.

Valgono le medesime considerazioni viste per la cittadinanza della madre.

Comune di nascita del padre.

Valgono le medesime considerazioni viste per il comune di nascita della madre.

Titolo di studio del padre.

Valgono le medesime considerazioni viste per il titolo di studio della madre.

Condizione professionale/non professionale del padre.

Valgono le medesime considerazioni viste per la condizione professionale della madre.

Consanguineità tra madre e padre.

Nel caso di consanguineità tra i genitori precisare se:

sono parenti di 4º grado (figli di fratelli/sorelle): 1;

sono parenti di 5º grado (coniuge sposato con figlia/figlio di un suo primo cugino): 2;

sono parenti di 6º grado (secondi cugini): 3.

SEZIONE B - INFORMAZIONI SULLA GRAVIDANZA

Visite di controllo in gravidanza.

Specificare se la partoriente ha effettuato durante la gravidanza:

nessuna visita di controllo: 1;

fino a 4 visite di controllo (minori o uguali a 4): 2;

più di 4 visite di controllo: 3.

Prima visita di controllo in gravidanza.

Specificare il numero di settimane compiute nella quale è avvenuta la prima visita (di accertamento e controllo) della gravidanza.

Numero di ecografie.

Specificare il numero di ecografie effettuate in gravidanza. In caso di un numero maggiore di 9, indicare 9.

Indagini prenatali.

Per ciascuna indagine in elenco indicare se è stata effettuata o meno con:

si: 1;

no: 2.

Decorso della gravidanza.

Indicare se la gravidanza ha avuto un decorso fisiologico oppure patologico:

fisiologico: 1;

patologico: 2.

Per gravidanza a decorso patologico s'intende la gravidanza in cui si sia verificata morbilità materno-fetale.

Difetto di accrescimento fetale.

Per difetto di accrescimento fetale si intende il rallentato accrescimento intrauterino (valori inferiori al 10º percentile) diagnosticato in fase pre-natale.

Indicare:

si: 1;

no: 2.

Concepimento con tecnica di procreazione medico-assistita.

Indicare se il concepimento ha avuto luogo con l'applicazione di una tecnica di procreazione medico-assistita:

si: 1;

no: 2.

Metodo di procreazione medico-assistita.

Nel caso il concepimento sia avvenuto attraverso l'utilizzo di tecniche di riproduzione medicoassistita specificare il metodo seguito:

solo trattamento farmacologico per induzione dell'ovulazione: 1;

IUI (Intra Uterine Insemination) metodica di procreazione medico-assistita consistente nel trasferimento di gameti maschili nella cavità uterina: 2;

GIFT (Gamete IntraFallopian Transfer) metodica di procreazione medico-assistita consistente nel trasferimento di gameti (maschili e femminili) nelle tube di Falloppio, generalmente per via laparoscopica: 3;

FIVET (Fertilization in Vitro and Embryo Trasnsfer) metodica di procreazione medico-assistita che prevede la fecondazione in vitro ed il trasferimento degli embrioni cosi ottenuti nell'utero: 4;

ICSI (Intra Cytoplasmic Sperm Injection) metodica di procreazione medico-assistita che prevede la fecondazione in vitro tramite iniezione di uno spermatozoo nel citoplasma di un ovocita ed il trasferimento degli embrioni cosi ottenuti nell'utero: 5;

Altre tecniche: 6.

Età gestazionale.

Specificare il numero di settimane compiute di amenorrea.

SEZIONE C - INFORMAZIONI SUL PARTO E SUL NEONATO

Sezione C1 - Informazioni sul parto

Luogo del parto.

Indicare:

se il parto è avvenuto in un istituto di cura pubblico o privato: 1;

se il parto è avvenuto in un'abitazione privata: 2;

se il parto è avvenuto in un'altra struttura di assistenza: 1;

se il parto è avvenuto altrove (strada, mezzi di trasporto, ecc.): 4.

Modalità del travaglio.

Indicare se il travaglio è avvenuto in modo:

spontaneo: 1;

indotto: 2.

Tipo induzione.

Indicare se il travaglio è stato indotto:

con metodo farmacologico: 1;

amnioressi: 2.

Presentazione del neonato.

Indicare:

vertice: 1;

podice: 2;

fronte: 3;

bregma: 4;

faccia: 5;

spalla: 6.

Modalità del parto.

Indicare se il parto è avvenuto:

in modo spontaneo: 1;

con taglio cesareo d'elezione: 2;

con taglio cesareo in travaglio: 3;

con uso di forcipe: 4;

con uso di ventosa: 5;

in altro modo: 6.

Data del parto.

Indicare la data con codice a 12 cifre (giorno, mese, anno, ora, minuti).

Genere del parto.

Indicare se trattasi di:

parto semplice: 1;

parto plurimo: 2.

Numero nati maschi.

Nel caso di parto plurimo precisare il numero dei nati di sesso maschile.

Numero nati femmine.

Nel caso di parto plurimo precisare il numero dei nati di sesso femminile.

Personale sanitario presente al parto.

Per ciascuna professionalità in elenco segnalare la presenza/assenza con:

si: 1;

no: 2.

Presenza in sala parto.

Indicare se durante il parto era presente una tra le persone indicate:

padre del neonato: 1;

altra persona di famiglia della partoriente: 2;

altra persona di fiducia della partoriente: 3.

Profilassi Rh.

Indicare l'effettuazione o meno dell'immunoprofilassi:

si: 1;

no: 2.

Sezione C2 - Informazioni sul neonato

In caso di parto plurimo tale sezione va compilata per ogni nato.

Sesso del neonato.

Indicare:

maschio: 1;

femmina: 2.

Tipo genitali esterni.

Indicare il tipo di genitali:

maschili: 1;

femminili: 2;

indeterminati: 3.

Numero d'ordine del nato nel presente parto.

Nel caso di parto plurimo indicare l'ordine di nascita. Considerare anche i nati morti.

Peso.

Indicare il peso in grammi.

Lunghezza.

Indicare la lunghezza in centimetri.

Circonferenza cranica.

Indicare la circonferenza cranica in centimetri.

Vitalità.

Specificare se trattasi di:

nato vivo: 1;

nato morto: 2.

Punteggio Apgar.

Indicare il punteggio attribuito al neonato dopo 5 minuti secondo il metodo di Apgar.

Necessità di rianimazione.

Indicare se si è presentata la necessità di rianimare il neonato:

si: 1;

no: 2.

Presenza di malformazione.

Indicare:

si: 1;

no: 2.

SEZIONE D - INFORMAZIONI SULLE CAUSE DI NATI-MORTALITÀ

Le informazioni di carattere clinico interessanti il feto, la madre, il padre, ecc. devono essere specificate per esteso e codificate utilizzando le voci ed i codici della Classificazione delle malattie, dei traumatismi, degli interventi chirurgici e delle procedure diagnostiche e terapeutiche ICD 9 CM e successivi aggiornamenti.

In generale assegnare il codice a 5 caratteri della classificazione. Solo quando ciò non è possibile utilizzare codici a 4 caratteri. Per la descrizione sono disponibili 40 caratteri.

Malattia o condizione morbosa principale del feto.

Indicare la condizione morbosa principale del feto utilizzando il codice a 5 caratteri della predetta Classificazione.

Altra malattia o condizione morbosa del feto.

Indicare altra malattia o condizione morbosa del feto utilizzando il codice a 5 caratteri della predetta Classificazione.

Malattia o condizione morbosa principale della madre interessante il feto.

Indicare la principale condizione morbosa della madre interessante il feto utilizzando il codice a 5 caratteri della predetta Classificazione.

Altra malattia o condizione morbosa della madre interessante il feto.

Indicare altra malattia o condizione morbosa della madre interessante il feto utilizzando il codice a 5 caratteri della predetta Classificazione.

Altra circostanza rilevante.

Indicare altra condizione che, a giudizio del medico, pur non rientrando nelle voci precedenti risulta rilevante ai fini del decesso. Utilizzare il codice a 5 caratteri.

Momento della morte.

Indicare:

se la morte è avvenuta prima del travaglio: 1;

se la morte è avvenuta durante il travaglio: 2;

se la morte è avvenuta durante il parto: 3;

se il momento della morte è sconosciuto: 4.

Esecuzione esami strumentali in caso di nati morti con malformazioni.

Indicare se sono stati effettuati o meno esami strumentali:

si: 1;

no: 2.

Esecuzione fotografie in caso di nati morti con malformazioni.

Indicare se sono state effettuate o meno fotografie:

si: 1;

no: 2.

Riscontro autoptico.

Indicare:

se la causa di morte individuata è stata confermata dall'autopsia: 1;

se il risultato dell'autopsia sarà disponibile in seguito: 2;

se l'autopsia non è stata effettuata: 3.

SEZIONE E - INFORMAZIONI SULLA PRESENZA DI MALFORMAZIONI

Malformazioni diagnosticate.

Utilizzare i codici di malformazione congenita della Classificazione delle malattie, dei traumatismi degli interventi chirurgici e delle procedure diagnostiche e terapeutiche ICD 9 CM e successivi aggiornamenti.

È possibile indicare al massimo 3 malformazioni.

Cariotipo del nato.

Specificare per esteso la diagnosi citogenetica effettuata al fine di identificare anomalie cromosomiche numeriche e strutturali.

Età gestazionale alla diagnosi di malformazione.

Indicare l'età di gestazione, in settimane compiute, in cui è stata diagnosticata la malformazione.

Età neonatale alla diagnosi di malformazione.

Indicare l'età neonatale, in giorni compiuti, in cui è stata diagnosticata la malformazione.

Eventuali malformazioni in famiglia.

Indicare la presenza/assenza di malformazioni nei familiari in elenco:

si: 1;

no: 2.

Malattie insorte in gravidanza.

Utilizzare il codice ICD 9 CM per indicare le malattie rilevanti insorte durante la gravidanza. Sono previste 2 possibilità di codifica.

MODALITÀ DI TRASMISSIONE DEI DATI CONTENUTI NEI CERTIFICATI DI ASSISTENZA AL PARTO DALLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME AL MINISTERO DELLA SANITÀ (TRACCIATO RECORD).

Si riporta di seguito il tracciato record che indica il formato dei dati che devono essere trasmessi dalle regioni e dalle province autonome al Ministero della sanità.

SEZIONE GENERALE

Regione	AN	3
Codice Istituto/Azienda ospedaliera	AN	5
Azienda USL	AN	3
Comune di evento	AN	6
Codice sanitario individuale della puerpera	AN	16

Sezione A - INFORMAZIONI SOCIO-DEMOGRAFICHE SUL/SUI GENITORE/I

Data di nascita della madre	data	8
Cittadinanza della madre	AN	3
Comune di nascita della madre	AN	6
Comune di residenza della madre	AN	6
Regione e azienda USL di residenza della madre	AN	6
Titolo di studio della madre	AN	1
Condizione professionale/non professionale della madre	AN	3
Stato civile della madre	AN	1
Data di matrimonio	data	5
Precedenti concepimenti	AN	1
Numero parti precedenti	N	2
Nati vivi	N	2
Nati morti	N	2
Numero aborti spontanei	N	2
Numero IVG	N	2
Tagli cesarei precedenti	N	2
Data ultimo parto	data	8
Data di nascita del padre	data	8
Cittadinanza del padre	AN	3
Comune di nascita del padre	AN	6
Titolo di studio del padre	AN	1
Condizione professionale/non professionale del padre	AN	3
Consanguineità tra madre e padre	AN	1

Sezione B - INFORMAZIONI SULLA GRAVIDANZA

Visite di controllo in gravidanza	AN	1
Prima visita in gravidanza	N	2
Numero di ecografie	N	1
Aminiocentesi	AN	1
Villi coriali	AN	1
Fetoscopia/funicolocentesi	AN	1
Ecografia > 22 settimane	AN	1
Decorso della gravidanza	AN	1
Difetto di accrescimento fetale	AN	1
Concepimento con tecnica di procreazione medico-assistita	AN	1
Metodo di procreazione medico-assistita	AN	1
Età gestazionale	N	2

Sezione C - INFORMAZIONI SUL PARTO E SUL NEONATO

Sezione C1 - Informazioni sul parto

Luogo del parto	AN	1
Modalità del travaglio	AN	1
Tipo induzione	AN	1
Presentazione del neonato	AN	1
Modalità del parto	AN	1
Data del parto	data	12
Genere del parto	AN	1
N. nati maschi	N	1
N. nati femmine	N	1
Ostetrica/o	AN	1
Ostetrico-ginecologo	AN	1
Pediatra/neonatologo	AN	1
Anestesista	AN	1
Altro personale sanitario	AN	1
Presenza in sala parto	AN	1

Sezione C2 - Informazioni sul neonato

Sesso neonato	AN	1
Tipo genitali esterni	AN	1
Numero d'ordine	AN	1
Peso	N	4
Lunghezza	N	2
Circonferenza cranica	N	2
Vitalità	AN	1
Punteggio Apgar	N	2
Necessità di rianimazione	AN	1
Presenza di malformazione	AN	1
Profilassi Rh	AN	1

Sezione D - INFORMAZIONI SULLE CAUSE DI NATI-MORTALITÀ

Malattia principale del feto	AN	5
Descrizione malattia principale del feto	AN	40
Altra malattia del feto	AN	5
Descrizione altra malattia del feto	AN	40
Malattia principale della madre interessante il feto	AN	5
Descrizione malattia principale della madre interessante il feto	AN	40
Altra malattia della madre interessante il feto	AN	5
Descrizione altra malattia della madre interessante il feto	AN	40
Altra circostanza rilevante	AN	5
Descrizione altra circostanza rilevante	AN	40
Momento della morte	AN	1
Esecuzione esami strumentali in caso di malformazioni	AN	1
Esecuzione fotografie in caso di malformazioni	AN	1
Riscontro autoptico	AN	1

Sezione E - INFORMAZIONI SULLA PRESENZA DI MALFORMAZIONI

Malformazioni diagnosticata 1	AN	5
Malformazioni diagnosticata 2	AN	5
Malformazioni diagnosticata 3	AN	5
Cariotipo	AN	40
Età gestazionale alla diagnosi di malformazione	N	2
Età neonatale alla diagnosi di malformazione	N	2
Malformazioni fratelli	AN	1
Malformazioni madre	AN	1
Malformazioni padre	AN	1
Malformazioni genitori madre	AN	1
Malformazioni genitori padre	AN	1
Malformazioni parenti madre	AN	1
Malformazioni parenti padre	AN	1
Malattie insorte in gravidanza 1	AN	5
Descrizione malattie insorte in gravidanza 1	AN	40
Malattie insorte in gravidanza 2	AN	5
Descrizione malattie insorte in gravidanza 2	AN	40

ELENCO A
(CODICI PAESI ESTERI)

EUROPA (UE Unione europea)

Austria	203
Belgio	206
Danimarca	212
Finlandia	214
Francia	215
Germania	216
Grecia	220
Irlanda	221
Lussemburgo	226
Paesi Bassi	232
Portogallo	234
Regno Unito	219
Spagna	239
Svezia	240

EX-URSS

Armenia	358
Azebaigian	359
Bielorussia	256
Estonia	247
Georgia	360
Kazakistan	356
Kirghizistan	361
Lettonia	248
Lituania	249
Moldavia	254
Russia	245
Tagikistan	362
Turkmenistan	364
Ucraina	243
Uzbekistan	357

ALTRI PAESI EUROPEI

Albania	201
Andorra	202
Bosnia-Erzegovina	252
Bulgaria	209
Repubblica Ceca	257
Cipro	315
Città del Vaticano	246
Croazia	250
Islanda	223
Jugoslavia (Serbia Montenegro)	224
Liechtenstein	225
Macedonia	253
Malta	227
Monaco	229
Norvegia	231
Polonia	233
Romania	235
San Marino	236
Slovacchia	255
Slovenia	251
Svizzera	241
Turchia	351
Ungheria	244

AFRICA

Algeria	401
Angola	402
Benin	406
Bostwana	408
Burkina Faso	409
Burundi	410
Camerun	411
Capo Verde	413
Centrafrica	414
Ciad	415
Comore	417
Congo	418
Costa d'Avorio	404
Egitto	419
Eritrea	466
Etiopia	420
Gabon	421
Gambia	422
Ghana	423
Gibuti	424
Guinea	425
Guinea Bissau	426
Guinea Equatoriale	427
Kenia	428
Lesotho	429
Liberia	430
Libia	431
Madagascar	432
Malawi	434
Mali	435
Marocco	436
Mauritania	437
Maurizio	438
Mozambico	440
Namibia	441
Niger	442
Nigeria	443
Ruanda	446
Sao Tomè e Principe	448
Seicelle	449
Senegal	450
Sierra Leone	451
Somalia	453
Sud Africa	454
Sudan	455
Swaziland	456
Tanzania	457
Togo	458
Tunisia	460
Uganda	461
Zaire	463
Zambia	464
Zimbawe	465

AMERICA

Antigua e Barbuda	503
Argentina	602
Bahamas	505
Barbados	506
Belize	507
Bolivia	604
Brasile	605
Canada	509
Cile	606
Colombia	608
Costarica	513
Cuba	514
Dominica	515
El Salvador	517
Equador	609
Giamaica	518
Grenada	519
Guyana	612
Guatemala	523
Haiti	524
Honduras	525
Messico	527
Nicaragua	529
Panama	530
Paraguay	614
Perù	615
Repubblica Dominicana	516
S. Christopher e Nevis	534
S. Vincent e Grenadine	533
Saint Lucia	532
Stati Uniti d'America	536
Suriname	616
Trinidad e Tobago	617
Uruguay	618
Venezuela	619

ASIA

Afganistan	301
Arabia Saudita	302
Barhein	304
Bangladesh	305
Bhutan	306
Brunei	309
Cambogia	310
Cina Popolare	314
Corea del Nord	319
Corea del Sud	320
Emirati Arabi Uniti	322
Filippine	323
Giappone	326
Giordania	327
India	330
Indonesia	331
Iran	332
Iraq	333
Israele	334
Kuwait	335
Laos	336
Libano	337
Maldive	339
Malesia	340
Mongolia	341
Myanmar (Birmania)	307
Nepal	342
Oman	343
Pakistan	344
Qatar	345
Singapore	346
Siria	348
Sri Lanka (Ceylon)	311
Taiwan	383
Thailandia	349
Vietnam	353
Yemen	354

AUSTRALIA E OCEANIA

Australia	701
Figi	703
Kiribati	708
Nauru	715
Nuova Zelanda	719
Papuasia-Nuova Guinea	721
Salomone	725
Samoa	727
Tonga	730
Tuvalu	731
Vanuatu	732
apolide	999

SOMMARIO ALLEGATO

Schema esemplificativo di base certificato di assistenza al parto.

Definizione e codifica delle informazioni contenute nello schema esemplificativo di base del certificato di assistenza al parto.

Modalità di trasmissione dei dati contenuti nei certificati di assistenza al parto dalle regioni e province autonome al Ministero della sanità (tracciato record).

Elenco A (codici Paesi esteri).

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

— Il testo dell'art. 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403 (Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative), è il seguente:

«2. È fatto divieto ai direttori sanitari tenuti alla dichiarazione di cui al comma 2 dell'art. 70 del regio decreto-legge 9 luglio 1939, n. 1238, come sostituito dall'art. 2 della legge 15 maggio 1997, n. 127, di accompagnare la stessa con il certificato di assistenza al parto previsto dall'art. 18, comma 2, del regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2128, ed è fatto divieto agli ufficiali di stato civile di richiedere detto certificato, che è sostituito, ai fini della formazione dell'atto di

nascita, da una semplice attestazione contenente i soli dati richiesti nei registri di nascita. Ai fini statistici, i direttori sanitari inviano copia del certificato di assistenza al parto, privo di elementi identificativi diretti delle persone interessate ai competenti enti ed uffici del Sistema statistico nazionale, secondo modalità preventivamente concordate. L'Istituto nazionale di statistica, sentito il Ministero della sanità, determina nuove modalità tecniche e procedure per la rilevazione dei dati statistici di base relativi agli eventi di nascita e per l'acquisizione dei dati relativi ai nati affetti da malformazioni e ai nati morti nel rispetto dei principi contenuti nella legge 31 dicembre 1996, n. 675».

— Il testo dell'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 luglio 1999 (Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano in materia di accertamenti utili alla diagnosi precoce delle malformazioni e di obbligatorietà del controllo per l'individuazione ed il tempestivo trattamento dell'ipotiroidismo congenito, della fenilchetonuria e della fibrosi cistica), è il seguente:

«Art. 1 *(Accertamenti per la diagnosi precoce delle malformazioni)*. — 1. I neonati sono sottoposti a visita medica da parte del pediatra o del neonatologo allo scopo di accertare eventuali malformazioni e di identificare soggetti a rischio di difetti dello sviluppo, che dovranno essere seguiti con maggiore attenzione, nei mesi successivi alla nascita, in idonee strutture.

2. La visita medica deve essere eseguita, per i nati vivi, entro le prime ore dalla nascita e ripetuta prima della dimissione. Per i nati morti devono essere eseguiti gli esami autoptici, gli accertamenti anamnestici previsti nella visita medica e, qualora ritenuti necessari, gli esami strumentali e l'esecuzione di fotografie. La visita medica comprende l'anamnesi familiare per difetti congeniti e l'anamnesi materna, l'anamnesi del travaglio di parto e dei primi momenti di adattamento alla vita extrauterina, l'esame obiettivo dettagliato. L'esito degli accertamenti anamnestici, obiettivi e strumentali, anche in caso di risultato negativo deve essere registrato nella cartella neonatale di tutti i nati, vivi o morti.

3. In caso di sospetto di difetti congeniti o patologia malformativa, formulato dal pediatra o dal neonatologo, il neonato viene inviato, per le ulteriori indagini, ai centri di riferimento individuati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano nella struttura ospedaliera che comprende:

a) centri specialistici con competenze di genetica medica;

b) centri specialistici per indagini strumentali di specifici organi e apparati (cuore, rene, apparato locomotore, sistema nervoso, apparato visivo, apparato uditivo, etc.).

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con il contributo dell'Osservatorio epidemiologico territoriale, attuano programmi di ricerca epidemiologica sulle malformazioni congenite, afferendo a specifici registri regionali, interregionali e delle province autonome; i relativi dati confluiscono in un registro nazionale sulle malformazioni congenite, tenuto presso l'Istituto superiore di sanità.».

Nota all'art. 3:

— Per l'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 luglio 1999 vedasi il testo riportato nella corrispondente nota alle premesse.

Note all'art. 4:

— Il testo dell'art. 3, commi 4 e 5, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135 (Disposizioni integrative della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sul trattamento di dati sensibili da parte dei soggetti pubblici) è il seguente:

«4. I dati contenuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, sono trattati con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di altri sistemi che, considerato il numero e la natura dei dati trattati, permettono di identificare gli interessati solo in caso di necessità.

5. I dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale sono conservati separatamente da ogni altro dato persone trattato per finalità che non richiedano il loro utilizzo. Al trattamento di tali dati si procede con le modalità di cui al comma 4 anche quando detti dati non sono contenuti in elenchi, registri o banche dati o non sono tenuti con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati.».

— Gli articoli 8 e 19 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) recano rispettivamente i testi seguenti:

«Art. 8 *(Responsabile)*. — 1. Il responsabile, se designato, deve essere nominato tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

2. Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.

3. Ove necessario per esigenze organizzative, possono essere designati responsabili più soggetti, anche mediante suddivisione di compiti.

4. I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto.

5. Gli incaricati del trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi alle istruzioni del titolare o del responsabile.».

Art. 19 *(Incaricati del trattamento)*. — 1. Non si considera comunicazione la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate per iscritto di compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile, e che operano sotto la loro diretta autorità.».

01G0405

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 11 settembre 2001.

Trasferimento di alcuni crediti dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (E.N.P.A.L.S.) all'I.N.A.M., in liquidazione.

L'ISPETTORE GENERALE CAPO PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI ENTI DISCIOLTI

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme sulla soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94, ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e sulle dotazioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del

bilancio e della programmazione economica, con il quale l'I.G.E.D. è stato denominato Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti;

Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

Visto l'art. 12-*bis* del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, con il quale è stato soppresso, tra gli altri, l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (E.N.P.A.L.S.);

Visto l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con il quale le operazioni di liquidazione del suddetto ente sono state affidate all'ufficio liquidazioni ora I.G.E.D.;

Visto l'art. 13-*bis* della citata legge n. 1404/1956, il quale, ai fini dell'accelerazione delle operazioni liquidatorie, prevede il trasferimento di crediti e debiti in contestazione da uno ad altro degli enti;

Considerato che le operazioni che ostacolano la chiusura della gestione liquidatoria del citato ente sono rappresentate dai seguenti crediti:

1) Natalizi Giorgio: L. 10.946.799 per crediti in contestazione giudiziaria;

2) Cavaceppi Vittorio: L. 2.129.377 per crediti in contestazione giudiziaria;

3) Picchietti Franco: L. 8.776.749 per crediti in contestazione giudiziaria;

4) Rulli Alberto - Di Bello Sirio: L. 322.615.910 per credito da sentenza del tribunale di Roma del 23 luglio 1996;

Considerato che per i sopracitati debitori, essendo intervenuti atti contenziosi, non si prevede quando potranno essere estinte le relative obbligazioni pecuniarie;

Ritenuto che, al fine di accelerare la definizione della chiusura del suddetto ente, occorre far ricorso alla procedura di cui all'art. 13-*bis* della citata legge n. 1404/1956, trasferendo i crediti per complessive L. 344.468.835 dall' Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (E.N.P.A.L.S.) all'I.N.A.M. in liquidazione;

Decreta:

I crediti, di cui alle premesse (Natalizi Giorgio: L. 10.946.799 per crediti in contestazione giudiziaria; Cavaceppi Vittorio: L. 2.129.377 per crediti in contestazione giudiziaria; Picchietti Franco: L. 8.776.749 per crediti in contestazione giudiziaria; Rulli Alberto - Di Bello Sirio: L. 322.615.910 per credito da sentenza del tribunale di Roma del 23 luglio 1996), per complessive L. 344.468.835, sono trasferiti, ai sensi dell'art. 13-*bis* della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (E.N.P.A.L.S.) all'I.N.A.M. in liquidazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 settembre 2001

L'ispettore generale capo: D'ANTUONO

01A10326

DECRETO 11 settembre 2001.

Trasferimento di debiti dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (E.N.P.A.L.S.) all'I.N.A.M., in liquidazione.

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI ENTI DISCIOLTI

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme sulla soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94, ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e sulle dotazioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale l'I.G.E.D. è stato denominato Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti;

Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

Visto l'art. 12-*bis* del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, con il quale è stato soppresso, tra gli altri, l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (E.N.P.A.L.S.);

Visto l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con il quale le operazioni di liquidazione del suddetto ente sono state affidate all'ufficio liquidazioni ora I.G.E.D.;

Visto l'art. 13-*bis* della citata legge n. 1404/1956, il quale, ai fini dell'accelerazione delle operazioni liquidatorie, prevede il trasferimento di debiti in contestazione da uno ad altro degli enti, purché l'ente originario debitore fornisca, mediante versamento su conto speciale da aprirsi presso la Banca d'Italia, la provvista per l'integrale soddisfacimento, che resta vincolata a tale scopo;

Considerato che le operazioni che ostacolano la chiusura della gestione liquidatoria del citato ente sono rappresentate dai seguenti debiti in contestazione:

1) Natalizi Giorgio: L. 2.000.000 per spese di lite;

2) Pisano Anna Maria: L. 1.000.000 per spese giudiziali;

3) Ricci Giuseppe: L. 5.720.365 per spese di lite;

4) ex dipendenti gestione sanitaria E.N.P.A.L.S.: L. 5.000.000 per vertenze in materia di eccedenza ex art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979;

Ritenuto che, al fine di accelerare la definizione della chiusura delle operazioni liquidatorie del suddetto ente, occorre far ricorso alla procedura di cui all'art. 13-*bis* della citata legge n. 1404/1956 e trasferire i debiti sopra specificati per complessive L. 13.720.365 dall'E.N.P.A.L.S. all'I.N.A.M., in liquidazione;

Decreta:

I debiti, di cui alle premesse per complessive L. 13.720.365 sono trasferiti, ai sensi dell'art. 13-*bis* della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dall'E.N.P.A.L.S. all'I.N.A.M. in liquidazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 settembre 2001

L'ispettore generale capo: D'ANTUONO

01A10327

DECRETO 12 settembre 2001.

Rettifica degli allegati 1 e 2 del decreto 11 luglio 2001, recante la graduatoria delle concessioni per la gestione delle sale destinate al gioco del Bingo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, recante norme per l'istituzione del gioco del Bingo;

Vista la direttiva del Ministro delle finanze 12 settembre 2000, con la quale l'incarico di controllore centralizzato del gioco del Bingo è stato affidato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il bando di gara mediante pubblico incanto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, foglio delle inserzioni n. 278 del 28 novembre 2000, per l'assegnazione di ottocento concessioni per la gestione delle sale destinate al gioco del Bingo;

Visto il proprio decreto UDG/70 del 24 gennaio 2001, con il quale è stata istituita la commissione incaricata dell'aggiudicazione delle concessioni per le sale destinate al gioco del Bingo;

Visto il proprio decreto 11 luglio 2001, concernente la pubblicazione della graduatoria delle concessioni per la gestione delle sale destinate al gioco del «Bingo»;

Considerato che negli allegati 1 e 2 al citato decreto 11 luglio 2001, risultano taluni errori materiali;

Ritenuto necessario apportare le conseguenti rettifiche ai predetti allegati 1 e 2;

Decreta:

Articolo unico

1. Nell'«ALLEGATO 1 - Graduatoria delle concessioni» - al decreto 11 luglio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 163 del 16 luglio 2001, sono apportate le seguenti rettifiche in corrispondenza delle sottoelencate pagine della suddetta *Gazzetta Ufficiale:*

alla pag. 10, alla regione Lazio - provincia di Latina, la corretta ragione sociale della concessione n. 1109 (al 9° posto della graduatoria) è «Torre La Felce», invece di «Torre La Felice»;

alla pag. 12, alla regione Lombardia - provincia di Brescia, in corrispondenza della concessione n. 987 (al 3° posto della graduatoria), nella colonna «Ubicazione», la località indicata come «Sirminione» deve leggersi: «Sirmione»;

alla pag. 16, alla regione Piemonte - provincia di Vercelli, in corrispondenza della concessione n. 1305 (al 1° posto della graduatoria), nella colonna «Ubicazione», la località indicata come «Borgo Vercelli» deve leggersi: «Borgosesia»;

alla pag. 19, alla regione Toscana - provincia di Livorno, la corretta ragione sociale della concessione n. 319 (al 2° posto della graduatoria) è «Cardoni Roberto», invece di «Cardoni Roberta»;

alla pag. 19, alla regione Toscana - provincia di Lucca, la corretta ragione sociale della concessione n. 1113 (al 4° posto della graduatoria) è «RTI Marfi Entertainment», invece di «RTI Mare Entertainim»;

alla pag. 19, alla regione Toscana - provincia di Pistoia, la corretta ragione sociale della concessione n. 967 (al 2° posto della graduatoria) è «Regina di A.M. Nencini SAS», invece di «Regina di A.M. Nenani SAS»;

alla pag. 20, alla regione Trentino-Alto Adige - provincia di Bolzano, la corretta ragione sociale delle concessioni n. 318 (al 3° posto della graduatoria), 317 (al 4° posto della graduatoria) e 316 (al 6° posto della graduatoria), è «Alpigame Tre SRL», invece di «Alpigame 3 SRL»;

la corretta ragione sociale delle concessioni indicate alle seguenti pagine: pag. 7, regione Emilia-Romagna - provincia di Bologna, concessioni 455 (3° posto in graduatoria) e 456 (4° posto in graduatoria); pag. 8, regione Emilia-Romagna - provincia di Bologna, concessione 461 (8° posto in graduatoria); pag. 8, regione Emilia-Romagna - provincia di Forlì Cesena, concessione 1177 (5° posto in graduatoria); pag. 8, regione Emilia-Romagna - provincia di Ferrara, concessioni 1170 (4° posto in graduatoria) e 1300 (3° posto in graduatoria); pag. 8, regione Emilia-Romagna - provincia di Modena, concessioni 468 (4° posto in graduatoria) e 1090 (12° posto in graduatoria); pag. 8, regione

Emilia-Romagna - provincia di Piacenza, concessione 1302 (2° posto in graduatoria); pag. 9, regione Emilia-Romagna - provincia di Ravenna, concessioni 1085 (3° posto in graduatoria) e 458 (4° posto in graduatoria); pag. 9, regione Emilia-Romagna - provincia Reggio Emilia, concessioni 1172 (3° posto in graduatoria), 1119 (6° posto in graduatoria), 454 (9° posto in graduatoria), 1088 (10° posto in graduatoria), 453 (11° posto in graduatoria), 1173 (12° posto in graduatoria) e 1096 (13° posto in graduatoria); pag. 11, regione Lazio - provincia di Roma, concessione 1175 (35° posto in graduatoria); pag. 12, regione Liguria - provincia di La Spezia, concessione 929 (4° posto in graduatoria); pag. 15, regione Piemonte - provincia di Torino, concessione 457 (1° posto in graduatoria); pag. 20, regione Toscana - provincia di Siena, concessione 462 (1° posto in graduatoria); pag. 20, regione Trentino-Alto Adige - provincia di Bolzano, concessione 463 (5° posto in graduatoria) e pag. 20, regione Umbria - provincia di Perugia, concessione 1169 (4° posto in graduatoria), è «Coop. Tempo Libero Bingoo! Scrl» invece di «Coop. Tempo Libero Bingo», o di «Coop. Tempo Libero Bingoo».

2. Nell'«ALLEGATO 2 - Domande escluse per carenza dei requisiti essenziali» - al decreto 11 luglio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 163 del 16 luglio 2001, sono apportate le seguenti rettifiche:

la corretta ragione sociale delle concessioni indicate alle seguenti pagine: pag. 22, regione Campania - provincia di Napoli, plico n. 1094 (15ª posizione); pag. 23, regione Emilia-Romagna - provincia di Forlì Cesena, plico n. 1117 (1ª posizione); pag. 23, regione Lazio - provincia di Roma, plico n. 1171 (12ª posizione) e pag. 24, regione Liguria - provincia di La Spezia, plico n. 452 (3ª posizione) è «Coop. Tempo Libero Bingoo! Scrl» invece di «Coop. Tempo Libero Bingoo», o di «Coop. Tempo Libero Bingo».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 settembre 2001

Il direttore generale: CUTRUPI

01A10287

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 28 giugno 2001.

Integrazioni al decreto 11 ottobre 2000 concernente l'individuazione degli uffici centrali e periferici del Ministero della sanità, competenti a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ai sensi dell'art. 103, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto del Ministro della sanità 11 ottobre 2000 recante «Individuazione degli uffici centrali e periferici del Ministero della sanità competenti a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ai sensi dell'art. 103, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2000, n. 435, regolamento recante «Norme di organizzazione del Ministero della sanità»;

Considerato che il citato decreto ministeriale 11 ottobre 2000 ha ritenuto competente per l'applicazione della sanzione di cui all'art. 201 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nei casi previsti dall'art. 93, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo n. 507/1999 il Dipartimento per la valutazione dei medicinali e della farmacovigilanza, in relazione agli articoli 5 e 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, in materia di pubblicità dei medicinali per uso umano;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *b)*, del citato decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2000, n. 435, spetta al dipartimento per l'ordinamento sanitario, la ricerca e l'organizzazione del Ministero della sanità - Direzione generale delle risorse umane e delle professioni sanitarie, la competenza in materia di pubblicità sanitaria delle professioni e delle attività sanitarie nei casi previsti dall'art. 201 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Ritenuto, pertanto, di dover integrare l'elenco degli uffici ministeriali competenti a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 delle legge 24 novembre 1991, n. 689, ai sensi dell'art. 103, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, individuati con il citato decreto 11 ottobre 2000;

Decreta:

Art. 1.

1. Il rapporto di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, a seguito dell'accertamento delle violazioni depenalizzate, ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, deve essere presentato al dipartimento per l'orientamento sanitario, la ricerca e l'organizzazione del Ministero della sanità nelle materie relative alla pubblicità sanitaria delle professioni e delle attività sanitarie in relazione all'applicazione della sanzione di cui all'art. 201 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 2001

Il Ministro: SIRCHIA

01A10140

DECRETO 27 luglio 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Klimczyk Edyta del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Klimczyk Edyta ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Vista la legge 8 novembre 1984, n. 752, riguardante il riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche per le quali non sia richiesta la laurea, conseguito da cittadini italiani in Paesi terzi;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1986, che stabilisce le modalità, le condizioni per il riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche per le quali non sia richiesta la laurea, conseguito da cittadini italiani in Paesi terzi;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8, dell'art. 12, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1987 presso il liceo paramedico «Dr. Emil Warminski» di Bydgoszcz (Polonia) dalla sig.ra Klimczyk Edyta nata a Bydgoszcz (Polonia) il giorno 1° luglio 1967 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Klimczyk Edyta è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A10299

DECRETO 27 luglio 2001.

Riconoscimento al sig. Kuqi Klodian del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Kuqi Klodian ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Albania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere conseguito nell'anno 1998 presso la scuola per infermieri professionali «Elena Gjika» di Elbasan (Albania) dal sig. Kuqi Klodian nato a Elbasan (Albania) il giorno 15 febbraio 1976 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Kuqi Klodian è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della

Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A10300

DECRETO 27 luglio 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Milovanovic Snezana del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Milovanovic Snezana ha chiesto il riconoscimento del titolo di medicinska sestra conseguito nella Repubblica di Serbia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di medicinska sestra conseguito nell'anno 1991 presso l'istituto superiore di educazione medica di Belgrado (Repubblica di Serbia) dalla sig.ra Milovanovic Snezana nata a Belgrado (Repubblica di Serbia) il giorno 6 dicembre 1970 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Milovanovic Snezana è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A10301

DECRETO 27 luglio 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Mihajlovic Danijela del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Mihajlovic Danijela ha chiesto il riconoscimento del titolo di medicinska sestra conseguito nella Repubblica di Serbia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei ser-

vizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di medicinska sestra conseguito nell'anno 1999 presso la scuola secondaria superiore di medicina di Valjevo (Repubblica di Serbia) dalla sig.ra Mihajlovic Danijela nata a Sabac (Repubblica di Serbia) il giorno 29 settembre 1978 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Mihajlovic Danijela è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A10302

DECRETO 27 luglio 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Cenkov Delevic Grozdanka del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Cenkov Delevic Grozdanka ha chiesto il riconoscimento del titolo di medicinska sestra conseguito nella Repubblica di Serbia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di medicinska sestra conseguito nell'anno 1984 presso la scuola secondaria superiore sanitaria di Zemun (Repubblica di Serbia) dalla sig.ra Cenkov Delevic Grozdanka nata a Smilovci (Repubblica di Serbia) il giorno 8 marzo 1957 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Cenkov Delevic Grozdanka è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A10303

DECRETO 27 luglio 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Stevanovic Nenadic Violeta del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Stevanovic Nenadic Violeta ha chiesto il riconoscimento del titolo di medicinska sestra conseguito nella Repubblica di Serbia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di medicinska sestra conseguito nell'anno 1990 presso la scuola secondaria superiore di medicina di Belgrado (Repubblica di Serbia) dalla sig.ra Stevanovic Nenadic Violeta nata a Kladovo (Repubblica di Serbia) il giorno 23 giugno 1970 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Stevanovic Nenadic Violeta è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A10304

DECRETO 27 luglio 2001.

Riconoscimento al sig. Djordjevic Dragan del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Djordjevic Dragan ha chiesto il riconoscimento del titolo di medicinsku sestru conseguito nella Repubblica di Serbia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di medicinsku sestru conseguito nell'anno 1995 presso la scuola secondaria superiore di medicina di Belgrado (Repubblica di Serbia) dal sig. Djordjevic Dragan nato a Kragujevac (Repubblica di Serbia) il giorno 8 giugno 1970 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Djordjevic Dragan è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A10305

DECRETO 27 luglio 2001.

Riconoscimento al sig. Stojiljkovic Dejan del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Stojiljkovic Dejan ha chiesto il riconoscimento del titolo di medicinsku sestru conseguito nella Repubblica di Serbia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di medicinsku sestru conseguito nell'anno 1997 presso la scuola secondaria superiore di medicina «Stevica Jovanovic» di Pancevo (Repubblica di Serbia) dal sig. Stojiljkovic Dejan nato a Pancevo (Repubblica di Serbia) il giorno 28 giugno 1971 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Stojiljkovic Dejan è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A10117

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 20 luglio 2001.

Iscrizione di varietà di frumento tenero nel relativo registro nazionale delle varietà di specie agrarie.

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
DEL DIPARTIMENTO DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto ministeriale 30 marzo 2001, con il quale sono attribuite, in via provvisoria, la reggenza degli uffici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2000, n. 450, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 17 marzo 2001, relativo al regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali;

Considerato che la commissione sementi di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 4 ottobre 2000, ha espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro delle varietà di frumento tenero indicate nel dispositivo;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto elencate varietà di frumento tenero, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

Codice	Denominazione	Responsabile della conservazione in purezza
006527	Collerosso	ENEA - Dipartimento agrobiotecnologie
006528	Artico	Apsovsementi S.r.l.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 luglio 2001

Il direttore generale reggente: AMBROSIO

01A10329

DECRETO 1° agosto 2001.

Contributi per l'ammodernamento del parco agromeccanico italiano di cui alla legge n. 388/2000, art. 45, comma 36.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, recante disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997, ed in particolare l'art. 29;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale, in particolare l'art. 2, comma 1, che ha istituito il Ministero per le politiche agricole;

Vista la legge del 27 dicembre 1997, n. 449, concernente «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica»;

Considerato che per l'attuazione dell'art. 17, comma 34, della legge sopra citata, è stata prevista l'emanazione di un apposito decreto per l'erogazione dei contributi per l'ammodernamento del parco agromeccanico italiano;

Vista la legge del 23 dicembre 2000, n. 388, concernente «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» ed in particolare l'art. 145, comma 36, che ha previsto uno stanziamento di lire 50 miliardi per l'anno 2001 e 10 miliardi per ciascuno degli esercizi 2002 e 2003, per il finanziamento delle azioni di cui al citato art. 17, comma 34, della legge n. 449/1997;

Visto il regolamento CE n. 1257/1999 del Consiglio del 18 maggio 1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento di garanzia (FEOGA) e che modifica ed abroga taluni regolamenti;

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo G.U. C.28/2-2000);

Sentita la Conferenza Stato-regioni nella seduta del 22 marzo 2001;

Decreta:

Art. 1.

1. Le disposizioni di cui al presente decreto sono finalizzate alla realizzazione dei seguenti obiettivi:

a) contribuire allo svecchiamento del parco agromeccanico al fine di:

ridurre i fenomeni derivanti dalla obsolescenza tecnica e gli effetti negativi sull'ambiente;

migliorare il grado di sicurezza delle macchine e le caratteristiche ergonomiche;

ridurre i consumi di combustibile;

ridurre i tassi di inquinamento gassoso ed acustico;

ridurre i costi di manutenzione e di riparazione;

b) contribuire allo svecchiamento delle attrezzature fisse relative alle strutture produttive del settore primario anche al fine di aumentare la sicurezza dei luoghi di lavoro e diminuire gli effetti negativi sull'ambiente; migliorare l'utilizzazione delle risorse idriche.

Art. 2.

1. Alle persone fisiche e giuridiche che acquistino macchine agricole di cui all'art. 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, attrezzature agricole portate, semi-portate e attrezzature fisse, nuove di fabbrica, e ne consegnino, per rottamazione, una che al momento della richiesta del contributo risulti acquistata, immatricolata o fabbricata da più di dieci anni, è riconosciuto un contributo statale del 10% sul prezzo di acquisto, desunto dalla fattura di acquisto, al netto di IVA, sempre che sia previsto dal venditore almeno un analogo sconto, sul prezzo di listino, IVA esclusa, depositato, da parte del costruttore o dell'importatore, presso la Camera di commercio competente per territorio e in vigore all'atto della stipula del contratto di acquisto o, in assenza del contratto di acquisto, della emissione della fattura di vendita.

2. Il requisito decennale non è richiesto nel caso di acquisti finalizzati all'adeguamento delle disposizioni del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

3. Il contributo statale è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo d'acquisto. L'IVA si applica sul prezzo di acquisto fatturato al lordo del contributo statale ed al netto dello sconto del venditore.

4. Il contributo statale di cui al comma 1, per le macchine agricole per la difesa delle colture, dal 1° luglio 2002, può ammontare ad un massimo:

a) del 10% del prezzo di acquisto per le macchine dotate di certificazione volontaria, che attesti le caratteristiche funzionali e la rispondenza ai requisiti di sicurezza ambientale vigenti;

b) dell'8% per le macchine non certificate.

Dal 1° gennaio 2003, il contributo statale per le macchine agricole per la difesa delle colture non certificate può ammontare ad un massimo del 6% del prezzo di acquisto.

Art. 3.

1. Per le macchine agricole di cui al comma 2 dell'art. 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché per le attrezzature agricole portate e semi-portate, il contributo statale è corrisposto per la sostituzione di una macchina con un'altra appartenente alla stessa categoria secondo quanto riportato nell'allegato *A*.

2. Per le attrezzature fisse il contributo statale è concesso per la sostituzione di un'attrezzatura con un'altra appartenente alla stessa categoria secondo quanto riportato nell'allegato *A*.

3. Sono ammessi a contributo anche eventuali accessori, purché montati o forniti direttamente dalla ditta costruttrice e specificati in fattura.

4. Per attrezzature fisse si intendono quelle che sono funzionali al ciclo produttivo e all'ordinamento colturale dell'azienda agricola risultanti dalla documentazione di iscrizione al registro delle imprese. Restano comunque escluse tutte quelle che possono godere degli incentivi finanziari previsti dal regolamento (CE) 1257/99 - titolo II, capo VII, così come disciplinati nei piani di sviluppo rurale regionali 2000-2006 e nei programmi operativi 2000-2006 per quanto riguarda le regioni dell'obiettivo 1.

Art. 4.

1. Il contributo spetta per gli acquisti effettuati rispettivamente negli anni 2001, 2002 e 2003, nel limite dei rispettivi importi, purché siano rispettati i criteri del presente decreto e a condizione che:

a) le macchine agricole di cui all'art. 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, consegnate per la rottamazione siano intestate, antecedentemente al 1° gennaio 2001, allo stesso soggetto intestatario della macchina agricola nuova o a familiari conviventi alla data di acquisto della stessa;

b) le macchine agricole di cui al comma 2 dell'art. 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, se non immatricolate, le macchine agricole operatrici trainate, le attrezzature agricole portate, semi-portate e le attrezzature fisse consegnate per la rottamazione risultino dichiarate di proprietà, antecedentemente al 1° gennaio 2001, allo stesso soggetto intestatario della nuova attrezzatura o a familiari conviventi alla data di acquisto della medesima.

Sono assimilati ai familiari conviventi le persone fisiche componenti di comunioni tacite o cointestazioni, che hanno proceduto alla regolarizzazione in società semplice, ai sensi dell'art. 3, comma 75, della legge n. 662/1996, o alla trasformazione in ditte individuali, ai sensi dell'art. 9-*bis* della legge n. 140/1997;

c) sia espressamente dichiarato nell'atto di acquisto che le macchine agricole di cui all'art. 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le attrezzature agricole portate, semi-portate e le attrezzature fisse consegnate sono destinate alla rottamazione e siano indicate le misure dello sconto praticato e del contributo statale concesso.

2. nel caso in cui l'acquirente, a seguito di costituzione di nuova società, di eredità, di donazioni tra vivi o altro atto, sia proprietario solo di una parte del valore della macchina da rottamare, il contributo è corrisposto in analoga percentuale.

Art. 5.

1. Le macchine agricole ed attrezzature di cui all'art. 2, comma 1, da rottamare devono essere consegnate dall'acquirente al venditore entro la data di consegna della nuova macchina o attrezzatura. Entro quindici giorni dalla data di consegna delle macchine ed attrezzature da rottamare, il venditore che le prende in carico ha l'obbligo di demolirle, presso la propria sede se autorizzato, o di consegnarle ad un demolitore autorizzato. Il bene, prima della sua demolizione, deve essere sottoposto a «cancellazione legale».

2. Ai fini della cancellazione legale, di cui al comma 1, il proprietario del bene da rottamare deve provvedere alla:

a) cancellazione dai registri tenuti dagli uffici regionali ex UMA (Utenti motori agricoli) o da quelli degli enti locali delegati dalle regioni, se ivi iscritto;

b) consegna al venditore, contestualmente al bene da rottamare, di una copia del documento con il quale gli uffici prima menzionati attestano la cancellazione del bene, «in quanto destinato alla demolizione»;

c) consegna al venditore dei documenti di circolazione e dell'eventuale targa, in presenza di macchine agricole immatricolate o dotate di certificazione di idoneità tecnica alla circolazione stradale;

d) consegna al venditore della dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la proprietà del bene destinato alla rottamazione in tutti gli altri casi non rientranti nelle precedenti lettere *a)*, *b)* e *c)*.

3. Sempre ai fini della cancellazione legale di cui al comma 1, il venditore provvede:

a) alla presentazione dei documenti di cui alla lettera *c)*, del comma 2, all'ufficio provinciale del Ministero dei trasporti e della navigazione. La suddetta presentazione deve essere fatta nel rispetto delle prescrizioni di cui al comma 3 dell'art. 103 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

b) al rilascio, dopo aver assolto a quanto previsto al precedente comma, al proprietario del bene consegnato per la demolizione, di un certificato dal quale debbono risultare i dati di cui al comma 4 dell'art. 46 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

Art. 6.

1. Le misure previste dal presente decreto devono essere conformi ai requisiti fissati negli orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo al punto 4.1 (aiuti agli investimenti nelle aziende agricole).

2. Il volume delle agevolazioni, espresso in percentuale del volume di investimento, derivato dall'applicazione del presente decreto, è massimo del 10%, che, cumulato con altri eventuali aiuti al medesimo investimento, non può comunque superare l'aliquota del 50% nelle zone svantaggiate e del 40% in tutte le altre zone. Le due aliquote citate sono aumentate rispettivamente al 55% ed al 45% nel caso che si tratti di giovani imprenditori.

L'aiuto è cumulabile con gli interventi previsti da altre norme nazionali o regionali, purché non vengano superate le richiamate percentuali.

3. Gli interventi previsti dal presente decreto, riguardando la razionalizzazione e la meccanizzazione delle operazioni colturali sono ammesse per i seguenti settori: ortofrutta, patate, cereali, florovivaismo, foraggio, lino e canapa, oleaginose, olio di oliva, viticoltura, bieticoltura, tabacco. Nel settore zootecnico gli interventi ammessi riguardano i seguenti settori: bovino da carne, suino, ovino da carne, avicunicoli, struzzo, uova, bovino e bufalino da latte (previa verifica dell'esistenza di sbocchi di mercato), ovicaprino da latte, secondo quanto riportato nello specifico allegato della decisione comunitaria relativa alla «estensione della programmazione negoziata all'agricoltura e alla pesca», che fa riferimento all'aiuto di stato n. 729/2000, notificata con lettera prot. SG/2201D/286847 del 13 marzo 2001.

4. Le aziende agricole che possono beneficiare dell'aiuto sono quelle che dimostrino un reddito netto, calcolato secondo lo schema allegato *C*, che sia uguale o superiore al valore del contributo concesso.

5. Le aziende agricole che possono beneficiare degli aiuti sono quelle che soddisfano i requisiti comunitari minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali, secondo quanto riportato in allegato *D*.

6. Possono usufruire delle agevolazioni previste dal presente decreto gli imprenditori agricoli che abbiano sufficiente capacità professionale.

La capacità professionale è presunta per la persona che:

abbia esercitato per almeno due anni attività agricole come capo azienda, come coadiuvante familiare o lavoratore agricolo,

oppure

sia in possesso di un titolo di studio di livello universitario; di scuola media superiore, di istituto professionale o centro di formazione professionale nel campo agrario, veterinario o delle scienze naturali. In questo caso la durata complessiva dell'iter scolastico (compresa la formazione professionale) deve essere di almeno dieci anni.

La capacità professionale è richiesta al legale rappresentante dell'impresa agricola o alla persona preposta alla direzione dell'impresa stessa.

7. I giovani agricoltori che presentano domanda possono raggiungere i requisiti di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo entro tre anni a decorrere dalla data di acquisto della macchina agricola;

8. Per i beneficiari non imprenditori agricoli, si applicano i limiti previsti dal regolamento CE n. 69/01 del 12 gennaio 2001, riguardante gli aiuti «*de minimis*».

L'importo «*de minimis*» è fissato a 100.000 ecu, per gli aiuti provenienti da qualunque fonte e nel quadro di qualunque regime, ottenuti nell'arco di tre anni.

9. Ciascun beneficiario non imprenditore agricolo può conseguire un aiuto massimo complessivo pari a: 10% per gli investimenti fino a 400 milioni di lire, 5% per gli investimenti eccedenti i 400 milioni di lire.

10. Per l'accertamento dei requisiti sopra indicati, il beneficiario è tenuto a presentare autocertificazione dalla quale risulti: il volume complessivo degli investimenti; il valore delle altre eventuali agevolazioni.

Art. 7.

1. Le macchine ed attrezzature agricole di cui al precedente art. 5, non possono essere rimesse in circolazione o riutilizzate e sono consegnate ai centri appositamente autorizzati al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiale e della rottamazione.

Art. 8.

1. Le imprese costruttrici o importatrici delle macchine agricole nuove, entro sessanta giorni dalla data di ricezione della documentazione inviata dal venditore ed idonea per ottenere il recupero del contributo, rimborsano allo stesso venditore la somma equivalente al contributo statale e beneficiano di un credito di imposta di pari importo, utilizzabile secondo le disposizioni recate dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

Art. 9.

1. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano, per ciascun acquirente beneficiario, la seguente documentazione, che deve essere ad essi trasmessa dal venditore:

a) copia della fattura di vendita, con la specificazione degli eventuali accessori, di cui al comma 3 dell'art. 3;

b) copia del documento di circolazione, o, se la macchina è sprovvista del suddetto documento, della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la proprietà da parte del possessore, delle macchine agricole di cui all'art. 5, comma 2;

c) copia del documento attestante l'avvenuta cancellazione legale di cui all'art. 5, comma 2, lettera *b)*;

d) copia del documento di cessazione dalla circolazione per demolizione della macchina agricola usata, rilasciata dall'ufficio provinciale del Ministero dei trasporti e della navigazione, di cui all'art. 5, comma 3, lettera *a)*;

e) copia del certificato dal quale debbono risultare i dati di cui al comma 4, dell'art. 46 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, di cui al comma 3, lettera *b)*, dell'art. 5;

f) autocertificazione dello stato di famiglia nel caso previsto all'art. 4, punto *a)*;

g) copia della documentazione dell'avvenuto rimborso ai venditori;

h) ogni altra dichiarazione necessaria per l'ottenimento dell'agevolazione;

i) foto del mezzo sottoposto a rottamazione.

Art. 10.

1. Ai fini della verifica della disponibilità delle risorse finanziarie e dell'effettuazione di eventuali controlli, i costruttori e gli importatori interessati invieranno, con cadenza settimanale, a partire dal decimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto, copia degli elenchi, loro trasmessi dai venditori secondo lo schema riportato nell'allegato *B*, con relativo riepilogo dal quale sia possibile desumere i dati relativi ai beneficiari e l'importo dello sconto effettuato per ognuno di essi ed in totale, a mezzo fax (n. 06/484419) o e-mail (g.serino@politicheagricole.it) e successiva raccomandata al Ministero delle politiche agricole e forestali - direzione generale per le politiche strutturale e lo sviluppo rurale ex divisione V.

2. I venditori comunicheranno settimanalmente ai costruttori o importatori interessati, a mezzo fax o posta elettronica e successiva raccomandata, gli elenchi delle vendite effettuate corredate dalla relativa fattura e dall'indicazione dell'importo del contributo.

3. Il Ministero darà comunicazione degli elenchi sopra indicati alle regioni.

4. Per ogni esercizio, raggiunta l'utilizzazione dell'80% dell'importo di cui al comma 36 dell'art. 145 della legge n. 388/2000, sarà data immediata comunicazione anche tramite avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

5. Il Ministero autorizzerà l'utilizzazione del restante 20% con comunicazione ai singoli venditori, e/o associazioni, in rapporto all'ordine cronologico dei contratti stipulati e notificati al Ministero medesimo.

Art. 11.

1. Il Ministero e le regioni vigileranno sulla corretta applicazione delle norme previste dal presente decreto, anche attraverso l'effettuazione di controlli a campione su minimo il 5% dei beneficiari.

Art. 12.

1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro delle finanze e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica possono essere stabilite ulteriori disposizioni per l'attuazione delle presenti norme.

Il presente decreto, previa autorizzazione dell'Unione europea, entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 2001

Il Ministro delle politiche agricole e forestali
ALEMANNO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 27 agosto 2001
Ufficio di controllo sui Ministeri delle attività produttive, registro n. 2 Politiche agricole e forestali, foglio n. 179

ALLEGATO *A*

CATEGORIE DI MACCHINE ED ATTREZZATURE AGRICOLE

Il presente elenco comprende 79 categorie di macchine agricole, ripartite in 16 gruppi. La sostituzione di macchine obsolete con altre nuove è ammessa solamente nell'ambito della medesima categoria.

MACCHINE MOTRICI PER L'AGRICOLTURA

01 Trattrici agricole e forestali

02 Motocoltivatori, motozappatrici, motofalciatrici, motoagricole

MACCHINE PER LA LAVORAZIONE DEL TERRENO

03 Aratri, coltivatori rotativi, vangatrici, trinciasarmenti, trinciastocchi, altre macchine per la lavorazione del terreno

MACCHINE PER LA SEMINA, IL TRAPIANTO E LA CONCIMAZIONE

04 Seminatrici, piantatrici e trapiantatrici

05 Spandiconcime, spandiletame, spandiliquame

06 Altre macchine per la semina, il trapianto e la concimazione

MACCHINE PER LA PROTEZIONE DELLE COLTURE

07 Irroratrici, impolveratrici, nebulizzatrici e diserbatrici: a spalla

08 Irroratrici, impolveratrici, nebulizzatrici e diserbatrici: portate, trainate e semoventi

09 Macchine diverse per la protezione delle colture (macchine per le fumigazioni, macchine per i trattamenti del terreno, macchine per i trattamenti aerei, lanciafiamme, attrezzature antibrina e antigrandine, pacciamatrici, etc.)

MACCHINE PER L'IRRIGAZIONE (ESCLUSE QUELLE DA GIARDINO)

10 Impianti completi per l'irrigazione

11 Pompe per sollevamento acqua, pompe per irrigazione

12 Tubi per irrigazione

13 Irrigatori, gocciolatori e accessori per impianti d'irrigazione

14 Macchine e dispositivi vari per l'irrigazione

MACCHINE PER LA RACCOLTA

15 Falciatrici, macchine da fienagione, falciacaricatrici, falciacondiziona-andanatrici, caricaforaggio; raccoglitrinciacaricatrici e falciatrinciacaricatrici portate e trainate; fasciatrici per balle

16 Raccoglitrinciacaricatrici e falciatrinciacaricatrici «retroverse» e semoventi

17 Rimorchi e carri autocaricanti e falciaautocaricanti; caricaballe: rimorchi per trasporto di balle

18 Mietitrebbiatrici

19 Dispositivi raccoglitori per mietitrebbiatrici

20 Raccoglitrici di granturco

21 Falciaschiacciatrici-andanatrici

22 Raccogli-imballatrici

23 Altre macchine per la raccolta di foraggi e semi

24 Macchine per la raccolta di patate, barbabietole, pomodoro e tabacco

25 Macchine per la raccolta di prodotti agricoli vari

26 Vendemmiatrici, potatrici e legatrici per vigneto

27 Carri e piattaforme idrauliche per raccolta di frutta e potatura

28 Macchine semoventi per la raccolta, per qualsiasi prodotto (1)

MACCHINE PER LA PRIMA LAVORAZIONE DOPO LA RACCOLTA

29 Trebbiatrici, imballatrici (presse) fisse, altre macchine per la trebbiatura e la pressatura; macchine per la pulitura, la selezione e la calibratura di grano e altri semi; macchine per il trattamento dei semi

30 Pulitrici, calibratrici e selezionatrici per patate e prodotti vari

31 Macchine per la pulitura e selezione degli ortaggi

32 Compressori per foraggio

33 Sili per foraggio

34 Sili per cereali

35 Macchine per lo scarico dei sili

36 Macchine per la disidratazione del foraggio

37 Macchine per l'essiccazione dei semi

38 Macchine per la lavorazione del riso

39 Macchine per il confezionamento dei prodotti

40 Macchine per la prima lavorazione del tabacco

41 Macchine per la prima lavorazione della frutta secca

42 Attrezzature refrigerate per la conservazione dei prodotti

MACCHINE PER GLI ALLEVAMENTI

43 Macchine per la preparazione dei mangimi; alimentatori per mangiatoie, macchine per la distribuzione di foraggio, macchine per l'abbeveraggio e l'alimentazione

44 Carrelli distributori di mangime: carri miscelatori-distributori e carri trinciamiscelatori-distributori

45 Macchine per gli allevamenti avicoli, per la coniglicoltura e per l'apicoltura

46 Attrezzature da stalla; attrezzature per l'asportazione delle deiezioni; attrezzature zootecniche; attrezzature per l'igienizzazione delle stalle ed il conforto del bestiame

47 Attrezzature per acquacoltura

MACCHINE PER LA LAVORAZIONE DEL LATTE

48 Impianti fissi per la mungitura

49 Impianti mobili per la mungitura

50 Macchine per lavaggio e sterilizzazione di impianti per la mungitura; macchine varie per la mungitura; macchine per il condizionamento e la lavorazione del latte

51 Macchine casearie

---

(1) In deroga alla sostituzione di macchine nell'ambito della medesima categoria, nel caso di macchine per la raccolta semoventi è possibile sostituire quella da rottamare con una di altra categoria (ad esempio: macchina semovente per la raccolta di barbabietole con vendemmiatrice semovente; mietitrebbiatrice con raccoglitrice semovente di pomodoro, etc.).

MACCHINE ENOLOGICHE

52 Trasportatori per uva, pigiatrici, diraspatrici, pompe per uva e mosto, sgrondatori, torchi e presse per enologia

53 Macchine per i trattamenti del vino e macchine ed attrezzature enologiche diverse

MACCHINE OLEARIE

54 Frantoi e frangitori per olive; macchine per la pressatura della pasta di olive

55 Macchine per la filtratura dell'olio, serbatoi e macchine per il confezionamento dell'olio d'oliva

56 Impianti oleari completi

57 Macchine olearie varie

MACCHINE PER LA LAVORAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI

58 Trinciatrici e decorticatrici per frutta, macchine per l'estrazione dei succhi e macchine varie per l'estrazione e la lavorazione dei succhi

59 Macchine per la lavorazione di prodotti agricoli vari

MACCHINE PER LO SPOSTAMENTO ED IL TRASPORTO

60 Trasportatori pneumatici, elevatori e trasportatori meccanici: macchine fisse lo spostamento a mezzo di benne a forche

61 Caricatori idraulici, grù idrauliche ed elevatori a forche portati e trainati

62 Caricatori idraulici e gru idrauliche semoventi; carrelli elevatori a forche semoventi fuoristrada; caricatori telescopici

63 Rimorchi e carribotte

MACCHINE FORESTALI

64 Motoseghe professionali e semiprofessionali

65 Macchine forestali per spostamento e trasporto

66 Macchine per i trattamenti del legname (sminuzzatrici, etc.)

67 Macchine forestali per l'impianto

68 Macchine forestali varie

MACCHINE PER LA MESSA A COLTURA E CONSERVAZIONE DEL TERRENO

69 Scarificatori e ripuntatori agricoli

70 Macchine per la spietratura

71 Attrezzature laser per livellamento

72 Macchine per il drenaggio, lo scavo di fossi, la pulizia dei fossi e la posa di tubi

73 Lame, pale caricatrici, ruspe, escavatori, sbancatori per usi agricoli

74 Macchine diverse per movimento di terra ad uso agricolo

MACCHINE AGRICOLE DIVERSE

75 Trivelle

76 Banchi sega per trattrice

77 Macchine per la potatura

78 Macchine diverse

79 Attrezzature fisse diverse

ALLEGATO *B*

Da trasmettere al Ministero delle politiche agricole e forestali Direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali - via XX Settembre, 20 - 00187 Roma - fax 06/484419 - e-mail: g.serino@politicheagricole.it

Costruttore/importatore ....

Codice fiscale o partita IVA ....

Ditta venditrice ....

Codice fiscale o partita IVA ....

Regione .... Provincia ....

1. N. fattura (1) ....data ....

Beneficiario ....

Codice fiscale o partita IVA ....

Mezzo acquistato: Categoria (2) ....

Marca e modello ....

Prezzo di listino (3): L. ....

Prezzo di acquisto (3): L. ....

Importo contributo pubblico (3): L. ....

Mezzo rottamato e modello ....

1. N. fattura (1) ....data ....

Beneficiario ....

Codice fiscale o partita IVA ....

Mezzo acquistato: Categoria (2) ....

Marca e modello ....

Prezzo di listino (3): L. ....

Prezzo di acquisto (3): L. ....

Importo contributo pubblico (3): L. ....

Mezzo rottamato e modello ....

1. N. fattura (1) ....data ....

Beneficiario ....

Codice fiscale o partita IVA ....

Mezzo acquistato: Categoria (2) ....

Marca e modello ....

Prezzo di listino (3): L. ....

Prezzo di acquisto (3): L. ....

Importo contributo pubblico (3): L. ....

Mezzo rottamato e modello ....

---

(1) Dopo il raggiungimento dell'80% delle risorse disponibili, indicare il numero del contratto.

(2) Indicare la categoria secondo l'elenco di cui all'allegato *A*.

(3) Senza IVA.

ALLEGATO *C*

SCHEMA DI CALCOLO PER LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO NETTO AZIENDALE

CONTO ECONOMICO	Valori
+ Ricavi di vendita di prodotti aziendali + Variazione delle scorte di prodotti aziendali + Utile lordo di stalla + Contributi su colture ed allevamenti + Autoconsumi, regalie e salari in natura + Immobilizzazioni	
= PRODUZIONE LORDA VENDIBILE	
Fattori di consumo extraziendali: - Sementi e piante - Fertilizzanti - Antiparassitari e diserbanti - Mangimi - Foraggi e lettimi - Meccanizzazione - Acqua, elettricità e combustibili - Spese di trasformazione/conservazione/commercializzazione - Altre spese *Servizi di terzi:* - Noleggi passivi - Spese sanitarie e veterinarie - Assicurazioni - Spese generali e fondiarie	
= VALORE AGGIUNTO	
- Ammortamenti immobilizzazioni agricole - Imposte e tasse	
= PRODOTTO NETTO	
- Salari e oneri sociali - Trattamento di fine rapporto dipendenti - Affitti passivi	
= REDDITO OPERATIVO	
- Interessi passivi + Contributi finanziari - Perdite in conto capitale + Profitti in conto capitale - Oneri per gestione agriturismo + Ricavi per gestione agriturismo + Ricavi per gestione contoterzismo + Affitti attivi + Altri ricavi da gestione atipiche + Contributi non specifici in conto esercizio + Contributo o perdita per imposte indirette	
= REDDITO NETTO	

I requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali che devono essere rispettati dalle aziende beneficiarie degli aiuti alla produzione primaria e alla trasformazione/commercializzazione sono i seguenti:

OGGETTO	NORMA COMUNITARIA	NORMA NAZIONALE
Tutela delle acque dall'inquinamento	Dir 91/271/CE sulle acque reflue urbane Dir 91/676/CE sull'inquinamento da nitrati di origine agricola Dir 98/15/CE recante modifica alla Dir 91/271 CE sulle acque reflue urbane	Legge 36/94 (Legge Galli) DM Mipa 19/04/99 (Codice BPA) D.Lgs. 152/99 DPR 470/82 DPR 236/88
Qualità dell'aria ed emissioni in atmosfera	Dir 96/61/CE	DPR 203/88 D.Lgs 372/99
Uso dei fanghi di depurazione	Dir 86/278/CE	D.Lgs 99/92
Gestione dei rifiuti	Dir 91/156/CE (rifiuti) Dir 91/689/CEE (rifiuti pericolosi) Dir 91/997 CE (rifiuti di origine animale) Dir 94/62/CE (imballaggi)	D.Lgs 22/97 (Decreto Ronchi) D.Lgs 389/97 D.Lgs 173/98 Legge 426/98
Acquisto e impiego dei prodotti fitosanitari	Dir 91/414/CE e successive modifiche	DPR 1255/68 DPR/424/74 DPR 223/88 D.Lgs 194/95 D.Lgs 22/97 DM Sanità 22/01/98 (limiti residui)
Benessere degli animali	Dir 86/113/CE Dir 88/166/CE Dir 99/74/CE (galline ovaiole) Dir 91/628/CE Dir 95/29/CE (trasporto animali) Dir 91/629/CE Dir 97/2/CE Dir 97/182/CE (protezione vitelli) Dir 91/630/CEE (protezione suini) Dir 93/119/CE (macellazione, abbattimento) Dir 96/22/CE (divieto ormoni) Dir 96/23/CE (residui negli alimenti)	DPR 233/88 D.Lgs 532/92 D.Lgs 388/98 D.Lgs 533/92 D.Lgs 331/98 D.Lgs 534/92 D.Lgs 333/98 D.Lgs 336/99
Produzione, trasformazione e commercializzazione del latte	Dir 92/46/CE	DPR 54/97
Produzione e commercializzazione carni fresche rosse	Dir 91/497/CE	D.Lgs 286/94
Pollame e avicoli	Dir 92/116/CE	DPR 495/97

OGGETTO	NORMA COMUNITARIA	NORMA NAZIONALE
Conigli e selvaggina allevata	Dir 91/495/CE	DPR559/92
Prodotti a base di carne	Dir 92/5/CE Dir 94/64/CE	DPR 537/92 DPR 309/98
Uova e ovoprodotti	Dir 89/437/CE	D.Lgs 65/93
Tutela della natura e benessere degli animali	Dir 92/43/CE Dir 79/409/CE	DPR 357/97 DM 3/4/2000
Residui antiparassitari	Dir 90/642/CEE	
Contaminanti presenti nei prodotti alimentari	Reg. CE 194/1997 mod. da regg. CE nn. 1525/1998 e 864/1999	
Igiene prodotti alimentari	Dir 93/43/CEE	
Condizioni per gli stabilimenti operanti nel settore dell'alimentazione degli animali	Dir 95/69/CE	D.Lgs 123/99
Valutazione d'impatto ambientale	Dir 85/337/CEE	L 349/86

01A10298

DECRETO 3 agosto 2001.

Rettifica della ragione sociale ed integrazione delle prove di analisi al decreto 28 marzo 2001, recante autorizzazione al laboratorio Biochemie Lab S.a.s. ad eseguire per l'intero territorio nazionale analisi ufficiali nel settore oleico.

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
DEL DIPARTIMENTO DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI - DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visti i regolamenti CE della Commissione con i quali, nel quadro delle procedure di cui al citato regolamento n. 2081/92, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabiliti per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto ministeriale 28 marzo 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 110 del 14 maggio 2001, con il quale autorizza il Laboratorio Biochimie Lab S.a.s., ad eseguire analisi ufficiali nel settore oleico per l'intero territorio nazionale;

Considerato che la ragione del laboratorio sopra indicato risulta essere Biochemie Lab S.a.s.;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di aver ottenuto l'accreditamento per altre prove di analisi da organismo conforme alla norma europea EN 45003;

Ritenuta la necessità di apportare la dovuta correzione e di integrare le prove di analisi indicate nell'allegato del decreto 28 marzo 2001;

Decreta:

Art. 1.

Nel decreto ministeriale 28 marzo 2001, relativo all'autorizzazione al Laboratorio Biochimie Lab S.a.s. ad eseguire analisi ufficiali nel settore oleico per l'intero territorio nazionale dove è scritto laboratorio «Biochimie Lab S.a.s.» leggasi «Biochemie Lab S.a.s.».

Art. 2.

Le prove di analisi per le quali il laboratorio sopra indicato è autorizzato sono integrate dalle seguenti:

fungicidi: Bitertanolo, Captano, Clorotalonil, Clozolinate, Diclofluanide, Esaconazolo, Fenarimol, Folpet, Iprodione, Miclobutanil, Nuarimol, Penconazolo, Procimidone, Propiconazolo, Triadimefon, Triadimenol, Vinclozolin;

insetticidi piretroidi: Alfametrina, Ciflutrin, Cipermetrina, Deltametrina, Fenpropatrin, Fenvalerate, Flucitrinate;

pesticidi organoclorurati: Aldrin, 2,4'-DDD, 4,4'DDD, 2,4'-DDE, 4,4-DDE, 2,4'-DDT, 4,4' -DDT, Dieldrin, a-Endosulfan, b-Endosulfan, Endosulfan solfato, Endrin, Eptacloro, Eptacloro epossido, Esaclorobenzene (HCB), a-HBC, b-HCH, d-HCH, Lindano (g-HCH), Metoxicloro;

pesticidi organofosforati: Acefale, Azinfos etile, Azinfos metile, Clorpirifos, Clorpirifos metile, Diazinone, Dimetoato, Eptenofos, Fenamifos, Fenitrotion, Formotion, Fosalone, Fosfamidone, Metamidofos, Metidation, Ometoato, Paration etile, Paration metile, Piridafention, Quinalfos, Triclorfon.

Roma, 3 agosto 2001

Il direttore generale reggente: AMBROSIO

01A10282

DECRETO 11 settembre 2001.

Approvazione dello statuto del Consorzio tutela vini Valdichiana a D.O.C. e conferimento dell'incarico allo svolgimento delle funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alla citata D.O.C., ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
DEL DIPARTIMENTO DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI - DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui consorzi volontari di tutela e consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Vista la richiesta presentata in data 15 gennaio 1999 dal Consorzio tutela vini Valdichiana a D.O.C., con sede in Arezzo, viale Giotto n. 4, intesa ad ottenere l'approvazione del proprio statuto, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del predetto decreto n. 256/1997;

Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla proposta di statuto in questione;

Considerato che il citato Consorzio ha trasmesso con nota del 9 luglio 2001, il proprio statuto approvato dall'assemblea straordinaria ed adeguato alla luce delle osservazioni formulate da questo Ministero, previo parere del predetto Comitato nazionale;

Considerato altresì che il Consorzio istante ha certificato la propria rappresentatività nell'ambito della denominazione di cui all'art. 3 del citato decreto n. 256/1997, e che la stessa risulta superiore al limite del 40%, tale da evitare la costituzione del consiglio interprofessionale, ai sensi dell'art. 20, comma 4 della legge n. 164/1992, e sufficiente per affidare al Consorzio stesso l'incarico di svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alla citata D.O.C., nonché di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, primo e secondo periodo, della citata legge n. 164/1992;

Decreta:

Art. 1.

È approvato, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto 4 giugno 1997, n. 256, lo statuto del Consorzio tutela vini Valdichiana a D.O.C., con sede in Arezzo, viale Giotto n. 4, così come risulta dal testo approvato dall'assemblea straordinaria dello stesso Consorzio e trasmesso a questo Ministero in data 9 luglio 2001.

Art. 2.

Il Consorzio tutela vini Valdichiana a D.O.C. è incaricato di svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alla citata D.O.C., nonché di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Art. 3.

Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione dei vini DO e IGT procederà alla verifica della sussistenza del requisito di rappresentatività del Consorzio tutela vini Valdichiana a D.O.C. e, ove sia accertata la mancanza di tale requisito, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 2 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 settembre 2001

Il direttore generale reggente: AMBROSIO

01A10281

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 29 agosto 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Agricola produttori agricoli Ponticelli», in Scandriglia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI RIETI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18, comma 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 16 marzo 1996 con il quale sono state decentrate a livello provinciale le procedure di scioglimento d'ufficio delle societa cooperative, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, limitatamente ai casi di scioglimento senza nomina di liquidatore;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa si trova nelle condizioni previste dai precitati art. 2544 del codice civile, e art. 18, comma 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, non comportando peraltro, la nomina di alcun liquidatore;

Accertata l'assenza del patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Visto il parere del Comitato centrale per le cooperative, espresso nella seduta del 19 giugno 2001;

Decreta:

La società cooperativa sotto elencata è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, e degli articoli 2 e 18, comma 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore:

1) società cooperativa «Agricola produttori agricoli Ponticelli», con sede in Scandriglia (Rieti), costituita per rogito notaio avv. Giovanni Filippi in data 29 gennaio 1970, repertorio n. 21909, registro società n. 753, presso il tribunale di Rieti.

Rieti, 29 agosto 2001

Il direttore provinciale: SALTARELLI

01A10283

DECRETO 4 settembre 2001.

Scioglimento della società cooperativa a r.l. «La Perla», in Taranto.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI TARANTO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del Ministero del lavoro del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita sulla attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella seduta del 19 giugno 2001;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa a r.l. «La Perla», con sede in Taranto, costituita per rogito notaio Rosario Pirro in data 2 agosto 1985, repertorio n. 13466, registro società n. 7628, presso il tribunale di Taranto.

Taranto, 4 settembre 2001

Il direttore provinciale: MARSEGLIA

01A10284

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 2 luglio 2001.

Definizione dei posti di immatricolazione al corso di laurea in scienze motorie per l'anno accademico 2001/2002 dell'Università degli studi di Verona.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari ed, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera *e)*;

Visto il regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2000, con il quale sono state determinate le classi delle lauree;

Preso atto che l'Università degli studi di Verona ha provveduto a trasmettere il nuovo regolamento didattico di ateneo contenente i progetti dei corsi di studio di primo e di secondo livello da attivare a decorrere dall'anno accademico 2001/2002;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ed, in particolare, l'art. 39, comma 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, ed, in particolare, l'art. 46;

Vista la comunicazione in data 19 giugno 2001 con cui l'Università degli studi di Ferrara rende nota la disponibilità dei posti per le immatricolazioni per l'anno accademico 2001/2002 al corso di laurea in scienze motorie, così come deliberato dai competenti organi accademici;

Decreta:

Art. 1.

1. Per l'anno accademico 2001/2002, il numero dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea in scienze motorie dell'Università degli studi di Verona è determinato in centoventicinque per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e cinque per gli studenti non comunitari residenti all'estero.

2. L'ammissione degli studenti è disposta dall'Ateneo secondo le modalità di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 264/1999, pubblicizzate nel relativo bando.

3. L'efficacia del presente decreto è subordinata alla approvazione del regolamento didattico di cui in premesse.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 luglio 2001

Il Ministro: MORATTI

01A10288

DECRETO 6 luglio 2001.

Definizione dei posti di immatricolazione al corso di laurea in scienze motorie per l'anno accademico 2001/2002 dell'Università degli studi di Udine.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari ed, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera *e)*;

Visto il decreto 5 agosto 1999 con il quale è autorizzata l'istituzione del corso di laurea in scienze motorie, non correlata con la trasformazione degli ISEF, nonché la relativa attivazione, a decorrere dall'anno accademico 1999/2000, presso l'Università degli studi di Udine;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ed, in particolare, l'art. 39, comma 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, ed, in particolare, l'art. 46;

Vista la nota in data 3 luglio 2001 con la quale l'Università degli studi di Udine, in base a quanto stabilito dal consiglio della facoltà di medicina e chirurgia nell'adunanza del 23 maggio 2001, rende noto il potenziale formativo per le immatricolazioni nell'anno accademico 2001/2002 al corso di laurea in scienze motorie;

Decreta:

Art. 1.

1. Per l'anno accademico 2001/2002 il numero dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea in scienze motorie dell'Università degli studi di Udine è determinato in settanta per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e tre per gli studenti non comunitari residenti all'estero.

2. L'ammissione degli studenti è disposta dall'Ateneo secondo le modalità di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 264/1999 pubblicizzate nel relativo bando.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 luglio 2001

Il Ministro: MORATTI

01A10308

ORDINANZA 26 giugno 2001.

Rettifica dell'ordinanza 13 febbraio 2001, recante istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle scuole statali e non statali per l'anno scolastico 2000/2001.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista l'ordinanza ministeriale n. 29 del 13 febbraio 2001 recante istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle scuole statali e non statali. Anno scolastico 2000-2001.

Ordina:

Articolo unico

1. Il comma 4 dell'art. 12 dell'ordinanza ministeriale n. 29, citata in premessa è integrato facendo seguire alle parole «valutazione finale» la seguente locuzione «determinando, altresì, con adeguate motivazioni, una data unica per lo svolgimento sia degli scrutini finali che della pubblicazione dei risultati contestualmente per le due classi abbinate».

2. Il comma 1 dell'art. 20 è modificato nel senso di sostituire la locuzione «ciascuna classe-commissione» con la dizione «la commissione».

3. Il comma 1 dell'art. 21 è modificato nel senso che viene eliminata la locuzione «al termine dei lavori di ciascuna classe» inserita fra le parole «candidati» e «nell'albo».

La presente ordinanza è inviata alla Corte dei conti per i controlli di rito.

Roma, 26 giugno 2001

Il Ministro: MORATTI

Registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 389

01A10286

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 7 agosto 2001.

Requisiti dell'addestramento speciale per il personale marittimo destinato all'assistenza dei passeggeri in situazioni di emergenza imbarcato su navi passeggeri diverse dal tipo Ro-Ro.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLA NAVIGAZIONE MARITTIMA ED INTERNA DEL SOPPRESSO MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE - TMA

Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, concernente l'adesione alla Convenzione sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e alla guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978, sugli Standard di addestramento certificazioni e tenuta della guardia del personale marittimo (Standards of training certification and watchkeeping for seafarers -STCW-);

Visto il comunicato del Ministero degli affari esteri, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 24 novembre 1987, relativo al deposito presso il Segretariato generale dell'Organizzazione internazionale marittima (IMO), in data 26 agosto 1987, dello strumento di adesione dell'Italia alla Convenzione suddetta, entrata, pertanto, in vigore, per l'Italia il 26 novembre 1987, conformemente all'art. XIV;

Vista la risoluzione 1 della Conferenza dei Paesi aderenti all'IMO tenutasi a Londra il 7 luglio 1995, con la quale sono stati adottati gli emendamenti all'annesso della sopra citata Convenzione del 1978;

Vista la risoluzione 2 della sopra citata Conferenza internazionale con la quale è stato adottato il codice di addestramento, certificazione e tenuta della guardia per i marittimi;

Viste le risoluzioni n. 66 e 67 adottade durante la sessantottesima sessione dal Comitato di sicurezza marittimo (MSC), concernenti l'emendamento 1 del 1997 alla Convenzione suddetta;

Considerato che gli emendamenti di cui alle risoluzioni sopra richiamate sono entrati in vigore il 1° gennaio 1999;

Ritenuta la necessità di dare completa attuazione alla sopra citata regola V/3 dell'annesso sopra richiamato;

Vista la sezione A-V/3 del codice STCW, relativa all'addestramento speciale per il personale su particolari tipi di navi;

Tenuto conto della regola I/8 dell'annesso sopracitato e della corrispondente sezione A-I/8 del codice STCW 1995, relativa agli standards di qualità dell'addestramento fornito;

Decreta:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto definisce i requisiti dell'addestramento speciale per il personale marittimo, destinato all'assistenza dei passeggeri in situazioni di emergenza, imbarcato su navi passeggeri diverse dal tipo Ro-Ro, di seguito denominate navi passeggeri, in conformità alla regola V/3 dell'annesso della Convenzione STCW'95 sezione A-V/3 del relativo codice.

Art. 2.

Compiti e responsabilità

1. Il personale di cui all'art. 1 deve aver completato l'addestramento, a seconda del tipo di compito e del livello di responsabilità da assumere, come indicato all'art. 3 del presente decreto.

Art. 3.

Addestramento

1. Il personale, indicato sul «Ruolo di appello» all'assistenza dei passeggeri in situazioni di emergenza a bordo, deve aver completato l'addestramento alla gestione della folla, come specificato nell'allegato *A*, punto 1 del presente decreto.

2. Il comandante, gli ufficiali e altro personale marittimo assegnato a specifici compiti e responsabilità a bordo delle navi passeggeri, deve aver effettuato l'addestramento di familiarizzazione, come specificato nell'allegato *A*, punto 2 del presente decreto.

3. Il personale che provvede direttamente al servizio dei passeggeri, negli spazi ad essi riservati, deve aver effettuato l'addestramento sulla sicurezza per il personale preposto al servizio diretto ai passeggeri, come specificato nell'allegato *A*, punto 3 del presente decreto.

4. Il comandante, il primo ufficiale di coperta e tutto il personale marittimo addetto all'imbarco ed allo sbarco dei passeggeri, deve aver effettuato l'addestramento sulla sicurezza dei passeggeri, come specificato nell'allegato *A*, punto 4 del presente decreto.

5. Il comandante, il primo ufficiale di coperta, il direttore di macchina, il primo ufficiale di macchina ed ogni altro personale marittimo addetto alla sicurezza dei passeggeri in situazioni di emergenza a bordo, deve aver effettuato l'addestramento alla gestione della crisi e del comportamento umano, come specificato nell'allegato *A*, punto 5 del presente decreto.

Art. 4.

Attestato di qualificazione

1. L'addestramento di cui all'art. 3 è comprovato da un attestato conforme all'allegato *B* del presente decreto.

2. L'attestato viene rilasciato dal comandante della nave, che è responsabile dello svolgimento dell'addestramento prescritto.

3. L'attestato relativo all'addestramento del comandante, viene rilasciato dall'autorità marittima dopo un periodo di navigazione di almeno sei mesi su navi passeggeri, con la qualifica di comandante o di primo ufficiale di coperta conforme all'allegato *C* del presente decreto.

4. Ai fini di eventuali controlli, gli attestati di cui ai commi 2 e 3, del presente articolo, devono essere conservati dal comandante e devono essere riconsegnati ai rispettivi titolari al momento dello sbarco.

Art. 5.

Accertamento

1. L'addestramento svolto a bordo, dal comandante o da un suo delegato, al personale indicato all'art. 3, deve essere annotato sulla parte II del giornale nautico.

2. Il comandante, o un suo delegato, in relazione alle esigenze di sicurezza della navigazione ed alla salvaguardia della vita umana in mare, deve accertare, sotto la sua responsabilità, anche la capacità del personale imbarcato sulle navi passeggeri, di comprendere ordini e comunicare in una lingua comune. Di detto accertamento deve essere fatta parimenti menzione nella parte II del giornale nautico.

Art. 6.

Aggiornamento

1. L'addestramento di cui all'art. 3, commi 1, 4 e 5 ha validità quinquennale ed alla scadenza, per ottenere un nuovo attestato, è necessario ripetere l'addestramento secondo le modalità di cui all'art. 4 del presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 2001

Il dirigente generale: NOTO

ALLEGATO *A*
(art. 3)

MATERIE OGGETTO DELL'ISTRUZIONE E DELL'ADDESTRAMENTO A BORDO DELLE NAVI PASSEGGERI DIVERSE DAL TIPO RO-RO.

Addestramento sulla gestione della folla (comma 1).

L'addestramento alla gestione della folla per il personale indicato sul ruolo di appello ad assistere i passeggeri durante le situazioni di emergenza dovrà comprendere:

1.1. Consapevolezza della dotazione di sicurezza ed i piani di controllo:

conoscenza del ruolo di appello e le istruzioni per le emergenze;

conoscenza delle uscite di emergenza;

1.2. Capacità di dare ordini chiari e rassicuranti:

controllo dei passeggeri nei corridoi, scale, carrugetti;

mantenimento le vie di uscita libere da impedimenti;

metodi disponibili per l'evacuazione di persone disabili e di persone che necessitano assistenza speciale;

ispezione degli alloggi destinati ai passeggeri;

1.3. Procedure per recarsi nei punti di riunione:

importanza di mantenere l'ordine;

capacità di usare le procedure per ridurre ed evitare il panico;

capacità di usare, se appropriato, liste dei passeggeri per il loro conteggio durante l'evacuazione;

capacità di assicurare che i passeggeri siano adeguatamente vestiti ed abbiano indossato correttamente il giubbotto salvagente.

Addestramento di familiarizzazione (comma 2).

L'addestramento di familiarizzazione per il comandante, gli ufficiali ed altro personale marittimo assegnato a specifici compiti e responsabilità, dovrà per lo meno assicurare cognizioni delle capacità relative a:

2.1. Costruzione e limiti operativi:

capacità di capire e rispettare ogni limite operativo imposto sulla nave, e di capire ed applicare le restrizioni operative, compreso le riduzioni della velocità in condizioni meteorologiche avverse, che sono necessarie per mantenere la sicurezza della nave e della vita umana in mare.

Addestramento sulla sicurezza per il personale preposto al servizio diretto ai passeggeri nelle aree ad essi riservati (comma 3).

L'addestramento sulla sicurezza dovrà per lo meno assicurare le seguenti capacità:

3.1. Capacità di comunicare con i passeggeri durante un'emergenza tenendo presente:

linguaggi appropriati alle principali nazionalità dei passeggeri trasportati su di una rotta particolare;

probabilità che la capacità di utilizzare un elementare vocabolario di inglese per impartire istruzioni basilari, possa consentire di comunicare con un passeggero che necessiti di un aiuto, a prescindere dal fatto che il passeggero e il membro dell'equipaggio abbiano o meno una lingua in comune;

necessità, allorché la comunicazione orale è inattuabile, di comunicare in situazioni di emergenza con altri mezzi: scritti o gestuali, o richiamando l'attenzione sull'ubicazione delle istruzioni, dei punti di raccolta, dei dispositivi di salvataggio o delle vie d'uscita;

misure in cui sono state fornite le istruzioni di sicurezza complete ai passeggeri nella/e loro madrelingue;

lingue in cui gli annunci di emergenza possono essere trasmessi in situazioni critiche, o durante esercitazioni, per fornire accurate direttive ai passeggeri e facilitare l'assistenza degli stessi da parte dei membri dell'equipaggio.

3.2. Capacità di dimostrare ai passeggeri l'uso delle dotazioni di sicurezza personali.

Sicurezza passeggeri (comma 4).

L'addestramento sulla sicurezza dei passeggeri per comandanti e primi ufficiali di coperta e tutto il personale addetto all'imbarco e allo sbarco dei passeggeri, ciascuno per i propri compiti e responsabilità a bordo, dovrà consistere nell'aiutare i passeggeri presenti a bordo con particolare attenzione alle persone disabili e a quelle che necessitano di particolare assistenza.

Addestramento alla gestione della crisi e del comportamento umano (comma 5).

5.1 I comandanti e i primi ufficiali di coperta, i direttori di macchina ed i primi ufficiali di macchina e tutto il personale addetto alla sicurezza dei passeggeri in situazioni di emergenza a bordo, devono fornire prova che sono stati raggiunti gli standards di competenza secondo i metodi e criteri di valutazione della competenza riportati nelle colonne III e IV della seguente tabella:

I colonna	II colonna	III colonna	IV colonna
Competenza	Conoscenza, comprensione e capacità	Metodi per dimostrare la competenza	Criteri per la valutazione della competenza
Organizzare le procedure di emergenza a bordo	La conoscenza di: 1. sistemazioni e piani generali della nave 2. norme di sicurezza 3. piano generale e procedure di emergenza L'importanza dei principi per lo sviluppo delle procedure di emergenza specifiche a bordo comprendenti: 1. la necessità di predeterminate procedure ed esercitazioni di emergenza 2. la necessità per tutto il personale di conoscere, rispettare ed attenersi alle procedure di emergenza predeterminate, in caso di situazioni di emergenza	Valutazione della certificazione ottenuta da un addestramento approvato, esercizi con uno o più piani di emergenza preparati e dimostrazione pratica	Le procedure d'emergenza a bordo assicurino una risposta immediata alle situazioni di emergenza
Ottimizzare l'uso delle risorse	La capacità di ottimizzare l'impiego delle risorse tenendo presente: 1. la possibilità che per le risorse disponibili durante una emergenza possono essere limitate 2. la necessità di fare uso completo del personale e dell'equipaggiamento immediatamente disponibile e, se necessario, di improvvisarlo La capacità di organizzare esercitazioni realistiche per garantire una risposta immediata, tenendo presente gli insegnamenti ricavati da precedenti incidenti coinvolgenti navi passeggeri; con commento dopo le esercitazioni	Valutazione della certificazione ottenuta da un addestramento approvato, dimostrazione pratica ed addestramento ed esercitazioni a bordo nelle procedure	I piani di emergenza ottimizzano l'uso delle risorse disponibili La distribuzione dei compiti e responsabilità riflette la conoscenza della competenza delle persone I ruoli e le responsabilità dei gruppi e singoli siano chiaramente definiti
Controllare la reazione alle emergenze	La capacità di fare una valutazione iniziale e di fornire un'effettiva risposta alle situazioni d'emergenza secondo le procedure d'emergenza stabilite Capacità di comando La capacità di guidare e dirigere altri durante le situazioni di emergenza compreso, la necessità di: 1. proporre un esempio durante le situazioni di emergenza 2. focalizzare le decisioni da prendere, dato il bisogno di agire rapidamente in una emergenza 3. motivare, incoraggiare e rassicurare i passeggeri ed altro personale	Valutazione della certificazione ottenuta da un addestramento approvato, dimostrazione pratica ed addestramento ed esercitazioni a bordo nelle procedure di emergenza	Le procedure e le azioni siano secondo i principi stabiliti ed i piani per la gestione di crisi a bordo. Gli obiettivi e le strategie siano adatti alla natura dell'emergenza, tenendo presente delle contingenze di fare uso al meglio delle risorse disponibili Le azioni dei membri dell'equipaggio contribuiscono a mantenere l'ordine ed il controllo

I colonna	II colonna	III colonna	IV colonna
Competenza	Conoscenza, comprensione e capacità	Metodi per dimostrare la competenza	Criteri per la valutazione della competenza
Controllare la reazione alle emergenze (continua)	Gestione dello stress Capacità di identificare lo sviluppo di sintomi di eccessivo panico delle persone e dagli altri membri della squadra di emergenza della nave Comprendere che lo stress generato dalle situazioni di emergenza, può influenzare il rendimento delle persone e la loro capacità di eseguire istruzioni e procedure		
Controllare i passeggeri ed altro personale durante le situazioni di emergenza	Comportamento umano e reazioni Capacità di controllare i passeggeri e altro personale nelle situazioni di emergenza, compreso: 1. la consapevolezza dei vari tipi di reazione generale dei passeggeri e di altro personale in di emergenza compreso la possibilità che: 1.1. in genere passa del tempo prima che le persone accettino il fatto che vi sia una situazione di emergenza 1.2. alcune persone possono essere colte dal panico e non comportarsi secondo un livello normale di razionalità ad un punto tale, che le loro capacità di comprendere può essere compromessa e potrebbero non rispondere alle istruzioni, come invece normalmente accade in situazioni di non emergenza 2. la consapevolezza che i passeggeri ed altro personale, possano tra l'altro: 2.1. iniziare la ricerca di congiunti, amici e bagagli come prima reazione quando qualcosa va male 2.2. cercare rifugio nelle proprie capacità o in altri luoghi a bordo dove pensano di poter sfuggire al pericolo 2.3. tentare di spostarsi nelle parti superiori quando la nave inizia a sbilanciarsi 3. valutare il possibile problema del panico derivante dalla separazione delle famiglie	Valutazione della certificazione ottenuta da un addestramento approvato, dimostrazione pratica ed addestramento ed esercitazioni a bordo nelle procedure di emergenza	Le azioni dei membri dell'equipaggio contribuiscono a mantenere l'ordine ed il controllo

I colonna	II colonna	III colonna	IV colonna
Competenza	Conoscenza, comprensione e capacità	Metodi per dimostrare la competenza	Criteri per la valutazione della competenza
Stabilire e mantenere comunicazioni efficaci	Capacità di stabilire e mantenere comunicazioni efficaci, compreso: 1. importanza di rapporti ed istruzioni chiari e concisi 2. necessità di incoraggiare uno scambio d'informazioni reciproche con riscontro tra i passeggeri e l'equipaggio Capacità di fornire informazioni pertinenti ai passeggeri e alle altre persone durante una situazione di emergenza, per tenerli informati sulla situazione generale e comunicare ogni azione loro richiesta tenendo presente: 1. la lingua o le lingue appropriate alle principali nazionalità dei passeggeri e dell'alltro personale trasportato su un percorso particolare 2. la possibilità di comunicare in situazioni di emergenza con altri mezzi per esempio gestuali o richiamando l'attenzione sull'ubicazione delle istruzioni, dei punti di raccolta, dei dispositivi di salvataggio o delle vie di uscita 3. la lingua nella quale possono essere trasmessi gli annunci di emergenza in situazioni critiche, o durante esercitazioni, per fornire accurate direttive ai passeggeri e facilitare l'assistenza da parte dei membri dell'equipaggio	La valutazione della certificazione ottenuta da un addestramento approvato, esercizi e dimostrazione	L'informazione da tutte le possibili fonti sia ottenuta, valutata e confermata al più presto possibile e riveduta durante l'emergenza L'informazione data alle persone, ai gruppi di pronto intervento ed ai passegeri sia precisa, rilevante ed immediata L'informazione tiene i passeggeri informati come sulla natura dell'emergenza e le azioni da essi richieste

ALLEGATO *B*
(art. 4, comma 1)

MODELLO DI ATTESTATO SULL'ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE MARITTIMO IMBARCATO SU NAVI PASSEGGERI DIVERSE DAL TIPO RO-RO.

A T T E S T A T O

STATEMENT

Si attesta che il sig. ....

We Hereby state that Mr.

nato a .... il ....
born in *on*

iscritto nelle matricole del Compartimento di .... al n.......

entered in the register of the Marine Department of *n.*

ha effettuato a bordo di navi passeggeri diverse dal tipo Ro-Ro l'istruzione e l'addestramento previsto dal D.D. ....
ai sensi della Regola V/3, paragrafo/i ....
dell'Annesso alla Convenzione internazionale IMO STCW/95 e della sezione A-V/3 del Codice STCW.

in accordance with Regulation V/3, paragraph/s .... has effected on board of passengers ships, other than Ro-Ro passenger ships the intruction and training pursuant to D.D. .... of the IMO STCW-95 Convention and of STCW Code, section A-V/3.

Data di ammissione dell'attestato Nave ....
Date of issue of the statement *Ship's name*

Valido dal .... al ....
Validità from *to*

Timbro della nave
Ship's seal

Il Comandante della nave
firma
Master's signature

Firma del titolare dell'attestato ....
Signature of the holder of this statement

ALLEGATO *C*
(art. 4, comma 3)

MODELLO DI ATTESTATO SULL'ADDESTRAMENTO DEI COMANDANTI IMBARCATI SU NAVI PASSEGGERI DIVERSE DAL TIPO RO-RO.

ATTESTATO

STATEMENT

Si attesta che il sig. ....

We Hereby state that Mr.

nato a .... il ....
born in *on*

iscritto nelle matricole del Compartimento di .... al n.......
entered in the register of the Marine Department of *n.*

ha effettuato a bordo di navi passeggeri diverse dal tipo Ro-Ro l'istruzione e l'addestramento previsto dal D.D. ....
ai sensi della Regola V/3, paragrafo/i ....
dell'Annesso alla Convenzione internazionale IMO STCW/95 e della sezione A-V/3 del Codice STCW.

has effected on board of passengers ships, other than Ro-Ro passenger ships the intruction and training pursuant to D.D. ....
in accordance with Regulation V/3, paragraph/s ....
of the IMO STCW-95 Convention and of STCW Code, section A-V/3.

Data di ammissione dell'attestato Valido dal .... al ....
Date of issue of the statement *Validity from*

Timbro ufficiale
Official Seal

Il Comandante del porto
Timbro e firma dell'Autorità Marittima
The officer in command of the Port-Seal and signature

Firma del titolare dell'attestato ....
Segnature of the holder of this statement

01A10139

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

CIRCOLARE 12 settembre 2001, n. **900919.**

Legge n. 488/1992: banche concessionarie e Istituti collaboratori e modifiche alla circolare ministeriale n. 900315 del 14 luglio 2000 (settore industria), nell'allegato n. 6 della circolare n. 900516 del 13 dicembre 2000 (settore turistico-alberghiero) e nell'allegato n. 10 della circolare n. 900047 del 25 gennaio 2001 (settore commercio).

Alle imprese interessate
Alle banche concessionarie
Agli istituti collaboratori
All'A.B.I.
All'ASS.I.LEA.
All'ASS.I.RE.ME.
Alla Confindustria
Alla Confapi
Alla Confcommercio
Alla Confesercenti
Al Comitato di coordinamento delle confederazioni artigiane

1. Il decreto ministeriale 3 luglio 2000 ed il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, e successive modifiche e integrazioni concernenti, rispettivamente, il testo unico delle direttive ed il regolamento per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni ai sensi della legge n. 488/1992, prevedono che gli adempimenti tecnici e amministrativi per l'istruttoria delle domande di agevolazione siano affidati a soggetti, denominati banche concessionarie con i quali il Ministero stipula apposite convenzioni. Il regolamento e le direttive prevedono altresì che le banche concessionarie possano a loro volta stipulare convenzioni con altre banche e società di locazione finanziaria, denominati istituti collaboratori.

Per i passati bandi della legge n. 488/1992, fino a quelli in corso al 25 marzo 2001, data di scadenza delle relative convenzioni con questo Ministero, i previsti adempimenti, tra cui il ricevimento delle domande di agevolazione, sono stati svolti dalle banche concessionarie e dai relativi istituti collaboratori indicati, da ultimo, nell'allegato n. 9 della circolare ministeriale n. 900315 del 14 luglio 2000 (settore industria), nell'allegato n. 6 della circolare n. 900516 del 13 dicembre 2000 (settore turistico-alberghiero) e nell'allegato n. 10 della circolare n. 900047 del 25 gennaio 2001 (settore commercio).

In relazione alla predetta scadenza del 25 marzo 2001, a seguito di specifico bando di gara, sono state individuate undici nuove banche concessionarie alle quali saranno affidati gli adempimenti per i bandi da aprire successivamente a tale data e con le quali sono state stipulate le previste convenzioni.

Tali banche concessionarie hanno provveduto a loro volta ad individuare i rispettivi istituti collaboratori, a stipulare le relative convenzioni e a darne formale comunicazione a questo Ministero.

Si riporta in allegato l'elenco completo delle undici banche concessionarie convenzionate con questo Ministero e degli istituti collaboratori convenzionati con le banche concessionarie aggiornato alla data odierna.

In relazione a quanto sopra esposto, si precisa che le domande di agevolazione ai sensi della legge n. 488/1992 da presentare sui bandi aperti successivamente alla data della presente circolare dovranno essere avanzate, con le consuete modalità e nei termini fissati con gli specifici decreti, esclusivamente alle banche concessionarie o, per i programmi di investimento da realizzare, in tutto o in parte, con il sistema della locazione finanziaria, agli istituti collaboratori indicati nell'elenco allegato.

Per quanto concerne gli adempimenti relativi alle pregresse domande di agevolazione relative ai bandi fino a quelli in corso alla data del 25 marzo 2001, si continuerà a fare riferimento alle banche ed ai relativi istituti collaboratori indicati negli elenchi allegati alle sopra citate circolari n. 900315/2000, n. 900516/2000 e n. 900047/2001.

Si precisa altresì che sette di tali undici nuove banche concessionarie sono costituite da raggruppamenti temporanei di imprese, ciascuno rappresentato da una mandataria e formato da più componenti; qualora un'impresa intendesse prescegliere, come banca concessionaria, uno di tali RTI, potrà presentare la propria domanda alla mandataria ovvero ad uno qualsiasi dei componenti il RTI stesso.

Per quanto concerne, infine, le domande presentate nei precedenti bandi ma non agevolate a causa dell'insufficienza delle relative risorse finanziarie e che, sussistendone le condizioni, vengano inserite automaticamente o vengano riformulate, ai sensi dell'art. 6, comma 8, del richiamato regolamento, in un bando aperto successivamente alla presente circolare, si precisa che gli adempimenti previsti dalla normativa a carico delle banche concessionarie saranno curati dalla medesima banca concessionaria che ha redatto l'istruttoria della domanda originaria, qualora la stessa rientri nell'elenco delle nuove banche concessionarie, ovvero dal raggruppamento temporaneo di imprese del quale la medesima faccia parte a titolo di mandataria ovvero di componente. Ne consegue, pertanto, che per le domande da riformulare, la nuova domanda dovrà essere presentata, con le consuete modalità, ad una delle nuove banche concessionarie come appena specificato.

2. Il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni in materia di documentazione amministrativa, nel raccogliere e coordinare le numerose disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive degli atti di notorietà e di «autocertificazioni» in genere, ha abrogato talune delle disposizioni previgenti in materia ed in particolare quelle dettate dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Premesso quanto sopra, per quanto concerne la modulistica per la richiesta delle agevolazioni (modulo a stampa e scheda tecnica), questa amministrazione, nelle more della diffusione dei nuovi modelli, riterrà valide le dichiarazioni recanti ancora il riferimento agli articoli dell'abrogata legge del 4 gennaio 1968, n. 15, purché rese con le modalità previste dall'art. 38, comma 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Per quanto concerne invece gli schemi di dichiarazione allegati alle varie circolari esplicative:

le seguenti parole contenute nelle premesse delle dichiarazioni medesime: «ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15» devono essere sostituite dalle parole «ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000»;

nella nota in calce alle stesse dichiarazioni relativa alle modalità di sottoscrizione, le parole «Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall'art. 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'art. 2, comma 10 della legge 16 giugno 1998, n. 191 e dal decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403», devono intendersi sostituite dalle parole: «Sottoscrivere la presente dichiarazione con le modalità previste dall'art. 38, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000».

3. Al fine di adeguare le circolari ministeriali n. 900315 del 14 luglio 2000 (settore industria), n. 900516 del 13 dicembre 2000 (settore turistico-alberghiero) e n. 900047 del 25 gennaio 2001 (settore commercio) ad alcune recenti modifiche normative in materia di semplificazione dei procedimenti amministrativi e di imposta di registro, si chiarisce che, con riferimento alla documentazione prevista dagli allegati, rispettivamente, n. 26, n. 22 e n. 28 delle circolari stesse, deve essere prodotta (si veda il punto A.3.a.II di detti allegati) la copia autenticata dell'attestazione del deposito della delibera di aumento del capitale sociale presso il competente registro delle imprese e non più presso la competente cancelleria del tribunale, ed inoltre che non è più richiesta (si veda il punto A.3.b.II di detti allegati), nel caso di conferimento dei soci in conto aumento del capitale sociale, la copia autentica della ricevuta dell'avvenuto pagamento dell'imposta dovuta al competente ufficio del registro.

Roma, 12 settembre 2001

Il direttore generale
per il coordinamento
degli incentivi alle imprese
SAPPINO

ALLEGATO

ELENCO COMPLETO DELLE BANCHE CONCESSIONARIE CONVENZIONATE CON IL MINISTERO E DEGLI ISTITUTI COLLABORATORI CONVENZIONATI CON LE BANCHE CONCESSIONARIE PER GLI ADEMPIMENTI DI CUI ALLA LEGGE N. 488/1992 RIFERITI ALLE DOMANDE PRESENTATE SUI BANDI APERTI SUCCESSIVAMENTE ALLA DATA DEL 25 MARZO 2001. ELENCO AGGIORNATO AL 12 SETTEMBRE 2001.

Banche concessionarie	Istituti collaboratori
MPS Merchant - Banca per le Piccole e medie imprese S.p.a. - Firenze	Banca Agrileasing S.p.a. - Roma Banca Monte del Paschi di Siena S.p.a. - Siena B.N. Commercio e Finanza S.p.a. - Napoli Cooperleasing S.p.a. - Bologna Credemleasing S.p.a. - Reggio Emilia Etruria Leasing S.p.a. - Firenze FIN - ECO Leasing S.p.a. - Brescia Intesa Leasing S.p.a. - Milano Locat S.p.a. - Bologna Mediocredito Fondiario Centro Italia S.p.a. - Ancona Mercantile Leasing S.p.a. - Firenze Merchant Leasing & Factoring S.p.a. - Prato San Paolo Leasint S.p.a. - Milano Sardaleasing S.p.a. - Sassari Terleasing S.p.a. - Teramo
Banca IntesaBci Mediocredito S.p.a. - Milano, in qualità di mandataria del RTI composto da: Banca Intesa Bci Mediocredito S.p.a. Cardine Banca S.p.a. Banca Cis S.p.a. Banca Carime S.p.a.	Austria Finanza S.p.a. - Bolzano Banca Agrileasing S.p.a. - Roma Banca Carige S.p.a. - Genova Banco di Desio e della Brianza S.p.a. - Desio (Milano) Cardine Leasing S.p.a. - Bologna Centro Leasing S.p.a. - Firenze ABF Leasing S.p.a. - Milano Mediocredito Fondiario Centro Italia - Ancona Finemiro Leasing S.p.a. - Bologna FIN - ECO Leasing S.p.a. - Brescia Fraer Leasing S.p.a. - Cesena (Forlì Cesena) ING Lease (Italia) S.p.a. - Brescia Intesa Leasing S.p.a. - Milano Locat S.p.a. - Bologna Mercantile Leasing S.p.a. - Firenze Privata Leasing S.p.a. - Reggio Emilia San Paolo Leasint S.p.a. - Milano Sardaleasing S.p.a. - Sassari Terleasing - Teramo
Sanpaolo IMI S.p.a. - Torino, in qualità di mandataria del RTI composto da: San Paolo IMI S.p.a. Banco di Napoli S.p.a. Cassa dei Risparmi di Forlì S.p.a. Cassa di Risparmio di Firenze S.p.a.	Banca Agrileasing S.p.a. - Roma Banca OPI S.p.a. - Roma Centro Leasing S.p.a. - Firenze Intesa Leasing S.p.a. - Milano Leasimpresa S.p.a. - Torino Locat S.p.a. - Bologna Sanpaolo Leasint S.p.a. - Milano Sava Leasing S.p.a. - Torino
Banca nazionale del lavoro S.p.a. - Roma	COFIRI F. & L. S.p.a. - Roma Intesa Leasing S.p.a. - Milano Sava Leasing S.p.a. - Torino Mediocredito Fondiario Centro Italia S.p.a. - Ancona Locafit S.p.a. - Milano
Centrobanca - Banca centrale di credito popolare S.p.a. - Milano, in qualità di mandataria del RTI composto da: Studio finanziario S.p.a. Tercas Cassa di risparmio di Teramo S.p.a. Banca agricola popolare di Ragusa S.c. a r.l. Credito Valtellinese S.c. a r.l. Banca popolare Santa Venera S.p.a. Banca Carige S.p.a. Banca popolare Pugliese S.c.p.a. Banca popolare dell'Etruria e del Lazio S.c. a r.l. Banca popolare di Vicenza S.c.p.a. a r.l. Banca nuova S.p.a. Banca del Popolo S.p.a.	Ligure Leasing S.p.a. - Savona BPB Leasing S.p.a. - Bergamo Etruria Leasing S.p.a. - Firenze Leasinggroup Sicilia S.p.a. - Palermo Banca Agrileasing S.p.a. - Roma Leasimpresa S.p.a. - Torino Biella Leasing S.p.a. - Biella Cardine Leasing S.p.a. - Bologna FIN - Eco Leasing S.p.a. - Brescia Sava Leasing S.p.a. - Torino Selmabipiemme Leasing S.p.a. - Milano Esaleasing S.p.a. - Ancona ABF Leasing S.p.a. - Milano
Interbanca S.p.a. - Milano	Deutsche Bank Leasing S.p.a. - Milano Adria Leasing S.p.a. - Treviso Fraer Leasing S.p.a. - Cesena (Forlì Cesena) Banca Agrileasing S.p.a. - Roma B.N. Commercio e Finanza S.p.a. - Napoli

Banche concessionarie	Istituti collaboratori
	Leasingroma S.p.a. - Roma Sardaleasing S.p.a. - Sassari Intesa Leasing S.p.a. - Milano Credemleasing S.p.a. - Reggio Emilia FIN - ECO Leasing S.p.a. - Brescia Leasinvest S.p.a. - Bologna Locat S.p.a. - Bologna Mediocredito Fondiario Centro Italia S.p.a. - Ancona
Europrogetti & Finanza S.p.a. - Roma	Banca Agrileasing S.p.a. - Roma Banca Carige S.p.a. - Genova Biella Leasing S.p.a. - Biella Cooperleasing S.p.a. - Bologna Credemleasing S.p.a. - Reggio Emilia Fraer Leasing S.p.a. - Cesena (Forlì Cesena) Leasing Roma S.p.a. - Roma Locafit S.p.a. - Milano SBS Leasing S.p.a. - Brescia Intesa Leasing S.p.a. - Milano Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. - Siena Professional Ducato Leasing S.p.a. - Pisa Mediocredito Fondiario Centro Italia S.p.a. - Ancona Sardaleasing S.p.a. - Sassari
Mediocredito Centrale S.p.a. - Roma, in qualità di mandataria del RTI composto da: Mediocredito Centrale S.p.a. Banco di Sicilia S.p.a. Irfis Mediocredito della Sicilia S.p.a.	Leasing Roma S.p.a. - Roma Banca Agrileasing S.p.a. - Roma Intesa Leasing S.p.a. - Milano Leasing Group Sicilia S.p.a. - Palermo Sava Leasing S.p.a. - Torino Etruria Leasing S.p.a. - Firenze Basileasing S.p.a. - Palermo Locat S.p.a. - Bologna Sardaleasing S.p.a. - Sassari Mediocredito Fondiario Centro Italia S.p.a. - Ancona
Mediocredito dell'Umbria S.p.a. - Perugia, in qualità di mandatari del RTI composto da: Mediocredito dell'Umbria S.p.a. Banca Mediocredito S.p.a. Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.a.	Banca Agrileasing S.p.a. - Roma Mercantile Leasing S.p.a. - Firenze Hypo Alpe Adria Bank S.p.a. - Udine Etruria Leasing S.p.a. - Firenze Intesa Leasing S.p.a. - Milano Mediocredito Fondiario Centro Italia S.p.a. - Ancona Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. - Siena Sava Leasing S.p.a. - Torino Credemleasing S.p.a. - Reggio Emilia CRL Compagnia Regionale Leasing S.p.a. - Terni FIN - ECO Leasing S.p.a. - Brescia Locat S.p.a. - Bologna Friulia - Lis Finanziaria Regionale Friuli-Venezia Giulia Adria Leasing S.p.a. - Treviso Locazioni industriali di sviluppo S.p.a. - Udine Leasimpresa S.p.a. - Torino San Paolo Leasint S.p.a. - Milano Privata Leasing S.p.a. - Reggio Emilia Biella Leasing S.p.a. - Biella Ing Lease Italia S.p.a. - Brescia
Prominvestment S.p.a. - Roma, in qualità di mandataria del RTI composto da: Promoinvestment S.p.a. Banca Popolare di milano S.c. a r.l. Iccrea Banca S.p.a. Mediobanca S.p.a. Mediocredito Fondiario Centro Italia S.p.a. Mediocredito Trentino-Alto Adige S.p.a.	Banca Agrileasing S.p.a. - Roma Cardine Leasing S.p.a. - Bologna FIN - ECO Leasing S.p.a. - Brescia Leasing Roma S.p.a. - Roma Locat S.p.a. - Bologna Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.a. - Udine Mercantile Leasing S.p.a. - Firenze Palladio Leasing S.p.a. - Vicenza Selmabipiemme Leasing S.p.a. - Milano Teleleasing S.p.a. - Milano
Banca per il Leasing Italease S.p.a. Milano, in qualità di mandataria del RTI composto da: Banca per il Leasing Italease S.p.a. Banca Popolare dell'Emilia Romagna S.c. a r.l. Banca Popolare di Bari S.c. a r.l. Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.c. a r.l. Banco di Sardegna S.p.a. Meliorbanca S.p.a. Efibanca S.p.a.	ABF leasing S.p.a. - Milano Banca Agrileasing S.p.a. - Roma B.N. Commercio e Finanza S.p.a. - Napoli Cooperleasing S.p.a. - Bologna Focus Leasing.it S.p.a. - Milano Leasimpresa S.p.a. - Torino Leasing Italease S.p.a. - Milano Sardaleasing S.p.a. - Sassari Leasinvest S.p.a. - Bologna Mediocredito Fondiario Centro Italia S.p.a. - Ancona Privata Leasing S.p.a. - Reggio Emilia Professional Ducato Leasing S.p.a. - Pisa

01A10385

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione di funzioni del titolare del vice consolato onorario in La Rioja (Argentina)

IL DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Remo Augusto Bolognesi, vice console onorario in La Rioja (provincia di La Rioja - Argentina), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di tutela dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Cordoba degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

2) ricezione e trasmissione al consolato generale d'Italia in Cordoba della documentazione relativa a pratiche di riconoscimento della cittadinanza italiana;

3) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Cordoba degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

4) emanazione di atti conservativi, che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

5) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero), vidimazioni e legalizzazioni;

6) effettuazione di adempimenti relativi all'erogazione di sussidi ai connazionali indigenti;

7) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Cordoba della documentazione relativa al rilascio di visti;

8) ricezione e trasmissione al consolato generale d'Italia in Cordoba delle domande di rilascio e rinnovo di passaporti nazionali dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario;

9) tenuta dello schedario dei cittadini italiani residenti nella circoscrizione di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 settembre 2001

Il direttore generale per il personale: DOMINEDÒ

01A10152

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 18 settembre 2001

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,9256
Yen giapponese	108,50
Corona danese	7,4423
Lira Sterlina	0,63040
Corona svedese	9,7209
Franco svizzero	1,4788
Corona islandese	92,09
Corona norvegese	7,9935
Lev bulgaro	1,9465
Lira cipriota	0,57277
Corona ceca	34,330
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	257,33
Litas lituano	3,7013
Lat lettone	0,5705
Lira maltese	0,4078
Zloty polacco	3,9218
Leu romeno	28015
Tallero sloveno	219,8221
Corona slovacca	43,855
Lira turca	1385000
Dollaro australiano	1,8652
Dollaro canadese	1,4535
Dollaro di Hong Kong	7,2194
Dollaro neozelandese	2,2565
Dollaro di Singapore	1,6067
Won sudcoreano	1200,73
Rand sudafricano	8,0320

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

01A10515

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Midazolam PHG»

Estratto decreto AIC/UAC n. 599 del 31 luglio 2001

Medicinale: MIDAZOLAM PHG.

Titolare A.I.C.: Pharma Hameln GmbH Langes Feld 13, D-31789 - Hameln, Germania.

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

5 fiale da 1 ml - A.I.C. n. 035325012/MG (in base 10) 11Q12N (in base 32);

10 fiale da 1 ml - A.I.C. n. 035325024/MG (in base 10) 11Q130 (in base 32);

25 fiale da 1 ml - A.I.C. n. 035325036/MG (in base 10) 11Q13D (in base 32);

50 fiale da 1 ml - A.I.C. n. 035325048/MG (in base 10) 11Q13S (in base 32);

100 fiale da 1 ml - A.I.C. n. 035325051/MG (in base 10) 11Q13V (in base 32);

5 fiale da 2 ml - A.I.C. n. 035325063/MG (in base 10) 11Q147 (in base 32);

10 fiale da 2 ml - A.I.C. n. 035325075/MG (in base 10) 11Q14M (in base 32);

25 fiale da 2 ml - A.I.C. n. 035325087/MG (in base 10) 11Q14Z (in base 32);

50 fiale da 2 ml - A.I.C. n. 035325099/MG (in base 10) 11Q15C (in base 32);

100 fiale da 2 ml - A.I.C. n. 035325101/MG (in base 10) 11Q15F (in base 32);

5 fiale da 3 ml - A.I.C. n. 035325113/MG (in base 10) 11Q15T (in base 32);

10 fiale da 3 ml - A.I.C. n. 035325125/MG (in base 10) 11Q165 (in base 32);

25 fiale da 3 ml - A.I.C. n. 035325137/MG (in base 10) 11Q16K (in base 32);

50 fiale da 3 ml - A.I.C. n. 035325149/MG (in base 10) 11Q16X (in base 32);

100 fiale da 3 ml - A.I.C. n. 035325152/MG (in base 10) 11Q170 (in base 32);

5 fiale da 5 ml - A.I.C. n. 035325164/MG (in base 10) 11Q17D (in base 32);

10 fiale da 5 ml - A.I.C. n. 035325176/MG (in base 10) 11Q17S (in base 32);

25 fiale da 5 ml - A.I.C. n. 035325188/MG (in base 10) 11Q184 (in base 32);

50 fiale da 5 ml - A.I.C. n. 035325190/MG (in base 10) 11Q186 (in base 32);

100 fiale da 5 ml - A.I.C. n. 035325202/MG (in base 10) 11Q18L (in base 32);

5 fiale da 10 ml - A.I.C. n. 035325214/MG (in base 10) 11Q18Y (in base 32);

10 fiale da 10 ml - A.I.C. n. 035325226/MG (in base 10) 11Q19B (in base 32);

25 fiale da 10 ml - A.I.C. n. 035325238/MG (in base 10) 11Q19Q (in base 32);

50 fiale da 10 ml - A.I.C. n. 035325240/MG (in base 10) 11Q19S (in base 32);

100 fiale da 10 ml - A.I.C. n. 035325253/MG (in base 10) 11Q1B5 (in base 32);

5 fiale da 18 ml - A.I.C. n. 035325265/MG (in base 10) 11Q1BK (in base 32);

10 fiale da 18 ml - A.I.C. n. 035325277/MG (in base 10) 11Q1BX (in base 32);

25 fiale da 18 ml - A.I.C. n. 035325289/MG (in base 10) 11Q1C9 (in base 32);

50 fiale da 18 ml - A.I.C. n. 035325291/MG (in base 10) 11Q1CC (in base 32);

100 fiale da 18 ml - A.I.C. n. 035325303/MG (in base 10) 11Q1CR (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile.

Composizione: ogni fiala da 1 ml 2 ml 3 ml 5 ml 10 ml e 18 ml contiene rispettivamente:

principio attivo: 5, 10, 15, 25, 50, 18 mg di midazolam;

eccipienti: acqua iniettabile, cloruro di sodio e acido cloridrico.

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993 decreto ministeriale del 5 luglio 1996: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura:

uso riservato agli ospedali e case di cura.

vietata la vendita al pubblico.

Medicinale soggetto a decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 Tab V

Produzione e controllo Pharma Hameln GmbH, Langes Feld 13, D-31789 - Hameln Germania.

Indicazioni terapeutiche:

somministrazione intramuscolare;

premedicazione precedente un'anestesia generale. Induzione dell'anestesia nei bambini in combinazione con chetamina (Ataranalgesia);

somministrazione endovenosa;

sedazione cosciente da attuarsi in precedenza e nel corso di interventi a scopo diagnostico o curativo, effettuati in presenza o in assenza di anestesia locale;

induzione di un'anestesia generale, in combinazione con altri anestetici e/o oppiacei;

mantenimento dell'anestesia generale;

sedazione continua e protratta in pazienti sottoposti a ventilazione assistita in reparti di terapia intensiva.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A10149

Comunicato di rettifica concernente l'estratto del decreto AIC/UAC n. 591 dell'11 giugno 2001 della specialità medicinale «Saizen».

Nella parte del comunicato concernente l'estratto del decreto AIC/UAC n. 591 dell'11 giugno 2001 della specialità medicinale SAIZEN pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 154 del 5 luglio 2001, dove è scritto:

1 flaconcino liof. 8 mg + 1 flac. solv. preassemblati in cartuccia «click easy»,

leggasi:

1 flaconcino polv. 8 mg + 1 cartuccia Solv. Inseriti in un dispositivo per la ricostituzione;

dove è scritto:

5 flaconcini liof. 8 mg + 5 flac. solv. preassemblati in cartuccia «click easy»,

leggasi:

5 flaconcini polv. 8 mg + 5 cartucce Solv. Inseriti in un dispositivo per la ricostituzione.

01A10150

Comunicato di rettifica concernente la modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Prelectal».

Nella parte del comunicato di rettifica dell'estratto provvedimento UAC/II/846/2000 del 17 novembre 2000 modifica all'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Prelectal» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 74 del 29 marzo 2001 alla voce «estratto provvedimento di modifica di UAC/II 846 del 17 novembre 2000»;

leggasi: «Estratto provvedimento di modifica di UAC/II 846 del 6 dicembre 2000».

01A10151

A.G.E.A. - AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

Regolamento dell'albo dei depositari dell'AGEA

Art. 1.

Istituzione

L'albo dei depositari dell'AGEA, ai sensi dell'art. 47, comma 2, del regolamento di amministrazione e contabilità dell'Agenzia, viene istituito e disciplinato con le disposizioni del presente regolamento, secondo le specifiche categorie merceologiche di cui alla allegata tabella *A*, con effetto fino al 31 dicembre 2004.

Art. 2.

Compiti

L'albo dei depositari è utilizzato per l'attuazione dei compiti attribuiti all'AGEA e definiti dall'art. 4 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, modificato dal decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, nonché degli altri compiti, di rilievo nazionale, già attribuiti all'ex AIMA da specifiche leggi nazionali o da regolamenti comunitari:

gestire l'intervento nazionale e comunitario sul mercato e provvedere alla vendita successiva del prodotto immagazzinato;

curare le operazioni di provvista e di acquisto sul mercato interno ed internazionale di prodotti agroalimentari, per la formazione delle scorte necessarie e quelle relative all'immissione regolata sul mercato interno, nonché alla collocazione sui mercati comunitari ed extracomunitari in relazione agli impegni assunti per l'aiuto alimentare e la cooperazione;

svolgere gli altri compiti, di rilievo nazionale, già attribuiti all'ex AIMA da specifiche leggi nazionali o da regolamenti comunitari.

L'iscrizione all'albo è condizione preliminare necessaria per l'affidamento e l'espletamento dell'incarico di depositario per le operazioni di cui al presente articolo.

Art. 3.

Tenuta

È istituito, nell'ambito dell'area amministrativa, un apposito ufficio preposto alla tenuta anche informatizzata dell'albo dei depositari, nonché all'istruttoria di tutte le procedure connesse a tale funzione.

La struttura opererà applicando la normativa di cui al presente regolamento nonché le norme vigenti in materia, anche in riferimento al disciplinare, che rappresenta lo schema-tipo di contratto cui attenersi nella stipula dei contratti di deposito, nei settori merceologici di riferimento riportati nella tabella *A*.

L'istruttoria, in ordine alle domande presentate per l'iscrizione e per le variazioni dell'iscrizione nell'albo dei depositari, avrà riguardo ai seguenti requisiti che condizionano la positiva definizione dell'istruttoria stessa:

possesso dei requisiti di cui al successivo art. 9;

affidabilità e solidità finanziaria;

idoneità tecnica delle strutture poste a disposizione dell'AGEA;

esistenza dei suddetti requisiti alla data delle domande di iscrizione o di variazione.

Per la verifica dei requisiti tecnici, la struttura dell'AGEA, responsabile dell'albo dei depositari, potrà avvalersi di esperti individuati dall'amministrazione.

I costi delle verifiche, per le iscrizioni o le variazioni, dovranno essere anticipati dai richiedenti l'iscrizione o la variazione solo se sarà possibile preventivarne l'entità; altrimenti potranno essere anticipati dall'AGEA e dovranno essere rimborsati, entro trenta giorni dalla richiesta, dai soggetti sottoposti a verifica. In caso di accertamento di situazioni di non idoneità, sanabili in tempi brevi, si potrà procedere ad una successiva verifica con le medesime modalità della prima.

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il procedimento di iscrizione all'albo o variazione di iscrizione all'albo dovrà concludersi entro il termine di centoventi giorni, salvo i casi di interruzione o sospensione previsti dalla normativa vigente.

Responsabile dei procedimenti relativi alla tenuta dell'albo è il responsabile della struttura preposta alla tenuta dell'albo dei depositari.

I depositi di proprietà e gestione diretta pubblica o gestiti dalle dogane si considerano iscritti d'ufficio all'albo dei depositari, previa l'acquisizione dei dati tecnici necessari da immettere nel sistema informatico dell'AGEA.

Art. 4.

Affidamento degli incarichi

All'affidamento dei singoli incarichi di deposito, ed alla vigilanza sul loro espletamento, sono preposte, secondo regole comuni predefinite, le unità organizzative di commercializzazione dell'organismo pagatore o, per la parte nazionale, l'unità organizzativa aiuti nazionali; gli atti terminali delle procedure innanzi indicate sono di competenza — rispettivamente — della direzione dell'organismo pagatore e della direzione generale dell'AGEA.

Per il compimento delle operazioni esecutive connesse agli interventi di commercializzazione dei prodotti agricoli, disciplinati da norme nazionali e/o dell'Unione europea nei settori merceologici per i quali esiste una organizzazione comune di mercato, il servizio esecutivo è affidato dall'AGEA agli operatori iscritti all'albo dei depositari nell'ambito del contratto ed in funzione delle esigenze dei bacini di utenza interessati.

I bacini di utenza, ferme restando le prerogative del consiglio di amministrazione di cui al comma 7, lettera *d)*, art. 47, del regolamento di amministrazione e contabilità, sono in una prima fase individuati nelle regioni in cui è effettuata la produzione, nonché nelle regioni limitrofe.

L'AGEA può, a suo insindacabile giudizio, trasferire il prodotto ad altro depositario.

Art. 5.

Richiesta di iscrizione

Per ottenere l'iscrizione all'albo dei depositari, i soggetti interessati — nell'ambito e con l'osservanza delle norme relative ai requisiti soggettivi ed oggettivi, alla idoneità tecnica necessaria, alle modalità di iscrizione secondo le specifiche categorie merceologiche riportate nella tabella *A* — dovranno presentare domanda, in carta semplice, diretta all'AGEA, direzione area amministrativa, ufficio albo dei depositari, via Torino n. 45 - 00184 Roma, contenente le indicazioni riportate all'art. 9 del presente regolamento.

La presentazione della domanda di iscrizione all'albo dei depositari implica l'accettazione di tutte le norme della presente regolamentazione e del disciplinare contenente le regole generali dei contratti di deposito.

Art. 6.

Approvazione delle iscrizioni e tenuta dell'albo

Possono essere iscritti all'albo, con delibera del consiglio di amministrazione dell'AGEA, gli operatori che ne fanno richiesta secondo le specifiche categorie merceologiche riportate nella successiva tabella *A*, previo riconoscimento della loro idoneità a svolgere tutte le operazioni di carattere organizzativo, tecnico ed amministrativo relative alla gestione del servizio di deposito.

Il consiglio di amministrazione dell'AGEA delibera anche sulle eventuali variazioni della categoria merceologica e delle capacità ricettive per cui l'iscrizione è stata disposta.

Le iscrizioni e le variazioni all'albo dei depositari sono comunicate a mezzo *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La struttura provvede alla formazione, alla tenuta ed all'aggiornamento dell'albo, istituendo per ciascun iscritto una scheda, anche informatizzata, contenente, oltre ai dati soggettivi, l'ubicazione della capacità ricettiva richiesta ed ammessa, l'ubicazione delle strutture ed attrezzature messe a disposizione dell'AGEA, al fine di consentirne una corretta individuazione nella fase dei controlli.

Art. 7.

Operatività delle iscrizioni

L'iscrizione all'albo diviene operativa a decorrere dalla data della delibera del consiglio d'amministrazione.

Art. 8.

Variazioni

Gli iscritti all'albo debbono comunicare preventivamente all'AGEA tutte le variazioni dei loro requisiti rilevanti ai fini dell'iscrizione: la mancata o tardiva comunicazione di dette variazioni nei termini citati comporta la sospensione dall'albo.

Le istanze relative alle variazioni da apportare all'albo, ivi comprese le riduzioni e gli ampliamenti della capacità ricettiva messa a disposizione dell'AGEA, dovranno essere prodotte in carta semplice ed indirizzate all'AGEA, direzione area amministrativa, ufficio albo dei depositari, via Torino n. 45 - 00184 Roma.

Tutte le variazioni richieste dal depositario, ed in linea con i requisiti richiesti dall'Agenzia e dalla normativa comunitaria e nazionale in vigore, incidono sulla operatività dell'iscrizione dalla data della relativa delibera del consiglio d'amministrazione dell'AGEA.

Entro il mese di aprile di ciascun anno il depositario operante dovrà presentare all'ufficio albo dei depositari dell'AGEA un'attestazione, rilasciata da una società accreditata alla certificazione dei processi, sulla conformità delle operazioni svolte per la ottimale conservazione del prodotto AGEA, tenuto anche conto delle caratteristiche d'impianto descritte nella relazione tecnica di cui al punto 9), paragrafo III, del successivo art. 9. In assenza della citata attestazione, l'AGEA effettuerà le verifiche per accertare che le strutture poste a disposizione, sia per quanto riguarda l'entrata, l'uscita, che la conservazione del prodotto, presentino caratteristiche di sicurezza, di idoneità e di conformità alle prescrizioni comunitarie, tenuto anche conto delle osservazioni sinora rappresentate dai servizi dell'Unione europea in sede di controlli presso i depositari.

Unitamente alla suddetta attestazione, dovrà essere trasmesso all'AGEA il bilancio aziendale, relativo all'esercizio precedente, certificato o approvato dai competenti organi statutari.

Art. 9.

Contenuti della richiesta di iscrizione

Per l'iscrizione all'albo occorre presentare all'AGEA, direzione area amministrativa, ufficio albo dei depositari, domanda sottoscritta dal richiedente con firma autenticata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, come riportato nell'allegato 1.

I - La domanda deve indicare:

1) per gli imprenditori individuali: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e domicilio; per gli organismi associativi: denominazione e/o ragione sociale, sede legale, cognome, nome, qualifica, luogo e data di nascita del legale rappresentante del consiglio direttivo e dei soci iscritti nel libro soci;

2) il numero di codice fiscale e della partita IVA;

3) il settore economico in cui il richiedente svolge la sua attività;

4) la categoria merceologica per la quale si chiede l'iscrizione;

5) la capacità ricettiva totale di prodotto che si è in grado di ricevere e conservare per il settore interessato; per ciascun magazzino deve essere indicato il titolo di disponibilità (di durata di almeno tre anni e di un tempo necessario al trasferimento del prodotto fino ad un massimo di sei mesi) e la capacità di movimentazione in entrata ed in uscita nelle 24 ore;

6) numero, ubicazione precisa dei singoli magazzini (l'indirizzo del singolo magazzino deve essere esposto in modo tale da potersi individuare con precisione la via, il numero civico, il chilometro e altre indicazioni idonee all'identificazione. I magazzini con indirizzo vago od impreciso non saranno accettati);

7) per ogni magazzino principale, di cui al precedente punto 6), dovranno essere indicati con precisione su apposita planimetria:

a) la quantità dei sottomagazzini (ossia le unità di deposito, come: singoli magazzini piani, o perimetrazioni, siti nell'interno della struttura principale, ecc.);

b) la quantità e la capacità delle localizzazioni (ossia le sottounità di deposito contenenti la stessa qualità di prodotto, come: le singole celle frigorifere, i singoli silos, botti, serbatoi, cisterne o vasche posti all'interno di ogni singolo sottomagazzino, ecc.).

Tali indicazioni dovranno coincidere con i dati riportati negli allegati di cui al punto 9) del successivo paragrafo III.

Gli operatori richiedenti dovranno dimostrare che i magazzini messi a disposizione dell'AGEA sono idoneamente protetti e collocati in edifici esclusivamente destinati a tale fine, ovvero caratterizzati da

autonomia strutturale, operativa e funzionale non compresi in complessi immobiliari destinati all'esercizio di attività imprenditoriale e/o di deposito in proprio o per conto terzi.

II - Alla domanda di iscrizione devono essere allegati i seguenti documenti o le autocertificazioni ammesse dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:

a) per gli organismi associativi:

1) copie autentiche dell'atto costitutivo e dello statuto, aggiornati alla data di presentazione della domanda;

2) certificato della cancelleria del competente tribunale contenente l'indicazione dei legali rappresentati, degli amministratori dell'ente, nonché degli eventuali soci con responsabilità personale illimitata e dal quale risulti che il richiedente medesimo non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo o cessazione di attività;

3) certificati anagrafici di cui al n. 1) della successiva lettera *b)* riguardanti, oltre al direttore tecnico, tutti i soci delle società in nome collettivo, gli accomandatari delle società in accomandita semplice e, per gli altri tipi di società o azioni, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza;

b) per le imprese individuali:

1) certificati di nascita, residenza, stato di famiglia e cittadinanza, nonché certificato generale del casellario giudiziale e dei carichi pendenti concernenti il titolare dell'impresa, o, se il direttore tecnico è persona diversa dal titolare i certificati relativi ad entrambi;

2) certificato della cancelleria del competente tribunale dal quale risulti che l'impresa non si trovi in stato di fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo.

III - Inoltre per tutti i richiedenti dovrà essere allegata la seguente documentazione:

1) certificato di iscrizione alla competente camera di commercio, industria, agricoltura, artigianato, con indicazione dell'attività specifica dell'impresa;

2) certificato degli uffici territorialmente competenti dell'I.N.P.S. relativo agli ultimi due anni, con indicato il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti al personale dipendente;

3) copia autentiche delle denunce I.V.A. dell'ultimo biennio;

4) copia autenticata degli avvenuti versamenti all'erario delle imposte dirette riferite all'ultimo biennio;

5) copia autentica delle denunce dei redditi degli ultimi due anni;

6) copia autenticata dei bilanci aziendali relativi agli ultimi due anni con relative delibere di approvazione degli organismi associativi competenti; per i soggetti non tenuti all'obbligo dell'approvazione del bilancio da parte degli organi competenti i bilanci di cui sopra devono essere corredati da relazione economico-contabile di un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale; l'AGEA si riserva il diritto di acquisire ai propri atti anche copie autenticate dei bilanci di cui sopra, per gli ulteriori precedenti tre anni;

7) idonee referenze bancarie o altri documenti bancari o di pubbliche amministrazioni che comprovino la potenzialità economica e la capacità finanziaria del richiedente;

8) dichiarazione concernente il possesso o la disponibilità di un sistema di elaborazione dati dotato delle potenzialità elaborative e della memoria di massa sufficienti per la registrazione, l'elaborazione, e la trasmissione all'AGEA di eventuali informazioni.

Nella dichiarazione deve essere garantito espressamente che: le informazioni possono essere trasferite attraverso procedure automatiche su supporti magnetici strutturati secondo i parametri stabiliti dall'AGEA; i sistemi sono predisposti per la trasmissione online delle informazioni al centro elaborazione dati dell'AGEA secondo gli standard che verranno comunicati dall'Agenzia;

9) una relazione tecnica con allegata planimetria ed identificazione dei dati catastali di riferimento che descriva le strutture (magazzini, sottomagazzini, localizzazioni) e le attrezzature messe a disposizione dell'AGEA (considerate le caratteristiche proprie del settore merceologico indicate nella successiva tabella *A)* con i relativi disegni e planimetrie, debitamente quotati, aggiornati e datati, il tutto redatto da un tecnico iscritto al relativo albo professionale;

10) titolo che dimostri la piena e diretta disponibilità giuridica, materiale nonché gestionale del richiedente da non meno di un anno e per un ulteriore triennio (più sei mesi) delle attrezzature di cui al precedente punto 9);

11) certificato di prevenzione incendi, rilasciato dal comando VV.FF. competente per territorio e certificato di agibilità rilasciato dal competente ente territoriale;

12) certificazione, rilasciata dalla A.S.L. di zona per ogni magazzino, relativa alle norme igienico-sanitarie e di prevenzione infortuni sul lavoro. Qualora la certificazione della A.S.L. non possa essere prodotta, per motivi non addebitabili al richiedente l'iscrizione, in fase istruttoria vengono considerate valide anche idonee certificazioni igienico-sanitarie rilasciate da altre pubbliche amministrazioni e certificazioni di prevenzione infortuni sul lavoro conformi alle seguenti norme:

autocertificazione di valutazione dei rischi come da decreto legislativo n. 626/1994;

attestazione rilasciata dalla ditta che ha effettuato i lavori di messa a terra in relazione alla legge n. 46/1990;

controllo installazioni e dispositivi contro le scariche atmosferiche (art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e decreto ministeriale 22 febbraio 1965).

I soggetti per i quali è applicabile il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, dovranno trasmettere all'AGEA anche copia dell'autocertificazione resa in conformità al suddetto decreto legislativo ed alla circolare 7 agosto 1998, n. 11, e già presentata all'autorità sanitaria competente per territorio.

In qualsiasi momento l'AGEA può disporre, direttamente o con propri incaricati, ispezioni presso i magazzini iscritti all'albo o per i quali è stata richiesta l'iscrizione: pertanto il depositario (o il richiedente) è tenuto a collaborare con i soggetti incaricati dall'AGEA alle verifiche.

A discrezione dell'Agenzia può essere immesso nei prodotti stoccati un tracciante per eventuali riconoscimenti futuri delle merci.

Per essere iscritti all'albo per più categorie merceologiche occorre presentare distinta e specifica domanda con relativa documentazione tecnica per ciascuna di esse.

In caso di eventualità di presentazione contestuale di domande di iscrizioni per più categorie merceologiche, la documentazione prevista ed inerente i certificati di Stato e la contabilità della ditta, può essere presentata in un unico esemplare.

Art. 10.

Sospensione dall'albo

L'efficacia dell'iscrizione all'albo può essere sospesa, per un periodo massimo di due anni, oltre che nel caso previsto nel comma 1 dell'art. 8, quando nei confronti del depositario si verifichi uno o più dei seguenti casi:

1) sia in corso procedura per la dichiarazione di fallimento, di liquidazione o di concordato preventivo;

2) sia in corso un procedimento penale a carico del titolare dell'impresa o dei soggetti di cui al precedente art. 9, lettera *a)*, n. 3), per reati finanziari o fiscali o di tale natura e gravità da escludere il requisito della moralità e correttezza professionale;

3) siano in corso misure di prevenzione di cui alla legge 19 maggio 1990, n. 55, e sue successive modifiche ed integrazioni;

4) irregolarità o negligenza nello svolgimento del servizio di deposito così come specificato nel relativo contratto, anche considerando le specifiche previste nei precedenti articoli e nella successiva tabella *A*;

5) violazione, debitamente accertata e di particolare rilevanza, delle norme della legislazione sociale o di ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro con il personale dipendente;

6) inosservanza degli obblighi stabiliti dal precedente art. 8;

7) accertata indisponibilità delle strutture messe a disposizione dell'Agenzia;

8) mancata consegna all'AGEA, nei termini previsti, di copia delle quietanze di avvenuto pagamento integrale del premio di copertura assicurativa prevista dal contratto;

9) mancata consegna all'AGEA, nei termini previsti, delle certificazioni di cui agli ultimi due paragrafi del precedente art. 8 o di presentazione degli stessi con riserva delle società di revisione, ancorché trasmessi nei termini;

10) insorgenza di contenzioso tra l'ente depositario e l'AGEA;

11) il depositario sia sottoposto ad accertamenti su fatti che, a giudizio dell'Agenzia o per fatti notori, siano ritenuti incompatibili con i requisiti richiesti per l'iscrizione e/o con le norme previste nel contratto;

12) accertata mancata diligenza nell'esercizio del controllo atto a precludere la sottrazione della merce stoccata nei magazzini iscritti all'albo.

Nel periodo di sospensione il depositario dovrà attuare le operazioni necessarie all'ottimale conservazione del prodotto già stoccato.

In caso di inottemperanza a tali disposizioni si applicherà il disposto di cui al punto 4) del successivo art. 11.

Per quei depositari che operano in qualità di coordinatori di singoli soggetti, il provvedimento di sospensione sarà comminato alla singola struttura periferica, salvo nei casi contestabili direttamente al depositario medesimo.

Art. 11.

Cancellazione dall'albo

Sono cancellati dall'albo i depositari per i quali si verifichi uno dei seguenti casi:

1) fallimento, liquidazione o cessazione di attività di impresa;

2) condanna, passata in giudicato, per taluno dei reati di cui al punto 2) del precedente art. 10 a carico dei soggetti ivi indicati;

3) applicazione definitiva, a carico dei soggetti medesimi, di una delle misure di sicurezza comminate dall'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive integrazioni e modifiche, di cui all'art. 10 della legge n. 575 del 1965, così come sostituita dall'art. 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni ed integrazioni all'art. 19 della legge n. 646 del 1982 ed all'art. 2 della legge n. 936 del 1982;

4) grave negligenza o malafede nell'esecuzione del servizio di deposito così come specificato nel relativo contratto anche considerando le specifiche del precedente articolato e della successiva tabella *A*;

5) recidiva o particolare gravità nei casi di cui ai numeri 4), 5), 6) dell'articolo precedente;

6) certificazione, relativa agli ultimi due paragrafi del precedente art. 8 negativa, o inadempimento di quanto stabilito dall'AGEA nel provvedimento di sospensione di cui al precedente dell'art. 10.

La cancellazione dall'albo, che può essere disposta anche su richiesta dell'interessato per causa di forza maggiore, comporta in ogni caso l'addebito delle spese connesse alla cancellazione dall'albo, comprese quelle sostenute per il trasferimento del prodotto.

Per quei depositari che operano in qualità di coordinatori di singoli soggetti il provvedimento di cancellazione sarà comminato alla singola struttura periferica, salvo i casi contestabili direttamente al depositario medesimo.

Art. 12.

Sanzioni

I provvedimenti di sospensione o cancellazione dall'albo sono adottati dal consiglio di amministrazione dell'AGEA previa contestazione, da parte dell'ufficio dell'albo al depositario, dei fatti addebitati e fissazione del termine di venti giorni per le controdeduzioni da parte di quest'ultimo.

In caso di risposta insoddisfacente, o di mancato rispetto del suddetto termine di venti giorni, l'ufficio albo dei depositari dell'AGEA procede d'ufficio a proporre il provvedimento sanzionatorio al consiglio di amministrazione.

I provvedimenti di cui al precedente comma sono immediatamente comunicati all'interessato e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 13.

Norme transitorie

Dalla data di pubblicazione del presente regolamento tutti i soggetti interessati dovranno presentare domanda d'iscrizione.

I soggetti che attualmente svolgono l'incarico di assuntore potranno continuare ad esercitarlo fino al termine della campagna di commercializzazione in corso, momento in cui dovranno essere state regolarizzate le loro posizioni nell'albo dei depositari ed in cui dovrà essere stipulato un nuovo contratto di deposito.

Tali operatori dovranno, pertanto presentare nuova domanda di iscrizione secondo le modalità previste dal presente provvedimento, qualora ne abbiano titolo ai sensi della presente delibera.

L'AGEA può sospendere l'iscrizione degli operatori che, pur essendo stati riconosciuti idonei in fase istruttoria, hanno controversie con l'Agenzia (e l'ex AIMA) in relazione ad elementi che possano mettere in discussione il rapporto fiduciario.

Art. 14.

Abrogazione

Dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente regolamento si intendono abrogate tutte le disposizioni precedentemente emanate dall'ex AIMA in materia di albo degli assuntori.

TABELLA *A*

Riferimenti identificativi.

Magazzino = ubicazione dell'impianto (indirizzo completo e/o riferimenti catastali), ossia unità di deposito.

Sottomagazzino = sottounità di deposito (magazzini piani o perimetrazioni siti nell'interno del magazzino).

Localizzazione = sottounità di deposito contenente la stessa qualità di prodotto (celle frigorifere, i singoli silos, botti, tini, serbatoi, cisterne o vasche poste all'interno di ogni singolo sottomagazzino).

Tutti gli impianti di deposito e conservazione dei prodotti devono soddisfare preliminarmente alle norme e prescrizioni previste dalle leggi vigenti in materia igienico-sanitario-ambientale e di sicurezza, oltre alle specifiche caratteristiche tecniche espressamente riportate per ciascuna delle categorie merceologiche di seguito elencate. I locali devono essere conformi alle norme edilizie ed urbanistiche ed essere muniti di certificati di agibilità.

Ogni impianto di deposito e conservazione, che trovasi collocato al piano terra, dovrà essere sopraelevato dal terreno di almeno cm 50.

Ogni impianto di deposito e conservazione che non possieda tale requisito deve essere dotato di attrezzature ed opere ritenute idonee dall'Agenzia (es.: canalizzazioni e pompe di aspirazione) per evitare conseguenze dannose e, comunque adeguate per assicurare la conservazione del prodotto rispetto ad eventi atmosferici e/o a deterioramenti.

Ai soli depositari del settore alcolevinico e da frutta che, operando nell'invecchiamento di acquaviti o distillando anche da prodotti non vinosi, effettuino una distillazione diversificata comunque destinata all'intervento, è consentito l'utilizzo di una parte delle capacità iscritte all'albo, previa preventiva presentazione di un dettagliato programma. Tale programma, valido sino all'effettivo conferimento del prodotto AGEA, dovrà contenere l'indicazione specifica delle localizzazioni di cui si chiede l'utilizzo e dovrà essere inviato alla competente unità organizzativa AGEA di commercializzazione e da questa autorizzato con apposito nulla osta.

Sempre nel medesimo settore dell'invecchiamento, in considerazione dell'atipicità dei contenitori in legno pregiato utilizzati (botti e tini soggetti a rapido deterioramento se lasciati vuoti), è ammesso il riempimento degli stessi anche con prodotto non di intervento senza operare miscele con quello oggetto d'intervento.

Tale deroga è consentita per il solo periodo di mancata utilizzazione da parte dell'AGEA; i contenitori in questione dovranno comunque essere messi a disposizione dell'Agenzia al massimo entro tre giorni dalla richiesta della competente unità organizzativa AGEA di commercializzazione.

Tutti i magazzini, posture, serbatoi, silos, ecc., dovranno essere identificati in loco, secondo la codifica indicata dall'AGEA, ed essere dotati di apposito cartello, stabilmente e visibilmente affisso alla struttura, con le seguenti indicazioni:

AGEA

Denominazione depositario.

Matricola n. ....

Locazione n. ....

Magazzino n. ....

Sottomagazzino n. ....

Tipo prodotto (e varietà ove occorra).

Campagna di commercializzazione e se comunitario o nazionale.

Quantità (con relativa unità di misura).

I prodotti relativi a varie campagne di commercializzazione dovranno essere stoccati per singola campagna (tranne per il settore alcolevinico).

Tutti i magazzini dovranno essere forniti di idonei impianti antincendio e di illuminazione, di opportuno piazzale per la movimentazione merci in relazione alla capacità di stoccaggio del prodotto, nonché di opportuno impianto antifurto o servizio di vigilanza.

L'AGEA provvede, direttamente o con propri incaricati, a sigillare le localizzazioni.

I - *Categoria cereali* (compresi granella anche di leguminose destinata ad alimentazione del bestiame, nonché semi oleosi da disoleare ed ogni altro prodotto similare da conservare alla rinfusa).

Magazzini piani o silos metallici di capacità complessiva non inferiore a tonnellate 1.000 con capacità di entrata ed uscita giornaliera non inferiore ad un ventesimo della capacità totale (detta capacità di movimentazione va specificata nella relazione tecnica).

Nei magazzini piani i cumuli di granella devono avere altezze tali da garantire l'areazione delle masse, ma non possono comunque superare i 5 metri e debbono essere spianati in superficie.

Le conseguenti cubature di detti magazzini saranno perciò definite in base ad un'altezza massima di metri 5.

Ogni magazzino dovrà essere fornito di adeguato numero di sonde termiche disposte sul fondo, al centro e sulla superficie delle masse di granella.

Ai fini dell'ottimale conservazione del prodotto nei magazzini piani, in cui non è in funzione un impianto di refrigerazione delle masse o un sistema di movimentazione automatica, deve essere lasciata disponibile un'idonea area per lo spostamento delle masse stesse da non considerare nel computo del conteggio della effettiva capacità ricettiva del magazzino.

Le operazioni di disinfestazione andranno comunicate all'AGEA almeno cinque giorni prima della loro effettuazione.

I magazzini dovranno avere la disponibilità di strutture necessarie per le attività amministrative e laboratorio di analisi in grado di misurare, in particolare, il tasso di proteine e l'indice di caduta di Hagber.

Le capacità dei magazzini, dei sottomagazzini e delle localizzazioni dovrà essere indicata, nella relazione tecnica, in unità di peso ed in metri cubi.

II - *Categoria carni* (comprendente carni bovine, suine ed ovine con o senza osso presentate in carcasse, mezzene o quarti).

I centri frigoriferi delle capacità non inferiori a tonnellate 100 devono disporre di idonei locali ed attrezzature di ufficio, magazzini frigoriferi, per la conservazione delle carni a temperatura uguale o inferiore a meno 17 °C con strumenti di registrazione della temperatura stessa.

Inoltre le celle frigorifere dovranno essere collegate ad un gruppo elettrogeno con apparato automatico di continuità tale da garantire l'efficienza del sistema di raffreddamento in caso di mancato approvvigionamento di rete (tale possibilità dovrà essere espressa nella relazione tecnica dell'impianto).

Le capacità dei magazzini, dei sottomagazzini e delle localizzazioni dovranno essere indicate, nella relazione tecnica, in unità di peso ed in metri cubi. Dovrà essere, inoltre indicato il più vicino centro convenzionato per il congelamento delle carni.

III - *Categoria olii vegetali* (comprendente olio di oliva, nonché ogni altro olio destinato ad uso alimentare).

Il magazzino, di capacità complessiva non inferiore a tonnellate 200 di prodotto deve essere dotato di idonea recinzione esterna e separato dagli impianti di produzione, dalle posture e/o vasche interrate o sopraelevate, ovvero di serbatoi comunque ubicati all'interno del magazzino stesso, con ammissibilità di serbatoi esterni solo per la conservazione di olio di sansa ed olii lampanti. Le capacità relative agli olii di oliva extra e vergini, rispetto ad olii di diversa natura, andranno specificate in domanda e nella relazione tecnica (per gli olii extra e vergini potranno essere considerati idonei solo contenitori non esposti ad irraggiamento solare diretto).

Deve, inoltre, essere dotato di impianto di movimentazione non inferiore a tonnellate 25/ora, nonché di un impianto di pesatura al pieno ed al vuoto per cisterna ed autocisterna.

Deve essere assicurata la disponibilità per il magazzino di un laboratorio idoneo all'accertamento delle caratteristiche fisiche, chimiche ed organolettiche del prodotto.

Le posture ed i serbatoi interrati vanno dettagliatamente quotati in planimetria e nei disegni tecnici per l'esatta definizione dei volumi.

Le capacità dei magazzini, dei sottomagazzini e delle localizzazioni dovranno essere indicate, nella relazione tecnica, in unità di peso e in metri cubi.

IV - *Categoria prodotti caseari* (comprendente formaggi a pasta dura e a pasta molle stagionati).

Magazzino e connesse attrezzature, idonee ad assicurare le condizioni ambientali specie di temperatura ed umidità, necessarie alla buona conservazione e/o stagionatura del prodotto.

Le capacità dei magazzini, dei sottomagazzini e delle localizzazioni dovranno essere indicate, nella relazione tecnica in unità di peso ed in metri cubi.

V - *Categoria burro.*

Magazzino frigorifero e relative attrezzature, ovvero celle frigorifere, idonei a conseguire il regime di temperatura necessaria per un lungo periodo di conservazione del prodotto e collegati ad un gruppo elettrogeno con apparato automatico di continuità tale da garantire l'efficienza del sistema di raffreddamento in caso di mancato approvvigionamento di rete (tale possibilità dovrà essere esposta nella relazione tecnica dell'impianto).

Le capacità dei magazzini, dei sottomagazzini e delle localizzazioni dovranno essere indicate nella relazione tecnica in unità di peso ed in metri cubi.

VI - *Categoria alcolevinico e da frutta* (comprendente alcole buongusto con gradazione non inferiore a 95º, alcole etilico grezzo con gradazione non inferiore a 52º, alcole teste e code non inferiore a 90º idoneo allo stato in cui trovasi soltanto per la denaturazione).

Locale di conservazione dell'alcole e relativa attrezzatura, conformi ai requisiti prescritti dalle leggi finanziarie che disciplinano l'esercizio dei magazzini fiduciari e sussidiari di fabbrica, nonché dei magazzini di invecchiamento. Non sono ammessi contenitori che possono provocare alterazioni organolettiche e/o della qualità del prodotto in essi stoccato, fatta eccezione per i tini in legno destinati all'invecchiamento. I magazzini devono avere complessivamente una capacità pari ad almeno Hl 3.000 e la possibilità di movimentazione giornaliera pari a non meno di Hl 2.000.

Le capacità dei magazzini, dei sottomagazzini e delle localizzazioni dovranno essere indicate, nella relazione tecnica in unità di volume ed in metri cubi.

VII - *Categoria tabacco* (comprendente tabacco, anche delle varietà subtropicali in foglia, condizionato, o no in colli).

Il magazzino deve contenere un locale idoneo alla perizia ed alla conservazione di non meno di 150 tonnellate di tabacco in foglia presentato in balle provvisorie e/o a fascicoli di foglio, ovvero per il tabacco in colli di non meno di 150 tonnellate se presentato in balle o in ballette e di non meno di 300 tonnellate se presentato in botti; tali capacità dovranno essere descritte nella relazione tecnica, in unità di peso e metri cubi.

Deve contenere, inoltre, locali accessori ad uso di ufficio per la separazione e distinzione di colli da periziare, per l'isolamento dei campioni e per il deposito di materiali e sostanze per la lotta antiparassitaria.

Il magazzino deve essere, inoltre, dotato di idonee attrezzature per la regolazione della temperatura e dell'umidità dell'ambiente, per la pesatura e la movimentazione della merce e per i trattamenti fitosanitari.

In particolare per la conservazione dei tabacchi delle varietà sub tropicali, la superficie dei suddetti locali deve essere almeno mq 400 e le apparecchiature di termoidroregolazione devono poter realizzare una temperatura costante di 21/25º C ed una umidità relativa dell'ambiente dell'85/90% (tali possibilità dovranno essere esposte, nella relazione tecnica dell'impianto).

Le capacità dei magazzini, dei sottomagazzini e delle localizzazioni dovranno essere indicate, nella relazione tecnica in unità di peso ed in metri cubi.

VIII - *Categoria mangimi* (comprendente farina e polvere di latte ed ogni altro mangime sotto forma farinosa allo stato specifico).

Il magazzino di conservazione, collegato con imprese di trasformazione, di capacità non inferiore a tonnellate 100 di prodotto deve essere caratterizzato da basso grado di umidità ambientale, e da sufficiente ventilazione con possibilità di movimentazione giornaliera della merce pari a un decimo della capacità del magazzino stesso.

Le capacità dei magazzini, dei sottomagazzini e delle localizzazioni dovranno essere indicate, nella relazione tecnica in unità di peso ed in metri cubi.

IX - *Categoria zucchero.*

I silos ed i magazzini di conservazione del prodotto, sia allo stato sfuso che confezionato in colli di diversa natura, di capacità non inferiore a tonnellate 2.000 debbono essere conformi ai requisiti prescritti all'art. 1 del regolamento CEE n. 2103/77. Inoltre le strutture adibite alla conservazione dello zucchero debbono essere esenti da infiltrazioni di polvere e di fumo, offerenti tutte le garanzie di tenuta alle intemperie e all'umidità riservate esclusivamente alla conservazione dello zucchero, munite di idonea installazione di pesatura per la determinazione delle quantità di prodotto stoccate, fornite di procedimenti di climatizzazione adatti ad assicurare la perfetta conservazione dello zucchero nel tempo.

Le capacità dei magazzini, dei sottomagazzini e delle localizzazioni dovranno essere indicate, nella relazione tecnica in unità di peso ed in metri cubi.

X - *Categoria ortofrutticoli e patate a conservazione naturale o frigoconservanti.*

Magazzini piani in muratura in corpo unico o divisi in celle di capacità non inferiore a tonnellate 100, dotati di attrezzature per lo stoccaggio dei prodotti che deve avvenire in maniera tale da consentire l'opportuna movimentazione ed areazione del prodotto stesso.

Le strutture murarie del magazzino devono essere tali da assicurare il mantenimento, all'interno del magazzino, di un buon grado di umidità. Il magazzino deve inoltre essere dotato di attrezzature per la pesatura del prodotto, nonché per la movimentazione di entrata e di uscita dello stesso che deve essere pari ad almeno un decimo della capacità del magazzino stesso. Ove, per particolari prodotti, sia prevista l'utilizzazione di celle frigorifere, queste dovranno essere collegate ad un gruppo elettrogeno con apparato automatico di continuità tale da garantire l'efficienza del sistema di raffreddamento in caso di mancato approvvigionamento di rete (tale possibilità dovrà essere esposta nella relazione tecnica dell'impianto).

Le capacità dei magazzini, dei sottomagazzini e delle localizzazioni dovranno essere indicate nella relazione tecnica in unità di peso ed in metri cubi.

DISCIPLINARE PERMANENTE SULLE CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO DI DEPOSITO RELATIVE ALLE OPERAZIONI ESECUTIVE D'INTERVENTO NEL MERCATO AGRICOLO.

Art. 1.

Inquadramento

Gli interventi di commercializzazione dei prodotti agricoli sono disciplinati dalle leggi dello Stato, nonché, per i settori merceologici per i quali esiste una organizzazione comune di mercato, da regolamenti dell'Unione europea.

In relazione al presente disciplinare, si fa rinvio alle norme contenute nel regolamento di determinazione dei requisiti necessari per l'iscrizione all'albo dei depositari dell'AGEA.

Art. 2.

Affidamento incarichi

Per ciascun settore merceologico l'AGEA si avvale dei soggetti iscritti all'albo dei depositari, tenendo conto delle rispettive capacità operative sul piano territoriale, entro i limiti derivanti dalle specifiche esigenze organizzative e strutturali dell'intervento.

Le associazioni e unioni riconosciute dei produttori agricoli, le cooperative e loro consorzi di produttori agricoli potranno ricevere in deposito solo il prodotto proprio o dei propri soci, tuttavia l'AGEA potrà richiedere alle stesse l'assenso e la disponibilità dei magazzini per lo stoccaggio di produzioni provenienti da terzi.

Art. 3.

Obblighi del depositario

Dalla data di stipulazione del contratto di affidamento del servizio, il depositario è tenuto a mettere a disposizione dell'AGEA, nell'ambito dei magazzini iscritti all'albo, le localizzazioni prescelte, salvo quanto diversamente espresso da AGEA. Il depositario è, altresì tenuto a curare, in conformità alle disposizioni ed alla presenza dell'AGEA o di suoi delegati, le operazioni di ricevimento, di conservazione e di uscita dei vari prodotti, nel rispetto pieno della corrispondente normativa comunitaria e nazionale per il settore merceologico, nei limiti quantitativi e qualitativi della merce e per i magazzini elencati nel contratto medesimo.

L'eventuale e temporanea inagibilità del magazzino o delle localizzazioni deve essere immediatamente comunicata dal depositario all'AGEA per le successive decisioni, indicandone le cause ed i tempi tecnici necessari al relativo ripristino, fermo restando la facoltà dell'AGEA di valutare la congruità dei tempi indicati.

Qualora dopo la stipula del contratto tra l'AGEA e il depositario del servizio sopravvengano modificazioni alle norme comunitarie e nazionali vigenti in materia, il depositario è tenuto ad osservarle in conformità alle istruzioni dell'AGEA e se necessario, l'AGEA stessa procederà all'adeguamento delle condizioni contrattuali, che il depositario dovrà accettare pena risoluzione del contratto stesso.

Art. 4.

Ammissibilità

Per ciascun prodotto oggetto di intervento l'AGEA, sulla base della normativa vigente, fissa mediante apposito disciplinare che formerà parte integrante del contratto di deposito e sarà pubblicato prima dell'inizio delle operazioni di intervento, i requisiti qualitativi e merceologici in base ai quali il prodotto stesso è ammissibile all'intervento nonché le quantità minime che possono essere conferite in ciascun centro territoriale di intervento.

Art. 5.

Conferimenti

Ogni offerta di conferimento di prodotto all'intervento è oggetto di domanda, scritta secondo apposito modello predisposto dall'AGEA indirizzata all'AGEA stessa, con indicazione del depositario che gestisce i magazzini del centro territoriale di intervento più vicino nel limite territoriale del bacino d'utenza nel quale si trovano i quantitativi di prodotto oggetto dell'offerta.

La domanda, oltre all'indicazione del nome, cognome o denominazione sociale, codice fiscale e partita I.V.A. ed indirizzo dell'offerente, alla quantità e qualità della merce offerta in vendita all'intervento e del magazzino presso cui si intende conferirla, deve anche contenere l'esatta ubicazione del magazzino di giacenza della merce offerta, nonché la documentazione comprovante il diritto dell'offerente a conferire all'intervento e l'origine della merce stessa. Spetta, comunque, all'AGEA l'individuazione del depositario e del magazzino e le localizzazioni presso cui conferire i prodotti di intervento.

La domanda può essere formulata ed inoltrata dai produttori anche per il tramite delle associazioni o cooperative cui il produttore aderisce.

L'AGEA può consentire a tale richiesta tenuto conto della capacità di ricezione delle strutture così individuate, con riferimento al bacino di utenza.

L'AGEA, entro due giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell'offerta di conferimento, comunica al depositario incaricato ed al conferente l'accettazione dell'offerta, unitamente ai tempi ed alle modalità di consegna del prodotto.

Qualora, per motivi di incapienza od inagibilità del magazzino indicato dall'AGEA oppure per contestazione delle condizioni di consegna comunicate, il depositario non fosse in grado di prendere in consegna la merce, il depositario medesimo ne informa immediatamente l'AGEA che adotta dirette decisioni sulla presa in consegna.

La quantità di prodotto da conferire deve, a cura del conferente, essere consegnata franco veicolo magazzino del depositario, non scaricata se alla rinfusa o, se specificata, consegnata alla banchina di detto magazzino.

Alle operazioni materiali di entrata della merce in magazzino deve provvedere il depositario in presenza del personale AGEA e del conferente o, in sua assenza, da chi esegue materialmente la consegna e che si intende senz'altro delegato alla consegna medesima.

Il verbale è sottoscritto dal depositario, dal conferente e dall'AGEA.

In caso di contestazione tra le parti in ordine alla qualità, alle condizioni ed alle caratteristiche della merce offerta in vendita, saranno prelevati in contraddittorio tra le parti stesse, gli usuali campioni o, se necessario, a seconda della merce, l'intera partita in contestazione, che verranno sottoposti ad un laboratorio di analisi designato dall'AGEA, nei modi precisati nel contratto di deposito. I campioni rappresentativi per l'analisi da effettuare in caso di contestazione sono prelevati secondo le norme previste dai metodi ufficiali di analisi per i prodotti agricolo-alimentari approvati dal Ministero per le politiche agricole e forestali.

I risultati delle analisi sono vincolanti per le parti e le spese sono a carico della parte soccombente.

Nel caso in cui la merce non sia conforme ai requisiti richiesti il conferimento all'intervento non ha luogo e l'offerente è obbligato a ritirare la merce medesima con pagamento a suo carico delle spese di entrata e di uscita dal magazzino, nonché delle spese di sosta della merce a favore del depositario.

Alle operazioni di entrata ed alla fase del prelevamento dei campioni, ferme restando le competenze in precedenza previste, assiste di norma il personale dell'AGEA o suoi delegati che attesteranno la conformità alle disposizioni vigenti delle suddette operazioni.

L'entrata in magazzino è attestata da apposita bolletta di presa in consegna, redatta in tre esemplari con firme in originale su ogni esemplare, di cui uno deve essere trattenuto dal depositario presso il magazzino in cui è stato preso in consegna il prodotto, uno dal conferente ed uno dall'AGEA.

Art. 6.

Copertura assicurativa

Il depositario del servizio provvede alla buona conservazione del prodotto acquistato dall'AGEA, adottando tutte le misure necessarie per evitare scondizionamento e perdita del prodotto stesso, ed è obbligato a costituire la relativa copertura assicurativa nella misura determinata dal contratto di deposito.

Egli non risponde però delle perdite quantitative per cali e/o dispersioni, dovute a cause naturali, comprese entro il limite di tolleranza stabilito dalle normative comunitarie e nazionali per ciascun prodotto, nonché delle alterazioni naturali derivanti dal decorrere del tempo, preventivamente comunicate all'Agenzia.

La copertura assicurativa del prodotto dovrà essere stipulata, in esclusivo riferimento alle polizze tipo, predisposte per ciascun prodotto dall'AGEA, che provvederà a trasmetterle ai depositari prima della stipula del contratto di deposito.

Non potrà essere stipulato alcun contratto di deposito in assenza di regolare polizza sottoscritta dalle parti e redatta in conformità allo schema tipo sopra specificato.

Il depositario, a dimostrazione della costituzione di copertura assicurativa, dovrà presentare all'AGEA, entro quindici giorni dal termine iniziale per il pagamento del premio, la quietanza di avvenuto pagamento integrale del relativo premio dovuto.

L'esclusivo beneficiario della polizza è l'AGEA per la parte relativa al prodotto immagazzinato. Ogni danno non riconosciuto dalle compagnie assicuratrici, per qualsivoglia motivo, dovrà essere risarcito dal depositario direttamente all'AGEA.

Il depositario risponde del proprio operato e di quello dei suoi dipendenti per l'espletamento delle funzioni di deposito ed a tal fine deve rilasciare idonee garanzie.

Immediatamente dopo l'emissione della bolletta di presa in consegna, il depositario dovrà prestare, a favore dell'AGEA, una garanzia sotto forma di fidejussione bancaria o polizza fidejussoria (a prima richiesta e senza eccezioni, rilasciata da soggetti operanti nel settore finanziario iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385) di valore pari ad una percentuale del corrispettivo valore di acquisto della merce introdotta nel magazzino; detta percentuale verrà determinata, per campagna e per prodotto, dal consiglio di amministrazione dell'AGEA e, comunque, non potrà essere inferiore al 30% del valore della merce depositata e presa in consegna. Sono ammesse polizze fluttuanti.

Le quantità acquistate debbono essere custodite nei magazzini impegnati con il contratto di affidamento del servizio e debbono essere tenute ben sistemate distintamente per varietà di prodotto e per campagna (come riportato nella tabella *A* del regolamento concernente l'albo dei depositari), al fine di consentire in ogni momento oltre che l'esecuzione delle necessarie misure di buona conservazione del prodotto, l'accertamento quantitativo delle masse ed il controllo periodico dello stato di conservazione del prodotto medesimo.

Il depositario deve dare comunicazione all'AGEA delle operazioni poste in essere per assicurare la buona conservazione della merce. Nell'apposita dettagliata relazione sono indicate in particolare le date di svolgimento delle relative operazioni.

In caso di negligenza o inadempimento nella esecuzione delle operazioni di stoccaggio, tali da compromettere la buona conservazione del prodotto, l'AGEA potrà procedere oltre che alla sospensione temporanea od alla cancellazione dall'albo dei depositari, alla risoluzione in danno del contratto, con accollo all'inadempiente di tutti i danni.

Art. 7.

Vendita del prodotto

La vendita del prodotto acquistato dall'AGEA e conservato dal depositario in esecuzione dell'incarico, è disposta dall'Agenzia che provvede, direttamente o tramite propri incaricati, alla totale o parziale rimozione dei sigilli.

Le consegne del prodotto ceduto dall'AGEA sono effettuate alla condizione di merce resa caricata dal depositario sul veicolo dell'acquirente alla porta del magazzino di consegna, oppure, per le merci specificate, alla porta di detto magazzino.

Tutte le operazioni relative alla consegna del prodotto fanno carico al depositario.

Alle operazioni di consegna del prodotto, ferme restando le competenze in precedenza previste, assistono il personale dell'AGEA o suoi delegati, l'acquirente ed il depositario. Il verbale di uscita è sottoscritto dall'AGEA, dal depositario e dall'acquirente.

Art. 8.

Documentazione

Il depositario è obbligato a fornire all'AGEA, a richiesta, dati statistici e dimostrazioni documentali sull'andamento e sulla conclusione delle operazioni di intervento.

Un resoconto annuale sullo stato delle scorte, redatto sulla base di modalità definite dall'Agenzia, deve essere inviato all'AGEA, a cura del depositario, entro il 30 ottobre di ciascun anno per le operazioni svolte dal 1° ottobre dell'anno precedente al 30 settembre dell'anno successivo.

Entro il mese successivo a quello di scadenza dei premi delle polizze assicurative il depositario è tenuto ad inviare copia delle quietanze effettuate, a conferma dell'avvenuto pagamento.

Art. 9.

Compensi

Al depositario è dovuto un compenso riferito al quantitativo di prodotto preso in carico ed effettivamente immagazzinato, nella misura unitaria che sarà stabilita nel contratto di affidamento in funzione della giacenza del prodotto stesso in magazzino.

Al depositario sono dovuti altresì compensi omnicomprensivi delle spese di entrata fisica nelle localizzazioni del prodotto acquistato dall'Agenzia nonché i compensi omnicomprensivi delle spese di uscita fisica dai magazzini del prodotto ceduto nelle misure unitarie stabilite nel contratto, determinate ai sensi del successivo comma.

L'importo dei predetti compensi verrà determinato in riferimento ai rimborsi effettuati dall'Unione europea per i vari prodotti giacenti e regolati da apposita O.C.M.

In caso di ammasso pubblico nazionale di prodotti non disciplinati da apposita O.C.M., i predetti compensi saranno determinati con riferimento a similare prodotto assistito da O.C.M.

Pertanto le modalità di pagamento dei servizi di deposito terranno conto del principio della corresponsione di danaro dopo reso il servizio.

Art. 10.

Prodotto invenduto

Il prodotto invenduto al termine dell'esercizio è trasferito contabilmente a quello successivo ed alla ulteriore gestione provvede lo stesso depositario del servizio. Sono fatti salvi diversi criteri di rendicontazione da inserire nei contratti di deposito.

Art. 11.

Ispezioni e controlli

L'AGEA può disporre in ogni momento ispezioni e controlli per accertare il regolare ed esatto adempimento dell'incarico affidato al depositario. Inoltre, almeno una volta all'anno, l'AGEA effettuerà i controlli previsti dall'art. 4 del regolamento CE n. 2148/96 e per i quali il depositario dovrà fornire la massima collaborazione anche per quanto riguarda le attribuzioni specifiche demandategli dall'allegato III allo stesso regolamento.

Il depositario è responsabile di tutte le discrepanze rilevate tra i quantitativi immagazzinati e le indicazioni contenute nei verbali di entrata e di uscita. Qualora vengano riscontrate mancanze di prodotto e se queste superano il/i limite/i di tolleranza (indicati nei rispettivi contratti), tali mancanze vengono totalmente imputate al depositario come perdita non identificabile.

Qualora contesti i quantitativi mancanti, il depositario può esigere la pesatura o la misurazione del prodotto. In tal caso, le spese relative all'operazione saranno a suo carico; tuttavia se da essa risulti che i quantitativi dichiarati sono effettivamente presenti, oppure che lo scarto non superi il/i limite/i di tolleranza, la spesa di pesatura o di misurazione sono a carico dell'AGEA.

Tutti i documenti contabili ed i verbali redatti in applicazione del regolamento CE n. 2148/96, limitatamente a quelli per i quali è richiesta anche la firma del depositario, possono essere consultati in qualunque momento dagli incaricati dall'Agenzia nonché, a norma del regolamento CEE n. 729/70 del Consiglio, ed in particolare all'art. 9, dagli agenti incaricati dalla Commissione, tanto presso il titolare dei magazzini quanto presso l'AGEA.

Nei singoli contratti di deposito verranno fissate le sanzioni, anche di carattere pecuniario, ivi compresa la sospensione temporanea o la cancellazione dall'albo dei depositari, connesse a casi di accertate irregolarità o inadempienze.

È vietata qualsiasi forma di subappalto o di affidamento gestionale a terzi delle strutture ed attrezzature di cui ai punti 9) e 10) del cap. III dell'art. 9 del regolamento concernente l'albo dei depositari.

È fatto divieto di altre utilizzazioni delle localizzazioni oggetto di contratto di deposito messe a disposizione dell'AGEA, e dalla stessa sigillate, in quanto contenenti prodotto in ammasso pubblico; i sigilli

possono essere apposti, tolti e riapposti esclusivamente da personale AGEA o suoi delegati; tali impropri utilizzi comporteranno il rigetto della domanda o la cancellazione dall'albo.

Nei contratti di deposito saranno stabiliti in maniera omogenea per ciascuna categoria merceologica i tempi strettamente necessari per ripristinare la perfetta disponibilità e quindi la utilizzazione da parte dell'AGEA dei magazzini e delle localizzazioni iscritte all'albo dei depositari per i quali è stata data in precedenza l'autorizzazione alla utilizzazione da parte del depositario.

Art. 12.

Rischi ed oneri

I rischi e gli oneri, compresi quelli fiscali, derivanti dall'adempimento delle obbligazioni che sono oggetto delle presenti norme, sono a totale ed esclusivo carico del depositario del servizio.

Il Foro esclusivo, per qualsiasi controversia dovesse sorgere dall'applicazione del regolamento o del contratto di deposito, è quello naturale dell'Agenzia, cioè Roma.

Art. 13.

Ulteriori disposizioni

Nel corso della vigenza del contratto l'AGEA impartisce, se necessario, opportune disposizioni affinché l'attività del depositario si svolga nel pieno rispetto delle norme comunitarie e nazionali.

Per quanto non previsto nel presente disciplinare si fa espresso riferimento a particolari specifiche normative vigenti in materia, nonché alle disposizioni del codice civile sul «deposito regolare», e, in quanto applicabili, a quelle previste dal codice stesso e dalla normativa speciale sul «Deposito nei magazzini generali», fatte salve le eventuali eccezioni espressamente previste dalla normativa comunitaria.

AVVERTENZA: il regolamento e il disciplinare pubblicati nella presente *Gazzetta Ufficiale*, sono stati apportati con delibere del consiglio di amministrazione dell'AGEA, n. 54 del 30 luglio 2001.

01A10328

AGENZIA DELLE ENTRATE

Rettifica del decreto del 26 giugno 2001, concernente: «Autorizzazione alla società SEAC S.r.l. - CAF Imprese», in Perugia, ad esercitare l'attività di assistenza fiscale alle imprese.

Il decreto citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 160 del 12 luglio 2001, è stato rettificato con il presente decreto in corrispondenza delle sotto elencate pagine della suddetta *Gazzetta Ufficiale.*

(Omissis).

Alla pag. 52 dove è scritto:

«Dalla documentazione prodotta risulta che la società:

a) ha ricevuto dalla Confederazione generale italiana del commercio, del turismo, dei servizi e delle piccole e medie imprese, associazione sindacale di categoria tra imprenditori, presente nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, istituita il 29 aprile 1945, con sede in Roma, piazza Giuseppe Gioacchino Belli n. 2, in data 16 maggio 2000 la delega a costituire una società al fine di esercitare l'attività di centro di assistenza fiscale alle imprese, operante nella provincia di Perugia»;

il decreto è rettificato in:

«Premessa

La Confcommercio della provincia di Perugia:

ha conferito con delibera n. 2/99 l'incarico alla società «SEAC - Società a responsabilità limitata» - Centro autorizzato di assistenza fiscale - «CAF Imprese», con sede in Perugia, via Settevalli n. 320, codice fiscale e partita I.V.A. n. 00659640544, di attivare le risorse per la costituzione del centro di assistenza fiscale e di espletare le attività specifiche del centro di assistenza fiscale alle imprese;

ha ricevuto dalla Confederazione generale italiana del commercio, del turismo, dei servizi e delle piccole e medie imprese, associazione sindacale di categoria tra imprenditori, presente nel, Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, istituita il 29 aprile 1945, con sede in Roma, piazza Giuseppe Gioacchino Belli n. 2, in data 16 maggio 2000 la delega a costituire una società al fine di esercitare l'attività di centro di assistenza fiscale alle imprese, operante nella provincia di Perugia.

Dalla documentazione prodotta risulta che la società "SEAC - Società a responsabilità limitata" - Centro autorizzato di assistenza fiscale - "CAF Imprese", con sede in Perugia, via Settevalli n. 320, codice fiscale e partita I.V.A. n. 00659640544:».

Alla pag. 53 dove è scritto:

«*b)...; c)...; d)...; e)...; f)...; g)...; h)...; i)...*»;

il decreto è rettificato in:

«*a)...; b)...; c)...; d)...; e)...; f)...; g)...; h)...*».

01A10331

AUTORITÀ DI BACINO INTERREGIONALE DEL FIUME MAGRA

Adozione del progetto del piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Magra

Il comitato istituzionale dell'Autorità di bacino interregionale del fiume Magra ha adottato nella seduta del 12 luglio il progetto di piano stralcio in oggetto.

Chiunque sia interessato potrà prendere visione e consultare la documentazione per quarantacinque giorni a far data dalla pubblicazione del presente comunicato negli orari di ufficio presso:

regione Toscana - Dipartimento delle politiche territoriali ed ambientali - Area tutela del territorio - via Di Novoli, 26 - Firenze;

regione Liguria - Dipartimento tutela dell'ambiente ed edilizia - Settore assetto del territorio e controllo tecnico - via D'Annunzio, 111 - Genova;

provincia di Massa Carrara - Settore difesa del suolo e protezione civile - via Democrazia n. 17 - Massa;

provincia della Spezia - Area difesa del suolo - via XXIV maggio n. 3 - La Spezia;

provincia di Lucca - Servizio tutela del territorio - via Bassanti e Matteucci - Lucca;

provincia di Genova - Area 6 difesa del suolo - Opere ambientali e piani di bacino - via Giovanni Maggio, 3 - Genova Quarto;

Autorità di bacino interregionale del fiume Magra - via A. Paci n. 2 - Sarzana.

Le osservazioni dovranno essere inoltrate alle regioni Liguria e Toscana entro quarantacinque giorni successivi al termine di scadenza della consultazione di cui al punto precedente.

01A10330

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 24 luglio 2001 del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, recante: «Ammissione di progetti di cooperazione internazionale al Fondo per le agevolazioni alla ricerca, di cui alla legge n. 22/1987 (FAR).». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 196 del 24 agosto 2001).

All'art. 1 del decreto citato in epigrafe, pubblicato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 21, seconda colonna, ventisettesimo rigo, dove è scritto: «Ditta: Neotron S.r.l. - S. Maria di Mugnano (*Torino*), (classificata *grande* impresa).», leggasi: «Ditta: Neotron S.r.l. - S. Maria di Mugnano (*Modena*), (classificata *piccola/media* impresa).».

01A10349

Comunicato relativo al decreto 23 luglio 2001 del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, recante: «Ammissione di progetti di ricerca applicata per L. 16.198.746.000 nel campo della cooperazione internazionale di cui alla legge n. 22/1987 al finanziamento del Fondo agevolazione ricerca (FAR).». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 196 del 24 agosto 2001).

All'art. 1 del decreto citato in epigrafe, pubblicato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 18, prima colonna, settimo rigo, dove è scritto: «contributo nella spesa (C.S.) fino a L. *140.750.000.*», leggasi: «contributo nella spesa (C.S.) fino a L. *1.140.750.000.*».

01A10350

GIAMPAOLO LECCISI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651218/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.